

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Proposto da **Avv. Fabio Massimo Nicosia** (C.F. NCSFMS58M20F205K), nato a Milano il 20.8.1958, residente in Cinisello Balsamo (MI), alla via Guardi n. 58, nonché, per l'Associazione **Diritto e Mercato** (C.F. 12868580155), con sede in Milano, Corso di Porta Romana 106, nella sua qualità di Associazione di tutela dei diritti del cittadino, in persona del suo presidente, legale rappresentante e socio **Avv. Fabio Massimo Nicosia**, e **Barbara Lattanzi** (C.F. LTTBBR69D58H501A), nata a Roma il 18.04.1969, residente in Marino (RM) alla Via Martiri di Belfiore n. 120, **Vittorio Balbi** (C.F. BLBVTR62M14C351S), nato a Catania il 14.08.1962, residente in Marino (RM) alla Via Nettunense Vecchia n.104, **Dario Antonio Farinola** (C.F. FRNDNT78T09F284X), nato a Molfetta il 09.12.1978, residente alla Via Parallela Ugo La Malfa n.10, **Umberto Antonini** (C.F. NTNTMRT74C09H501J), nato a Roma il 09.03.1974, residente alla Via Licinio Calvo n.48, **Heinrich Mumelter**, (C.F. MMLHRC60T29A952E), nato a Bolzano il 29.12.1960, residente alla Via in Villa n.23, **Paola Di Folco** (C.F. DFLPLA56A68H501W), nata a Roma il 28.01.1956, residente alla Via dei prati dei Papa; **Viviana Di Dio** (C.F. DDVVIN85A42L219P), nata a Torino il 2.1.1985, res.te in Novara alla Via Papa Sarto 16/B, **Rosa Prone** (C.F. PRNRS064P43F952W), nata a Novara il 3.9.1964, res.te in Via Unità d'Italia n.13, **Silvana Scardaccione** (C.F. SCRSVN57M58I305X), nata a Sant'Arcangelo (PZ) il 19.8.1957, residente in Via Appia Nord 251, int. 9, Velletri (RM), **Ombretta Ciampini**, (C.F. CMPMRT74M44H501B) nata a Roma il 04 agosto 1974, residente in Guidonia (RM), alla via Colle Pietra 19/A, , **Adelina Soldi** (C.F. SLDDLN65155D150X), residente in Marciana (LI), via di Lavacchio n. 27, **Agostino Fieramosca**, (C.F. FRMGTN80M23G273W) nato a Palermo il 23 agosto 1980, residente in Santo Stefano Lodigiano (Lodi), alla Cascina dosso dell'Olmo II n.1, **Davide Tutino**, (C.F. TTNDVD74C30H501P), nato a Roma il 30 marzo 1974, residente in Poggio Mirteto (RI) alla via Santa Teresa n.17, **Brunella Libutti**, (C.F. LBTBNL58T55H501U), nata a Roma il 15 dicembre 1958, residente in Lariano (RM) alla Via Colle Fontana n.10 bis, **Stefano Rossetti**, (C.F. RSSSFN55T18H501Y) nato a Roma il 18 dicembre 1955, residente in Lariano (RM) alla Via Colle Fontana n.10 bis, **Annalisa Jannone**, (C.F. JNNNLS71S57F839H), nata a Napoli il 17 novembre 1971, residente in Roma alla Via Renato Bellot n.44, **Matteo Pelliccione**, (C.F. PLLMTT97H08E958U), nato a Marino l'8 giugno 1997, residente in Santa Maria delle Mole, **Giuseppe Tantillo**, (C.F. TNTGPP77D25H792T) nato a San Cataldo (CL), il 25 aprile 1977, residente in Castions di Zoppola (PN) alla Via Oberdan n.13, **Giovanna Bordon**, (C.F.

BRDGNN64L58H620F), nata a Rovigo il 18 luglio 1964, residente in Rovigo alla Via Giuseppe di Rorai n.6, **Loredana Satta**, (C.F. STTLDN68R55H501P), nata a Roma il 15 ottobre 1968, residente in Foligno, **Mariangela Mecozzi**, (C.F. MCZMNG65B68F501O), nata a Montefiore dell’Aso il 28 febbraio 1965, e residente in Civitanova Marche (MC) alla via Ugo Bassi 9, **Franco Mancini** (C.F. MNCFNC68P20F205L), nato a Milano il 20 settembre 1968 e residente a Milano, via Delfico 26, **Giancarlo Mazzali**, MZZGCR59E07H647D, nato a Sabaudia (LT), 7 maggio 1959, residente a Latina, Largo Steffani 1, **tutti** rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, come da procura allegata, dagli **Avvocati Fabio Massimo Nicosia** (C.F. NCSFMS58M20F205K), pec avv.fabiomnicosia@pec.it, del Foro di Roma, **Michela Roi**, (C.F. ROIMHL60R68H501T), del foro di Pescara, pec: avvmichelaroi@cnfpec.it, **Salvatore Ceraulo** (C.F. CRLSVT77T23G273P), del Foro di Palermo, pec: salvatoreceraulo@pecavvpa.it, **Francesco Giunta**, (C.F. GNTFNC70C28F839E), pec: avv.francogiunta@pec.it, del Foro di Napoli, **i quali difensori agiscono in giudizio anche in proprio**, con indirizzo pec ove tutti, ricorrenti e difensori, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ed eleggono domicilio: avv.francogiunta@pec.it, comunicato al Consiglio di appartenenza, nonché tutti e ciascuno elett.te dom.ti, nelle rispettive qualità, in Bacoli (NA), alla Via Orazio n.56, con e presso lo studio dell’**Avv. Francesco Giunta**.

- ricorrenti

Contro

Presidente del Consiglio dei Ministri, pro tempore, (C.F. 801882307587), domiciliato per la carica in Roma alla Piazza Colonna n. 370 pec usg@mailbox.governo.it elettivamente domiciliato *ex lege* presso **l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma** (C.F. 80224030587), in Roma alla via dei Portoghesi 12, 00186, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), con sede in Roma al Viale G. Ribotta n.5 -00144 (pec: gab@postacert.sanita.it), in persona del **Ministro della Salute** pro tempore, (C.F. 80242250589), domiciliato per la carica in Roma, Lungotevere Ripa n.1-00153 elettivamente domiciliato *ex lege* presso **l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma** (C.F. 80224030587), in Roma alla via dei Portoghesi 12, 00186, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Ministero della Giustizia, (C.F. 80184430587) con sede in Roma, via Arenula n. 70, elettivamente domiciliato *ex lege* presso **l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma** (C.F. 80224030587), in Roma alla via dei Portoghesi 12, 00186, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, (C.F. 801882307587), domiciliato per la carica in Roma alla Piazza Colonna n. 370, pec presidente@pec.governo.it elettivamente domiciliato *ex lege* presso **l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma** (C.F. 80224030587), in

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E/O ALTRO IDONEO
PROVVEDIMENTO CAUTELARE

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2022, “*Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 18 del 24 gennaio 2022, con ogni atto e **comportamento** presupposto, connesso e consequenziale, con domanda di disapplicazione degli atti normativi presupposti, la declaratoria della loro illiceità e, in subordine, l’elevazione della relativa questione di costituzionalità.

nonché

della circolare e/o nota del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022 con prot. M_dg.DOG. 13/01/2022.0006977.U

FATTO

1. Con Decreto-Legge in data 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali) è stato introdotto il cosiddetto “green pass rafforzato” per lo svolgimento di una serie di attività e per l’accesso a una serie di servizi, certificazione che può ottenersi esclusivamente attraverso la vaccinazione contro il Sars-CoV-2 (art. 5, c 2, lett. b), il che si è poi stabilito valere anche per le c.d. “zone bianche”: “*Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, **sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.***».

Viene infatti esclusa l’ipotesi di cui all’art. 9, lett. c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.

52, ossia quella del tampone, più precisamente l'ipotesi dell'“*effettuazione di test antigenico rapido o molecolare*”, vale a dire che occorre essere necessariamente vaccinati.

Misure così gravi sono state adottate in totale assenza di allegazione di ragioni scientifiche, facendo ricorso a formule stereotipate e del tutto inespressive di alcunché di persuasivo (“*Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare le previsioni sul rilascio e sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica*”), facendovi altresì difetto completo l'allegazione dei presupposti giustificativi di diritto dell'introduzione di una simile misura discriminatoria.

2. Il governo intende l'urgenza nel senso di “frettolosità”, nonostante si tratti di un'urgenza che dura da ormai due anni, di modo che il decreto-legge precedente nemmeno è stato ancora presentato alle Camere che già ne arriva un altro e, così, in data 14 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri emanava il seguente comunicato: “*COVID-19, PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA **Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (decreto-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica. Restano in vigore altresì le norme relative all'impiego del Green Pass e del **Green Pass rafforzato** e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati. Il decreto stabilisce, infine, l'estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla***”. Il decreto-legge veniva poi pubblicato in G.U. in data 24 dicembre 2021 con il numero 221.

3. Non basta. Con decreto-legge approvato in data 23 dicembre 2021 venivano poi introdotte ulteriori restrizioni, in assenza di alcuna verifica possibile di utilità delle precedenti, oltretutto in plateale assenza di alcun fondamento scientifico, nel loro rincorrersi, a quanto pare vano, tipico ormai delle gride spagnole, le gride manzoniane, per le quali anche solo per prendere il caffè in piedi al bar

occorre essere vaccinati, mentre fino a poco fa non era necessario nemmeno il tampone, tal per cui non si comprende come più si proceda innanzi, vantando il governo continui “successi” nella campagna vaccinale e nella “lotta al virus”, e però i diritti fondamentali dei cittadini si riducano sempre di più a ogni piè sospinto, invece di riespandersi e di ritornare, sia pure per gradi, alla normalità, come del resto era stato promesso all’Unione Europea (cfr. infra).

4. Difatti ancora con decreto-legge 29 dicembre 2021 n. 54, il governo deliberava l’approvazione di nuovi provvedimenti, *destinati a entrare in vigore il 10 gennaio 2022*. Leggiamo dal Corriere della Sera del 30 dicembre successivo:

“Dai ristoranti agli hotel, dove serve il super pass. Il **green pass rafforzato diventa obbligatorio dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo) per tutti i mezzi di trasporto: aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali. Negli alberghi e in tutte le strutture ricettive.** Per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose (come i matrimoni), per le sagre e le fiere, per i centri congressi. **Solo vaccinati e guariti possono sedersi** al ristorante anche all’aperto, frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto. La limitazione è estesa agli sport di squadra e ai centri natatori, ai centri culturali, sociali e ricreativi. Anche per andare a sciare servirà il «super» green pass. Nella nota di Palazzo Chigi a seguito del consiglio dei ministri si parla di «impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici». **Bus, metro, treni, aerei: solo vaccinati o guariti.** Il governo ha deciso di rendere obbligatorio il green pass rafforzato anche per **tutti i mezzi di trasporto**, sia a lunga percorrenza, sia per il trasporto pubblico urbano, che fino ad ora era rimasto escluso. Per salire a bordo di tutti questi mezzi è già obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. L’elenco dei nuovi obblighi, che entreranno in vigore dal 10 gennaio, comprende: treni dell’alta velocità; treni a lunga percorrenza; treni regionali; aerei; navi; autobus; tram; metropolitane. Sarà quindi impossibile spostarsi con i mezzi pubblici nelle città senza il green pass rafforzato. A bordo dei taxi è obbligatorio sia per il conducente, sia per il passeggero indossare la mascherina, anche se l’autovettura è dotata di parete divisoria per separare passeggero e conducente. Resta vietato sedere al lato del guidatore”.

Ora, punto rilevante è che affermare che tutto ciò varrà “fino alla fine dello stato di emergenza” non ci garantisce alcunché sulla transitorietà delle misure, una volta che, come si vedrà, il governo rivendica il potere di prorogare a piacere lo stato di emergenza stesso. Né è irrilevante notare il

carattere *discriminatorio per censo* di simili provvedimenti, dato che *il possidente di mezzi di trasporto privati adeguati*, in grado di sopportare cospicui costi di carburante, potrà continuare a spostarsi a piacere; per contro, *il siciliano e il sardo resteranno in ogni caso confinati nella loro isola*, sempre che non si adeguino alla vaccinazione pur contro la propria coscienza e volontà.

5. Con decreto-legge in data 7 gennaio 2022 n. 1 è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni. L'art. 1 ha infatti introdotto un art. 4-*quater* al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale presenta il seguente tenore: “1. *Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.*

2. *L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.*

3. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1”.*

Viene inserito altresì un art. 4-*quinqües* (*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*), in forza del quale, tra le altre cose, “A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-*quinqües*, commi 1 e 2, 9-*sexies*, commi 1 e 4, e 9-*septies*, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. 1).

I commi 2 e 3 attribuiscono poteri di controllo ai datori di lavoro, così trasformati in organi di polizia nei confronti dei lavoratori loro dipendenti.

Il quarto comma stabilisce che i lavoratori non *in possesso della certificazione verde* “sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.**

Il sesto comma introduce il sistema delle sanzioni in base alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Viene inoltre introdotto al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 un art. 4- *sexies*, che stabilisce le “sanzioni pecuniarie” per il caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, e si tratta della sanzione amministrativa di euro cento in uno dei seguenti casi: “a) *soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario*; b) *soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute*; c) *soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87*”.

In base al terzo comma, “*L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione*”.

L’art. 2 del decreto-legge n. 1/2022 estende l’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

In base all’art. 3 (Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19), stanti le modifiche apportate al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “*Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale: a) servizi alla persona; b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, **fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con***

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (c. 1-bis).

In base al c. 1-ter, "**Le verifiche** che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma **sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili** ai sensi del comma 4."

L'art. 3, c. 2, introduce la modifica, per la quale anche difensori, consulenti, periti e gli altri ausiliari dei magistrati sono soggetti a green pass, con la sola esclusione dei testimoni e delle parti dei processi. Inoltre all'art. 9-sexies del decreto-legge n. 52/2021 viene aggiunto un comma 8-bis, per il quale "***L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento***".

Così presenta il nuovo decreto l'agenzia ADN-Kronoso: "Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge con la nuova stretta anti Covid, che prevede il Super green pass per gli over 50 sul posto di lavoro e l'obbligo vaccinale per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. Dal testo è invece venuta meno la misura che prevedeva di esibire il passaporto vaccinale rafforzato per accedere a servizi e negozi, dopo l'alzata di scudi in Cdm della Lega. Per andare in banca, dal parrucchiere o dall'estetista o nei centri commerciali sarà comunque necessario il green pass semplice, ovvero l'obbligo - finora non previsto - di essere vaccinati, guariti o in possesso dell'esito di un tampone negativo. Il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è terminato dopo circa due ore e mezzo. TUTTE LE MISURE - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che mira a "rallentare" la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione, spiega Palazzo Chigi. OBBLIGO VACCINO PER OVER 50 - Il testo introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico. QUANDO IL GREEN PASS BASE - Servizi alla persona, tra gli altri parrucchieri ed estetiste, ma anche pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, "fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona". Con le nuove misure varate dal governo per accedere

a questi servizi sarà necessario il Green pass base, dunque essere vaccinati, guariti dal Covid oppure mostrare l'esito negativo di un tampone. Un'ulteriore stretta per accelerare sulle vaccinazioni.

6. Al culmine dell'alluvionale produzione normativa, tanto di rango primario, quanto di rango secondario, che ha investito la vicenda pandemica relativa al virus SARS-CoV2, confezionata oltretutto con la tecnica quantomeno irregolare, tale da precludere deliberatamente un lavoro che non sia improbo agli avvocati, ai giudici e in genere agli interpreti, ossia la tecnica dei rimandi ai rimandi ai rimandi a testi normativi, **senza mai esplicitare il compiuto testo normativo vigente**, che non è mai rinvenibile nemmeno nei siti internet ufficiali (e si chiede che codesto ecc.mo Tribunale voglia stigmatizzare siffatta sistematica lesione dei diritti di difesa), si è giunti da ultimo all'adozione, in pretesa applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 7/2022, del DPCM in data 21 gennaio 2022, pubblicato il successivo 24 gennaio, con il quale si è preteso di individuare, con decorrenza di efficacia al 1° febbraio 2022, *“le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso... non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19”*.

Il tutto sulla base della normazione primaria decretale d'urgenza, rappresentata in particolare, così come richiamati dall'art. 1 dello stesso DPCM, dall'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021; dall'art. 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Siffatte riconosciute *“esigenze essenziali”*, in particolare, sono le seguenti: *“a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto; b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice; c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici*

dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”.

L'art. 1, c. 2, stabilisce poi che *“Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione”.*

L'allegato al decreto precisa poi quali siano più precisamente le *“attività commerciali di vendita al dettaglio”* ammesse al chiuso, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a: *“1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto. 2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati. 4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. 5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari. 6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) 7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati. 8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica. 9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento”.*

Come anticipato, tutto ciò non scaturisce dal nulla, ma si radica in un apparato normativo emergenziale e decretale interamente illegittimo, e anche gravemente illecito, ivi compresi i comportamenti materiali che hanno accompagnato tale singolare attività di normazione, sotto vari profili, come si esporrà in *“diritto”*.

7. I ricorrenti persone fisiche includono tanto soggetti non vaccinati contro il virus in oggetto, quanto non vaccinati, dato che anche questi ultimi sono perfettamente legittimati a reagire in giudizio contro il grave degrado dei principi di diritto in corso in questo Paese, anche considerato che i diritti e gli interessi che in questa sede si fanno valere sono ben sì ad assegnazione individuale, ma anche comuni e condivisi, trattandosi di diritti e interessi costituzionalmente protetti, e come tali, anche chi in ipotesi non subisse effettive lesioni dal provvedimento impugnato e dalla presupposta normativa, sarebbe comunque pregiudicato quantomeno sotto il profilo morale, in quanto il suo interesse a tutelare i principi supremi dello Stato di diritto è interesse personale anche suo, giacché qui ci troviamo innanzi a un mutamento radicale di sistema, ed è interesse di tutti salvaguardare *rule of law* e democrazia

liberale; d'altra parte, la dignità umana così come lesa dal DCPM in questione non si ripartisce tra vaccinati e non vaccinati, sicché anche il soggetto vaccinato è legittimato a prendere con decisione le distanze da questo modo di procedere da parte del governo, per separare le proprie responsabilità, anche nella grave prospettiva di eventuali azioni a venire sul piano internazionale per lesione dei diritti umani ai più alti livelli, da quelle governative, delle quali -nella loro qualità di cittadini onorati, avvertiti e consapevoli- non intendono certo rendersi complici con acquiescenza e passività.

Ricorrono altresì in proprio i soggetti avvocati, reagendo, oltre che del DPCM in questione, anche nei confronti della NOTA INTERPRETATIVA...

Quanto all'Associazione "Diritto e Mercato", associazione di tutela dei diritti del cittadino e del consumatore (cfr. lo Statuto, che si produce), risulta certamente legittimata ad agire alla luce dei chiari principi scolpiti da Cons. Stato, Ad. Plen. N. 6/2020, per la quale "*Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l'azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un'espressa previsione di legge in tal senso".*

DIRITTO

1. Violazione degli artt. 1 e 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Violazione dell'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza). Violazione degli artt. 1 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Violazione degli artt. 1 e 2 Cost. Violazione del principio fondamentale di **Dignità dell'Uomo.**

Violazione dell'art. 7 CEDU: violazione del principio di legalità (*nulla poena sine lege*).

Violazione dell'art. 36 della Carta di Nizza.

Violazione del principio di eguaglianza di fronte alla legge e di non discriminazione sotto vari profili: art. 2 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 2 del Trattato dell'Unione Europea, artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 3 Cost.

Violazione dell'art. 23 Cost. e degli artt. 13 e 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Occorre preliminarmente osservare che il nostro Paese sta vivendo una stravagante situazione, per la

quale, posto che l'obbligo vaccinale è stato progressivamente introdotto categoria per categoria, fino all'ultima previsione relativa agli ultra-cinquantenni -inedito criterio di discriminazione anagrafica del tutto privo di valenza scientifica-, i cittadini italiani si trovano ancora divisi tra soggetti a obbligo vaccinale e non soggetti a obbligo vaccinale, in assenza di alcuna ragione medica che ciò sia in grado di giustificare, con la paradossale conseguenza, però, che i medesimi trattamenti vessatori, di cui si discute in questa sede attraverso l'impugnazione del DPCM del 21 gennaio 2022, valgono indistintamente tanto per i soggetti all'obbligo, quanto per i non soggetti all'obbligo, di tal che questi ultimi starebbero vivendo, a rigore, in regime giuridico di piena libertà vaccinale, e tuttavia risultano ugualmente soggetti a quegli interventi discriminatori e di emarginazione sociale, pur nel momento stesso in cui essi non stanno facendo altro che esercitare di pieno diritto un proprio *agere ligere*: tanto basterebbe a invalidare il provvedimento impugnato per irrazionale disparità di trattamento.

Ciò doverosamente precisato, al DPCM impugnato va anche riconosciuto un grande merito pratico, ossia di avere esplicitato, e reso per tutti della massima evidenza, quanto la pubblicistica più avvertita aveva già posto da tempo in evidenza, pur nel confusivo *mare magnum* della normativa, primaria e secondaria, in materia di Covid-19: vale a dire che divieto dopo divieto si erano erosi alla radice in grande parte i diritti fondamentali dei cittadini, i quali avessero legittimamente operato la libera scelta, per qualunque ragione, di non vaccinarsi con riferimento al virus in oggetto, cittadini quotidianamente ingiuriati e diffamati dai vertici istituzionali e dai mass-media, i quali hanno ritenuto di marchiari e additarli alla pubblica riprovazione con l'offensiva etichetta di "No vax", laddove codesto DPCM consente di configurare un salto di qualità nella configurazione stessa del sistema dell'afflizione in *subiecta materia*.

E in effetti, al contrario, il DPCM in questione non opera, o non si esprime, attraverso "divieti" -dei quali poi diviene complicato stilare l'elenco-, ma attraverso "graziose concessioni ottriate", dimodoché ora noi sappiamo, *non* che cosa non sia consentito e sia vietato, ma, al contrario, che cosa sia consentito al cittadino non vaccinato; il tutto in chiaro ribaltamento del principio fondativo del modello liberal-democratico, dello Stato di diritto e del *rule of law*, vale a dire il principio per il quale il cittadino può adottare qualsiasi condotta, che non sia espressamente, e però anche validamente, vietata, principio sostituito da quello, di stampo assolutistico, e per certi versi nazionalsocialistico, per il quale il cittadino può compiere solo ciò che gli è esplicitamente consentito di fare dagli atti del suo governo, sicché il primato e il governo della Legge vengono sostituiti da una qualche sorta di *Führerprinzip*, in quanto questo sia inteso come istituzionalizzata, stabilizzata e consolidata derogazione, quindi non occasionale o contingibile, al principio del primato e del governo della Legge.

Il nostro governo quindi a questo punto diviene chiaramente non democratico, nel momento stesso in cui fa proprio un simile ordine di idee, di tal che poi i “divieti” vengono colti *ex negativo*, peraltro *probatio diabolica*, dato che occorrerebbe vergare l’elenco, che sarebbe infinito, delle cose che invece *non* si possono fare, ricavandolo dal molto breve elenco delle cose che invece vengono esplicitamente consentite dalla grazia, graziosità e generosità governativa.

Ciò comporta, come detto, fuoriuscita dal modello liberal-democratico, il che si può esprimere simbolicamente invocando la violazione dell’art. 1 Cost., oltre che l’art. 2 del TUE, e quindi del principio democratico e di sovranità popolare, per quanto è ovvio che il principio stesso sia immanente all’intero ordinamento, nonché al principio di legalità di cui all’art. 7 CEDU (“*Nulla poena sine lege I. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso*”), dato che la compressione radicale dei diritti dei cittadini, attraverso profondi impedimenti nel loro *agere licere*, finisce con l’assumere un carattere abusivamente sanzionatorio, punitivo, afflittivo e vessatorio, in assenza della commissione di alcun reato, in assenza della commissione di alcun atto illecito, sicché ci troviamo altresì di fronte a una forma di persecuzione, tortura e trattamento inumano e degradante ex art. 3 CEDU.

Più precisamente ci troviamo innanzi a una grave violazione dei diritti dell’uomo e, quindi, del principio indefettibile di dignità, giacché il provvedimento impugnato esplicita la volontà governativa di ridurre la vita già umana del non vaccinato a vita animale, ossia ricondotta alla mera sussistenza materiale, quando l’uomo, direbbe Nietzsche, è ben sì “animale”, ma anche “Dio”, laddove qui si assiste all’impedimento diretto e indiretto di qualsiasi attività volta all’autorealizzazione e all’espressione delle più alte ed elevate facoltà umane, il tutto in un’evidente logica persecutoria, finalizzata al conseguimento di determinati fini politici, peraltro, come si vedrà, disancorati da qualsivoglia fondamento di carattere “scientifico” o pseudo-scientifico, o scienziato, posto che nessunissima ragione di carattere scientifico o sanitario viene minimamente -il che è oltretutto offensivo e oltraggioso- allegata, ove mai ve ne fossero, dal provvedimento impugnato, così come del resto non ne viene allegata alcuna in tutta la normativa decretale di rango primario presupposto, tanto più considerato che nemmeno stiamo parlando di soggetti infetti, di tal che si possano invocare esigenze contingibili di emergenza sanitaria, ma di supposti potenziali untori manzoniani della Colonna Infame, il che è totalmente privo di fondamento “scientifico” (le virgolette vengono rese necessarie dallo strame che della scienza si è fatto in questi due anni), alla luce vieppiù delle evidenze degli ultimi mesi e delle ultime settimane in particolare.

E dunque ci si dice che il “non vaccinato” o altrimenti onerato viene graziosamente abilitato con atto amministrativo a fare la spesa al supermercato, o, pare, a comprare stampelle e cibo per gatti e a cambiare occhiali, e però non gli è consentito, tanto per fare alcuni esempi -trattandosi di argomento negativo, gli esempi potrebbero essere infiniti-, acquistare capi di abbigliamento, calzature, tabacchi, consumare cibi e bevande al bar e in generale nei servizi di ristorazione, andare al teatro o al cinema, a feste e concerti in discoteche e locali assimilati, accedere a musei e altri luoghi di cultura e mostre, piscine, centri di nuoto, palestre, sport di squadra, centri termali, centri culturali, sociali, e ricreativi, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, accedere ai servizi postali -per cui è precluso all’anziano di andare a ritirare la pensione!- e bancari e ad altre attività commerciali. E così viene precluso di acquistare articoli di cartoleria, e quindi tutto quanto occorre per l’attività di ufficio e di organizzazione casalinga; di acquistare vestiti per bambini; recarsi in biblioteca, acquistare *computer* e prodotti di elettronica e acquisire i relativi servizi; acquistare parrucche, il che per molti può essere fondamentale, come per i malati oncologici; recarsi dal fiorista, dal ferramenta, dal parrucchiere, dal barbiere e dall’estetista; frequentare pubblici uffici se non per le ragioni di sicurezza e di giustizia consentite dal DPCM, che però non precisa se si possa richiedere o rinnovare il passaporto, sicché in caso negativo viene vietato l’espatrio con notevole disinvoltura, si direbbe. In effetti, l’art. 1 del DPCM è ricolmo di indeterminatezze su quali siano le condotte “consentite” e quali no, il che lo rende invalido anche da questo punto di vista, sicché tale considerazione va intesa come motivo di impugnazione: d’altra parte, negare servizi pubblici essenziali al cittadino costituisce evidentemente reato, quindi non si vede come un DPCM, o sia pure la normativa di rango superiore che lo supporta, possano indurre il funzionario pubblico o l’esercente di pubblico servizio a commettere reati di rifiuto di atti di ufficio, oltretutto sulla base di presupposti discriminatori. Ciò comporta, per altro verso, che sia ignorato l’art. 36 della Carta di Nizza, dato che viene leso il diritto pieno, e non semipieno, di ”Accesso ai servizi d’interesse economico generale”, sicché si viene a determinare grave invalidità anche sotto tale particolare profilo.

Inoltre, come è noto, non viene consentito di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, quindi parliamo ancora di servizi di interesse generale, e così bus, treni, traghetti, aerei, graniticamente confinando gli isolani nelle loro residenze, a meno che non possiedano o siano in grado di noleggiare *yacht* o aerei privati, e non ci si può recare all’università ad ascoltare le fondamentali lezioni del nostro per lo più ignavo ceto accademico. Il tutto però in un contesto nel quale tali cittadini, deprivati dell’accesso alla maggior parte dei servizi fondamentali, continuano senza esenzione alcuna a pagare tasse e imposte, dato che, a quanto pare, nel diritto pubblico non opera il principio di sinallagma.

Per non parlare, come è noto, della sospensione dal lavoro e dallo stipendio, il che, oltre a comportare violazione degli artt. 1, 4 e 36 Cost., rappresenta ancora una volta violazione del principio di legalità,

giacché si viene a sanzionare assurdamente il comportamento non costituente reato o illecito, se non nel senso che è la norma stessa a trattare da “illecito” ciò che all’evidenza non rappresenta alcun *malum quia malum* per il senso e il diritto comune, o comunque non illecito per altro motivo, che non sia il suo trattamento positivo sproporzionato in quanto illecito, pur non rappresentando intrinsecamente illecito, anzi, trattandosi di diritto di rango costituzionale: in altri termini, tale normativa va letta così, non come “*per lavorare ed essere remunerati occorre essere vaccinati*”, ma, trattandosi oltretutto di persone già al lavoro, “*se non ti vaccini, sei sanzionato con la perdita del lavoro e della remunerazione*”, il che è all’evidenza sproporzionato, vessatorio e persecutorio, lesivo della dignità personale, tanto più con riferimento a “questi” vaccini (cfr. infra).

Si badi bene che, in tutta questa elencazione, stiamo sempre parlando di soggetti dei quali è escluso che si possa ipotizzare una qualsiasi “presunzione di infezione”, presunzione *iuris et de iure*, oltretutto, dato che non viene nemmeno ammessa la prova contraria del tampone negativo. Con la conseguenza che ciascuno di tali provvedimenti, amministrativi e di rango superiore, sono viziati da completa assenza di motivazione e sviamento di potere amministrativo e legislativo, in quanto volti a conseguire un obiettivo politico, peraltro con modalità persecutorie, in totalitaria assenza di alcuna effettiva ragione di carattere scientifico.

Quanto precede ci appare sufficientemente esplicativo, tuttavia vale la pena di insistere che la riduzione della vita umana a vita animale, vale a dire la sua riduzione alla mera sussistenza minimale e indegna dell’uomo, rappresenta appunto violazione del principio di dignità, in quanto principio non più solo di diritto naturale, ma ormai da oltre settanta anni -e non a caso, dato che si trattava di reagire alle estreme lesioni del principio di dignità operate dai totalitarismi- di diritto positivo, come agevolmente si ricava dalle disposizioni di seguito indicate e descritte.

Si legge anzitutto nel “Preambolo” della Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani: “Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione... L’ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i

popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con **l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione**".

Conseguentemente, l'art. 1 della Dichiarazione così dispone: "**Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza**".

L'art. 2 scolpisce il principio di **non discriminazione**: "**Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione**".

Gli stessi principi di **eguaglianza di fronte alla legge e di non discriminazione** sono, come è noto, riaffermati dalla Carta di Nizza agli **artt. 20 e 21** e dall'art. 3 Cost.: il fatto che si trovino asseriti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea assume particolare rilievo sotto il profilo formale, dato che, in quanto atto eurounitario, essa consente la **diretta disapplicazione** anche degli atti di rango primario nella specie operanti o richiamati, il che evidentemente non trova eccezione in sede cautelare. Del resto, già l'art. 2 del Trattato dell'Unione Europea così aveva disposto: "**L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.**

Non casualmente, tuttavia, la stessa Carta di Nizza riafferma il **principio di dignità** al proprio primo articolo: "**Dignità umana. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata**", laddove nella specie essa è oggetto di scherno.

Merita poi che ci si soffermi sull'art. 2 della nostra Costituzione, che nella sua prima parte sancisce com'è noto che "**La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità**" (nessuno oserà sostenere che "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" di cui alla seconda parte possa avvenire attraverso la segregazione imposta dal DPCM impugnato e dagli atti di rango superiore che pretende di applicare, anche perché siffatto adempimento è solo "richiesto", come

dire che esso ha da essere spontaneo e non coattivo).

Ciò in quanto l'occasione è grata per riproporre, a tale proposito, l'”Ordine del giorno Dossetti” in Commissione dei 75: “*La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che: a) ricosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali) -il che si attaglia perfettamente al nostro caso; n.d.r.-) rispetto allo Stato è la destinazione di questo a servizio di quella; b) *ricosca a un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;* c) *che per ciò afferma l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato*”.*

Ora, in questa positivizzazione del diritto naturale, di fonte cristiana ma anche liberale, **il diritto della persona è antecedente rispetto “ad ogni concessione da parte dello Stato”**, sicché tampoco è consentito che lo Stato “revochi” siffatti diritti naturali-positivi, per poi “riconcederli” a proprio grazioso arbitrio o discrezione, per atto primario o amministrativo nemmeno importa, ma naturalmente è più grave che si operi per atto amministrativo, sulla base dell'imposizione coattiva di oneri o condizioni o ricatti o minacce o estorsioni come viceversa nella specie avviene.

Et de hoc satis.

L'art. 1, c. 2, del DPCM stabilisce, come si è già ricordato, che “*Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione*”.

Ora, l'art. 23 Cost. stabilisce che “*Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*”; può darsi che tale prescrizione sia esteriormente rispettata dalla disposizione “regolamentare”, per quanto nessuna norma di rango primario assegni un tale potere all'autore del “regolamento”; tuttavia, nella sostanza, è escluso che l'art. 23 Cost. possa fungere da copertura universale all'avere trasformato, non alcune persone, ma milioni e decine di milioni di cittadini italiani in “funzionari della sicurezza e del controllo” -secondo il principio enunciato da

Hegel al § 238 dei *Lineamenti di Filosofia del diritto*, per il quale ogni cittadino è “membro dello Stato”, ma noi non siamo in Stato etico hegeliano, sibbene, in teoria, in regime liberal-democratico-, per cui divengono “addetti della pubblica sicurezza di Stato” milioni e decine di milioni di usceri, di baristi, di negozianti, di ristoratori, di estetisti, di cartolai, di tramvieri e controllori del treno, e tutta la gamma delle infinite categorie economiche interessate, compresi ovviamente i datori di lavoro, oltretutto senza alcun indennizzo o compenso per la prestazione svolta; prestazione, peraltro, che non fa che alimentare la conflittualità e la divisione tra i cittadini, i quali evidentemente mal sopportano di essere controllati nella “legittimità” del proprio operato dai propri pari, secondo un modello che poi a ben vedere è quello del Fascismo, per il quale esisteva la categoria del “capo-fabbricato”, cittadino come gli altri, ma addetto al controllo e allo spionaggio per conto dell’Autorità: nel nostro caso, peraltro, i “capi-fabbricati” divengono legioni, e ognuno è “capo-fabbricato” rispetto all’altro, anche se il lavoratore non lo è in regime di reciprocità rispetto all’autorità viceversa esercitata nei suoi confronti dal datore di lavoro: come tutto ciò possa ricondursi agevolmente all’art. 23 Cost. non è dato di comprendere, e da qui l’illegittimità anche della disposizione indicata per la ragione esposta.

D’altra parte, tale stravagante attribuzione diffusa della funzione di controllo, che avviene poi in modo del tutto estemporaneo e in ispregio di ogni forma prescritta, si pone in plateale contrasto con la normativa europea in materia di salvaguardia della *privacy*, ad esempio con l’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

E invero, in base a detta norma (Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato) “In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a) **l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento** e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) **i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati**, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili” (§ 1). E, al secondo paragrafo, si prevede che “In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori

informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato”.

Il terzo paragrafo precisa che “Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento *fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità* e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2”.

Risulta poi violato altresì l'art. 28 dello stesso Regolamento 2016/679, il quale richiede, per controlli incidenti così profondamente sulla *privacy* e, in particolare, su dati sensibili riguardanti la salute, delle tecniche molto precise, che non vengono certo rispettate da questi improvvisati investiti di autorità, ma nemmeno dalle autorità preposte autentiche: e invero, in base all'art. 28, occorre, da parte del “titolare del trattamento”, una formale investitura nei confronti del “responsabile del trattamento”, ma ciò richiede il rispetto di ben rigorosi requisiti: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate (!) in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (c. 1). “Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche”.

Al contrario qui si improvvisano controllori, in assenza di delega alcuna e di requisiti minimi di attendibilità tecnica e culturale, ristoratori che delegano camerieri e così via, per cui un cittadino deve ricevere ordini riguardanti l'esibizione di dati personalissimi da parte di personale sfornito della benché minima abilitazione e qualificazione giuridica e tecnica, il che per il cittadino stesso risulta oltraggioso e umiliante, ancora una volta lesivo della sua dignità umana.

È notorio che tutto quanto previsto dal Regolamento venga bellamente ignorato, in questa situazione di aperta e grossolana illegalità nella quale versiamo ormai da troppo tempo; tanto più che, trattandosi di normativa di diritto eurounitario, essa prevale su qualsiasi norma, anche di rango primario, di diritto interno, la quale pretendesse di porvisi in contrasto: da questo punto di vista, tutto l'apparato fornale, si fa per dire, e pratico che muove attorno alla vicenda green pass è platealmente illegale e da prontamente disapplicare.

2. Persecuzione del gruppo sociale “non vaccinati” (art. 7, par. 2, lett. g, dello Statuto della Corte Penale Internazionale). Discriminazione, art. 14 CEDU. Violazione art. 13 Cost. e dell'art. 1 del Codice Civile.

La predetta lesione di diritti fondamentali, degradati a mero interesse con atto d'imperio, si colloca in un contesto sociale (con particolare riferimento al comportamento del mondo istituzionale, politico e dei mass-media pubblici e “privati”) e giuridico più ampio, del quale poi i testi normativi costituiscono plastica espressione, rappresentando tutto l'insieme una vera e propria ***persecuzione di gruppo in senso tecnico*** ex art. 7, par. 2, lett. g, dello Statuto della Corte Penale Internazionale, integrando quindi addirittura una vera e propria fattispecie di “***crimine contro l'umanità***”:

- ***“per ‘persecuzione’ si intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività”.***

Si tratta in ogni caso di una patente ***discriminazione ai sensi dell'art. 14 della CEDU***, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: “**Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.**

Che poi è tutto da vedere che si tratti di una ridotta “minoranza”, dato che i vaccinati *obtorto collo*,

tali solo per non subire danni sociali ed economici, sono probabilmente la più parte; e si tratta comunque di una “minoranza” destinata a crescere, man mano che aumenta il numero delle dosi necessarie a tenere aggiornata la propria (non)immunità, e sempre di più verosimilmente saranno le persone che decideranno di non stare “al passo” in quanto sfinite, dopo che per un anno avevano loro comunicato, prima che sarebbe bastata una dose, poi due, ora tre, ma già si parla della quarta, anzi, di richiami continuativi, ogni qualvolta tessera del pane da rinnovare per riconseguire i propri “diritti” e la propria “libertà”, che vengono, al di là di ogni principio minimale di diritto (per cui mancano ormai le parole), subordinati al periodico “tagliando” .

Da quando i vaccini sul covid sono stati immessi sul mercato, si è infatti assistito, da parte delle istituzioni dello Stato, a un lavoro quotidiano ai fianchi nei confronti dei non vaccinati, per usare il gergo pugilistico, una rozza applicazione del principio del “nudge”, che dovrebbe essere la “spinta gentile” (cfr. Richard H. Thaler – Cass R. Sunstein, *Nudge - La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, Feltrinelli, 2014), ossia non costringitiva, ma di mera incentivazione, e che invece qui assume le vesti di una sorta di inopinato “bullismo di Stato”, di vero e proprio *stalking* quotidiano, attraverso i media, nei confronti dei cittadini che hanno anche legittimamente scelto di non vaccinarsi, con l’accompagnamento di un ricorso crescente allo strumento normativo per esercitare un’indebita e illegittima pressione materiale e psicologica sui cittadini affinché si vaccinassero contro la loro volontà, *in chiara violazione del principio del consenso libero e informato, che appunto non deve essere solo “informato”, ma anzitutto “libero”, ossia esente da alcuna forma di pressione psicologica o di coazione, sia pure indiretta e surrettizia, di carattere normativo.*

L’“induzione coattiva”, con ricatto, al vaccino, persino in assenza a lungo, e poi salvo per alcune categorie, di obbligo di vaccino -sicché non abbiamo avuto un vaccino-obbligo, ma un vaccino-onere, onere da adempiere per potere esercitare, si badi, non chissà quale prerogativa, ma diritti umani elementari e minimali della vita quotidiana, dall’andare a prendere il caffè al bar all’andare a... lavorare, essendone retribuito, o banalmente spostarsi da Milano a Roma-, finisce poi con il manifestarsi attraverso una serie di provvedimenti platealmente discriminatori, e quindi totalmente illegittimi e nulli sotto il profilo della tutela dei diritti umani.

Come si diceva, siamo nell’ambito della vera e propria persecuzione di un gruppo in considerazione della sua identità sociale -il non essere vaccinato, o il non volersi, per qualsiasi ragione, vaccinare, in un contesto normativo in cui vaccinarsi è stata a lungo ed è ancora per molti scelta libera- gruppo che viene privato di diritti umani e fondamentali, e si badi che tale privazione riguarda soprattutto

quello specifico “gruppo”, esistendo ormai due ordinamenti giuridici paralleli distinti e differenziati, uno configurante i diritti dei vaccinati, l'altro configurante i diritti, che sono molti di meno, dei non vaccinati, addirittura colpendo il diritto al lavoro e alla retribuzione, senza alcuna plausibile ragione scientifica, dato che tale pressione è finalizzata esclusivamente a indurre a praticare il vaccino, senza alcuna esigenza effettiva particolare di salute pubblica, come viene ufficialmente riconosciuto da esponenti del governo e dalla stampa, dato che il non vaccinato non è certo solo per tale motivo infetto, tanto più se può esibire tampone negativo, mentre il vaccinato dotato di green pass potrebbe essere infetto e infettare, e tuttavia viene indotto a non praticare il tampone, salvo recenti respiscenze, dato che il suo green pass ha durata ininterrotta per un certo numero di mesi, *e anzi nelle ultime ore si parla di green pass rafforzato a tempo indeterminato per chi si inocula la terza dose*, nonostante che le evidenze scientifiche non garantiscono immunità ed effettiva protezione nemmeno per i muniti di terza dose, il che tutto evidenzia il carattere prettamente politico e per nulla scientifico dell'operazione.

In tal modo, il passare dal gruppo sociale svantaggiato -i “non vaccinati”- al gruppo sociale, non “avvantaggiato”, ma che semplicemente può esercitare quei diritti minimali -i “vaccinati”- comporta l’aver subito una grave lesione e intrusione nella propria sfera intima, di tal che gli stessi “vaccinati” finiscono con il risultare degli oppressi, almeno per una notevole percentuale, in quanto vaccinati non per convinzione, ma *oborto collo*, e quindi lesi in un proprio diritto fondamentale primario per riacquisire diritti umani sottratti e poi così riassegnati, per il solo fatto di avere accettato un ricatto, per convenienza, o per necessità di vita.

Siamo quindi a vera e propria persecuzione di un gruppo sociale, anche data l’insussistenza di ragioni scientifiche a fondamento del differente trattamento, sicché la lesione del principio di eguaglianza non ha fondamento nella necessità di trattare in modo diverso situazioni diverse, anche considerato che la situazione “diversa” è data dall’esercizio di quello che per molti è tuttora un diritto, quello di non vaccinarsi; anzi, ormai, *il principio di eguaglianza di fronte alla legge e di non discriminazione trova fondamento addirittura a un livello gerarchicamente superiore* rispetto all’art. 3 Cost. (artt. 20 e 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea* 2000/C364/01), con l’ulteriore conseguenza che il principio di eguaglianza e di non discriminazione *prevale* sugli artt. 16 e 32, ritualmente e poco perspicuamente invocati dal governo, ma soprattutto con la conseguenza che *le norme in contrasto con i principi di eguaglianza e di non discriminazione debbono essere immediatamente disapplicate da codesto ecc.mo Tribunale*, stante il primato del diritto eurounitario su quello interno, *senza nemmeno bisogno di elevare la questione di costituzionalità*, meccanismo che ormai diviene recessivo e residuale nella nostra materia, in cui l’istituto della disapplicazione diviene pervasivo.

Siamo quindi di fronte a una persecuzione quotidianamente rinforzata dal linciaggio della stampa e delle dichiarazioni degli uomini di governo nei confronti del gruppo sociale discriminato, tanto più che non si tratta di misure precauzionali, di quarantena nei confronti degli infetti, ma di una vera e propria persecuzione nei confronti di una categoria che, *in sé*, non v'è nessuna ragione di considerare infetta o pericolosa, ossia quella dei semplici non vaccinati, senza alcuna considerazione per lo stile di vita che possano condurre, le precauzioni che possano impiegare, i tamponi di controllo che possano effettuare, tutti in massa indotti a un vaccino, che, pur quando non sia “obbligatorio”, viene però surrettiziamente imposto, senza alcuna considerazione, poi, delle necessità di precauzione legate alla salute individuale, dato che chi richiede l'esenzione viene subito investito dallo stigma morale dello stesso apparato sanitario, tanto più che ***l'esenzione è ammessa solo sulla base di quanto consentito da una circolare ministeriale, quindi in lesione del principio di libera scienza e coscienza del medico*** (cfr. art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che ha introdotto l'art. 4-quater del decreto-legge n. 44/2021, c. 2), già riaffermato da codesto ecc.mo Tribunale, Sez. Terza Quater, con riferimento alla questione delle cure domiciliari con sentenza 15 gennaio 2022 n. 6949.

Sicché pur quando il vaccino sia obbligatorio, come per gli ultracinquantenni, attraverso la famosa sanzione dei “cento euro”, l'autentica sanzione non consiste poi davvero in tale “multa”, ma nella perdita dei diritti che si accompagna alla condizione di non vaccinato, nonché alla necessità di subire quotidianamente lo *stalking* e il bullismo degli esponenti del governo e dei mass-media, i quali poi gridano al fatto che cento euro sarebbe poca cosa! Come se si trattasse davvero solo di quello.

Il tutto in un clima politico, sociale e giuridico più generale, in cui tali provvedimenti si sono venuti a inserire, clima molto pericoloso, da parte delle forze di governo e istituzionali, le quali hanno instaurato, attraverso dichiarazioni pubbliche degli esponenti più importanti, un ambiente di aperto odio e discriminazione nei confronti dei cittadini che hanno effettuato la scelta di non vaccinarsi, a lungo legittima e tuttora legittima per molti; e tutte queste condotte da parte di esponenti del governo e delle istituzioni vanno indicati come fatti illeciti ex art 2043 c.c., lesivi della dignità e dell'onore di cittadini, i quali, ***non essendo obbligatorio vaccinarsi, non vaccinandosi non stanno facendo altro che esercitare un proprio diritto sancito dalla legge***; e tuttavia non passa giorno senza che la classe di governo e i mass-media a esso vicini non insultino i cittadini non vaccinati, additandoli al pubblico ludibrio con la discriminatoria denominazione di “No Vax”, quando si tratta semplicemente di persone che esercitano una scelta in coscienza sulla base, semmai, di una valutazione in ossequio con il principio di precauzione, stante il carattere oltremodo controverso di questi vaccini.

La stessa normativa adottata è improntata a questo principio di discriminazione e, via via, sempre di più di vera e propria persecuzione, dando vita il governo nei fatti, attraverso i suoi provvedimenti, a

due ordinamenti giuridici paralleli, come si diceva, uno per vaccinati, uno per non vaccinati, con privazione a questi ultimi di vari diritti umani, diritti fondamentali, diritti costituzionali, giungendo addirittura a limitare la loro capacità giuridica e di agire, ad esempio vietando la stipulazione di determinati contratti, o sospendendo i contratti in essere come i contratti di lavoro. Ora, limitare la capacità giuridica è tra le più gravi violazioni della dignità umana che si possano concepire, dato che essa fu limitata solo ai tempi del fascismo per ragioni di razza, com'è noto (testo previgente art. 1 c.c.). E la libertà personale viene lesa, non solo in quanto viene vietato l'accesso a servizi minimali (ad esempio il trasporto pubblico), ma perché il fine di ciò è indurre a un'invasione di autorità (dissimulata) sul corpo, ossia indurre a una vaccinazione controvoledia, il che comporta addirittura lesione dell'habeas corpus, quindi anche della libertà personale nell'accezione più ristretta, dato che poi di fatto si ora giunti al cosiddetto "lockdown per i non vaccinati", il che comporta continue lesioni nella loro vita privata, limitazioni, oltre che alla capacità di agire, alla circolazione, per poi essere soggetti a continui controlli di polizia, stante le direttive del ministero degli interni al riguardo, con conseguente massiccia mobilitazione sul territorio delle forze dell'ordine.

Oppure venendosi a vietare le manifestazioni pubbliche del pensiero, come è avvenuto con la direttiva della ministra degli interni Lamorgese, con riferimento ai soli cosiddetti "No Vax", come se i cittadini italiani potessero essere discriminati in titolari del diritto di manifestazione e privati del diritto di manifestazione in nome del loro essere "No Vax" o "Sì Vax", distinzione che certo non consente disparità di trattamento da tale punto di vista.

Ebbene, già da quando il vaccino non era obbligatorio per alcuno, si è assistito a questo assoggettamento a continuo e vero e proprio *stalking* e *mobbing*, anche con l'ausilio della stampa e delle televisioni controllate (la neo-direttrice del TG1 della RAI, ossia il telegiornale più importante d'Italia, la cui direzione è di nomina politica, ha dichiarato alla "Repubblica" in data 4 dicembre 2021 che non avrebbe mai dato voce ai "No Vax", il che significa semplicemente che non avrebbe mai dato voce ai non allineati al governo).

La condizione del non vaccinato viene quindi assoggetta a una serie di elementi persecutori, tali per cui la libertà di non vaccinarsi, pur quando resti in astratto, occorre vaccinarsi in concreto se si vuole svolgere una vita appena umana, pur quando non si è per nulla infetti e dotati di tampone negativo, creando un privilegio a favore dei vaccinati che è del tutto ingiustificato sul piano scientifico, dato che il non vaccinato con tampone negativo ha meno possibilità di infettare gli altri di un vaccinato privo di tampone, dato che, come è unanimemente riconosciuto dalla comunità scientifica, gli attuali vaccini non hanno davvero efficacia immunizzante: e di questo abbiamo evidenze quotidiane nella

vita di ognuno di noi.

Quindi quello *stalking* e quel *mobbing*, oltre a essere in sé inaccettabili in quanto lesivi della dignità umana, non sono nemmeno in grado di accampare un qualche fondamento scientifico. Addirittura, la stampa non ha timore di scrivere titoli del tipo “Adottate misure contro i No Vax”, legittimando presso l’opinione pubblica la lettura per la quale sarebbe cosa “normale” che siano approvate normative differenziate per “gruppo sociale”, con restrizioni indirizzate esclusivamente nei confronti di uno di essi.

Si badi che, allorché provengano da uomini di governo, e quindi da capi di apparati di amministrazione, siffatte prese di posizione rappresentano, oltre che atti e fatti illeciti, altresì “comportamenti” impugnabili ai nostri fini, in quanto connessi all’adozione degli atti qui censurati, ai sensi dell’art. 7, c. 1, del codice del processo amministrativo.

Per cui ci troviamo di fronte a un’alimentata e scientificamente infondata “presunzione di pericolosità” per il non vaccinato, trattato da “untore” manzoniano, in assenza di alcuna plausibile ragione scientifica a sostegno di un tale giudizio, presunzione di pericolosità estesa a una classe intera di persone, i non vaccinati. Si viene quindi violare, attraverso una continua pressione psicologica determinata dalle scelte normative e dal loro affidamento a un sistema di propaganda attraverso i mass-media, che trasforma quella pressione psicologica non in una consueta pressione normativa, ma in una vera e propria *tortura* psicologica, “bullismo di Stato” appunto, che si esprime in forme anzitutto verbali, prima ancora di materializzarsi in norme di legge: in data 5 settembre 2021, leggiamo da Tempo.it:

“Ha scelto l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Pavia, domenica 5 settembre, il presidente Sergio Mattarella per lanciare un duro monito sui vaccini. ‘Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione perché quell’invocazione equivale a ‘mettere al rischio la salute altrui’, ha detto il capo dello Stato”.

26 ottobre 2021, su Fanpage.it: *“Mattarella bacchetta i No Vax: “Insensate teorie contro la scienza non possono prevalere”. “Il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che in una fase di ripartenza post Covid non possono prendere il sopravvento le istanze dei violenti No Green Pass e No Vax: “Non possono prevalere i pochi che vogliono, rumorosamente, imporre le loro teorie antiscientifiche, che danno sfogo, talvolta, ad una violenza insensata”.*

Su Open.it, 9 novembre 2021: *“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al congresso dell’Anci, ha puntato il dito contro i No vax e i No Green pass che, in queste settimane, sono scesi in piazza per dire no alla certificazione anti-Covid soprattutto sul*

luogo di lavoro. «In queste ultime settimane manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far passare come libera manifestazione del pensiero l'attacco recato al libero svolgersi delle attività. Accanto alle criticità per l'ordine pubblico, sovente con l'ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anti-Covid, hanno provocato un pericoloso incremento del contagio».

Quindi, nonostante in Italia non vigesse alcun obbligo vaccinale sul Covid, e tuttora non esiste per molti, il Presidente della Repubblica ha abbandonato la posizione di garante *super partes*, e ha affermato che, nonostante la legge garantisca il diritto di non vaccinarsi, **“non si deve invocare la libertà per non vaccinarsi”** (5 settembre 2021), chi non intende vaccinarsi è **“antiscientifico”** (26 ottobre 2021, eppure lo Stato lasciava la libertà di non vaccinarsi, quindi è **“antiscientifico”** anche il legislatore), e accusa i manifestanti **“no vax”** di avere **“provocato un pericoloso incremento del contagio”** (9 novembre 2021), affermazione del tutto priva di alcuna prova di carattere scientifico, non esistendo dimostrazione del fatto che le manifestazioni contro il green pass avessero incrementato i contagi, più delle decine di altre manifestazioni di altro segno, però gradite o non gradite alle forze di governo, come quella sul DDL Zan o quelle sindacali. Secondo Mattarella vaccinarsi è un **“dovere morale”**, come se esercitare un diritto previsto dalla legge potesse essere **“immorale”**, e **come se lo Stato di diritto potesse imporre doveri morali ulteriori rispetto agli obblighi di legge.**

Al **“Linkontro Nielsen IQ 2021”**, Venezia, 10 /9/2021, il Ministro Brunetta si è espresso in questo modo crudele:

*“Green pass per tutti, lavoro pubblico, lavoro privato, servizi pubblici, servizi privati. Vi spiego il modellino comportamentale. Più crescono i vaccini, più crescono i dubbi sui vaccini. Vaccinarsi o non vaccinarsi è un equilibrio dinamico tra costi e benefici. Se la stragrande maggioranza degli umani si vaccina è chiaro che il rischio diminuisce, e quindi il costo diventa alto e quindi non mi vaccino. L'alta propensione alla vaccinazione fa aumentare uno zoccolo di opportunisti. Adesso qual è il gioco da fare? Aumentare agli opportunisti il costo della non vaccinazione. Come glielo aumenti? Qual è la logica geniale del green pass? Ti fai il tampone. I tamponi sono un costo psichico, mettere il **“Cotton fioc”** lungo fino al cervello, è un costo monetario, 50-60 euro, più un costo organizzativo, quindi gli aumenti il costo. Aumentando il costo diminuisce lo zoccolo. Quindi il green pass ha questo obiettivo, di schiacciare l'opportunisti ai minimi livelli di non influenza sulla velocità di circolazione del virus”.*

Quindi, secondo il ministro, un cittadino che stia esercitando i suoi legittimi diritti è un **“opportunistista... da schiacciare”**, forse intendeva un “verme da schiacciare”, o un “non ariano da schiacciare”. Affermazioni confessorie della *ratio* sottesa al green pass, di cui nessuno ormai asserisce più trattarsi di misura di sanità pubblica in quanto tale, trattandosi di mero strumento di induzione coattiva alla vaccinazione, si accompagni o non si accompagni siffatta “induzione” all’obbligo vaccinale.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa in data 22 luglio 2021, a un giornalista che gli chiedeva se il Green Pass rappresentasse un incentivo a vaccinarsi, ha risposto:

“Due cose: l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui o lei muore. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo”.

Quindi si offendono i non vaccinati, si dice che moriranno tutti e faranno morire gli altri, i quali però, essendo vaccinati, dovrebbero essere immuni, ma a quanto pare questi vaccini non fanno questo miracolo; il fatto è che al contempo si manipola l’opinione pubblica, inducendola a credere erroneamente che, oggi, questi vaccini comportino immunizzazione, il che pacificamente non è; però sono i non vaccinati in quanto tali a provocare la strage, nonostante che la legge consentisse e in buona parte consenta ancora ai cittadini di non vaccinarsi, il che però non impedisce loro di venire quotidianamente insultati e molestati dalle più alte cariche dello Stato.

Il 24 novembre Mario Draghi dichiara in conferenza stampa:

“Speriamo che la pandemia si evolva in maniera tale che il prossimo Natale sia normale per tutti. [...] Bisogna che anche coloro che da oggi saranno oggetto di restrizioni [...] possano tornare a essere parte della società con tutti noi”, e **“per i vaccinati sarà un Natale normale”**.

Dal che si ricava: a) il presidente del consiglio **ha ammesso di avere adottato norme discriminatorie e persecutorie nei confronti di un gruppo sociale**, parlando di **“coloro** che da oggi saranno oggetto di restrizioni”; b) costoro, nonostante stessero esercitando il diritto di legge di non vaccinarsi, non sarebbero attualmente **“parte della società come tutti noi”** e per loro Natale non sarà “normale” come per i vaccinati.

Quindi si ammette esplicitamente la persecuzione, non solo con le parole, che già è grave, in quanto si tratta di parole costitutive di fatti illeciti, ma anche con limitazioni normative indirizzate a un determinato gruppo sociale, con limitazioni alla vita civile più elementare, ma anche politica, sociale, economica -i limiti posti addirittura al diritto al lavoro- e culturale del paese e creare

deliberatamente delle condizioni che impediscono il pieno sviluppo del gruppo considerato, in particolare col privare i membri del gruppo delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, in specie del diritto al lavoro, che è quello che risulta direttamente colpito dal Decreto-Legge 127/2021, del diritto all'insegnamento, all'istruzione, del diritto alla libertà di opinione e di espressione e del diritto alla libertà di riunione e di associazione politiche, lesi ad esempio dalla direttiva della ministra Lamorgese che vieta le sole manifestazioni di cittadini bollati in un atto ufficiale come “No Vax”, peraltro estendendo la minaccia di limitazioni ad altri gruppi, per cui la limitazione dei diritti dei non vaccinati diviene prodromica alla limitazione dei diritti costituzionali di tutti, ***e infatti viene invocato l'art. 2 del TULPS***, norma già dichiarata incostituzionale due volte, o comunque oggetto di sentenza interpretativa di rigetto, che però viene ignorata, e così la norma risalta sempre fuori intonsa al momento opportuno.

Per comprendere l'ormai esplicito intento discriminatorio e persecutorio del governo, è sufficiente poi volgere lo sguardo al vergognoso manifesto dell'Ufficio del Commissario per l'emergenza Covid-19 – Campagna Vaccinazione 2021”, pubblicato e diffuso in vista del Natale 2021, in cui si vede raffigurata una famiglia festante e serena, sopra la scritta **“A Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati”**, in cui quell'intento è dichiarato con impudenza addirittura razzista.

Buon ultimo, il sottosegretario dott. Pierpaolo Sileri, lo stesso che in una trasmissione televisiva condotta dalla nota Mara Venier aveva dichiarato che, avendo 49 anni, **“per fortuna”**, **da sottosegretario alla salute**, che oltretutto è un medico, e non da *quisque de populo*, non era tenuto ad aderire alla campagna vaccinale della Regione Lazio, il che mostra quanto egli creda a questi vaccini -sia pure con *voce dal sen fuggita*- oggi dichiara, come riporta l'ANSA del 26 gennaio 2022: “Per tutelare gli italiani, vi renderemo la vita difficile (ossia ai “no vax”): chi non si vaccina è pericoloso”.

Dal che si ricava che compito di un governo non è di risolvere i problemi, ma di rendere la vita difficile, non ai criminali, ma a milioni di cittadini, i quali nutrano legittimi dubbi su questi vaccini o farmaci che siano, non sui vaccini in assoluto, e per questo respingono come diffamatoria l'etichetta di “No vax”: ciò ha carattere chiaramente ultroneo e persecutorio, e costituisce atto illecito, illegittimo, e fonte di invalidazione, nel momento in cui si viene a inserire in un procedimento o procedimento di procedimenti amministrativi e legislativi: il che è evidente, perché, se, **all'atto in cui un presidente del consiglio, un consiglio dei ministri o un ministro adottano un provvedimento legislativo o amministrativo, dichiarano esplicitamente il loro intento discriminatorio e persecutorio, quel provvedimento legislativo o amministrativo va considerato atto illecito o comunque invalido e illegittimo, né varrebbe un ipotetico principio di irrilevanza dei motivi, nel momento stesso in cui quei motivi vengono esplicitati**, e quindi da “motivi” assurgono a

“motivazione”, o appunto quantomeno quale “comportamento” giuridicamente concludente, significativo e rilevante, e quindi in questa sede impugnabile.

Il nostro Paese si trova da tempo in una situazione di mostruosità giuridica, dal latino *monstrum*, in una forma sconosciuta agli stessi totalitarismi del passato, ossia che **si proclama una libertà per al contempo negarla in altra forma**, dato che all’esercizio della libertà, fino a ieri e ancora oggi per molti, di non vaccinarsi corrisponde il ricevere il marchio di pubblica infamia, che integra d’altra parte **un’ipotesi di trattamento inumano e degradante**, nonché il subire una serie di restrizioni, consistenti nella privazione crescente dei più elementari diritti civili e della stessa ***giuridica capacità di agire e della libertà personale***, precludendo l’accesso a una crescente quantità di servizi, precludendo una serie crescente di azioni, che si esprimono nel divieto di contrattare in una serie di ambiti, in completa assenza dell’allegazione di ragioni scientificamente fondate a proposito del fatto che tali limitazioni, contrastanti con il principio di proporzionalità che inerisce il principio di precauzione, sarebbero poi **davvero funzionali** a sconfiggere la pandemia, dato che conteeze scientifiche al riguardo non sono mai state fornite, né mai fornite davvero nemmeno con riferimento all’ormai storico *lockdown*. In effetti, in termini costituzionali il divieto di contrattare è lesione di libertà personale e non mero limite alla circolazione (sul tema della libertà di circolazione cfr. *infra*).

Il punto è che, ancora oggi, tranne che per alcune categorie, e fino alla recentissima introduzione dell’obbligo -ancora da convertirsi in legge- per gli ultra-cinquantenni, ***non vaccinarsi è un diritto soggettivo assoluto***, con la conseguenza che non possono validamente ricondursi all’esercizio di un diritto soggettivo assoluto e incondizionato conseguenze pregiudizievoli di sorta, giacché qui non ci troviamo innanzi a un mero limite intrinseco posto all’esercizio di un diritto, ma in pratica a **una sanzione correlata all’esercizio di un diritto (soggettivo assoluto), il che rappresenta un monstrum giuridico**, posto che, una volta recepita la qualificazione quale diritto soggettivo di libertà il “non vaccinarsi”, il suo esercizio lo pone al riparo dall’accadere di conseguenze negative giuridiche di sorta, pena la più radicale delle contraddizioni.

Ci viene detto che, pure in presenza di green pass o di green pass rafforzato si continua a rimanere “liberi” di non vaccinarsi, quando in filosofia giuridica analitica “libertà” significa assenza di coazione o di conseguenze altrimenti restrittive, laddove qui al libero esercizio del diritto teorico corrispondono assurdamente infinite e gravi conseguenze negative, formali e materiali, per cui i tuoi diritti fondamentali e umani ti vengono, prima revocati, e poi “restituiti”, se cedi al ricatto del vaccinarsi, pur contro la tua autentica volontà, come quando la propaganda diffonde affermazione come “vaccinati, e sari libero!”, **tanto più gravi quando rivolte ai minori**, come se uno non dovesse essere già “libero” di per sé, nel senso di potere godere incondizionatamente dei propri diritti

fondamentali, senza dovere adempiere a una tale “prestazione”; il che può essere configurato tecnicamente in vari modi, dall’estorsione, alla violenza morale civilistica, al ricatto morale del produttore cinematografico che dice all’attrice che è “libera” di non praticare sesso con lui, ma che se non lo pratica non lavorerà, e gli esempi potrebbero continuare, nessuno commendevole; in ogni caso, si tratta di una qualche forma di illecito atipico, comunque denominabile, riconducibile all’art. 2043 c.c., il che rileva ormai anche in sede di giudizio amministrativo, anche a fronte dell’esercizio invalido della potestà.

Questo a livello normativo, ma come si è detto anche al livello di una più generalizzata intimidazione sociale. E così, ancora il 20 dicembre 2021, il Presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato:

«La prima difesa dal virus è stata **la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina.** Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata adesione **a quanto indicato nelle varie fasi dell'emergenza dai responsabili,** ai diversi livelli. **Le poche eccezioni** – alle quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico – **non scalfiscono in alcun modo l'esemplare condotta della quasi totalità degli italiani**».

In pratica il Presidente Mattarella sta dividendo i cittadini italiani in due classi, quelli con fiducia verso la scienza, che si sono vaccinati, e che hanno seguito le “indicazioni” delle istituzioni; quelli che fanno eccezione -e di cui i media nemmeno dovrebbero parlare-, che non hanno fiducia nella scienza e non si vaccinano; però costoro stavano esercitando un diritto garantito loro dalla legge, e tuttavia il Presidente ha ritenuto di additarli al pubblico disprezzo per il fatto che esercitassero un loro diritto di legge, distinguendosi dalla “maggioranza” -come se non fosse il *proprium* della democrazia liberale il potersi distinguere dalla maggioranza- **senza seguire non è chiaro quali “indicazioni”, diverse da quanto previsto dalla legge,** provenienti dalle “istituzioni”, non si sa quali e in quale modo formale.

Non ci si deve sorprendere se siamo costretti a sottoporre a critica il Presidente della Repubblica, dato che, nel momento in cui Egli scende nell’arena politica, schierandosi, sia pure con le migliori intenzioni soggettive, accetta di correre il rischio di essere criticato come qualsiasi altro esponente politico, e purtroppo nella critica è ricompreso il fatto di indicare che tali condotte rappresentano illeciti. La discriminazione persecutoria nei confronti dei non vaccinati in Italia è tanto più evidente in una situazione in cui, acclarato che anche il vaccinato è suscettibile di infettarsi, al vaccinato viene rilasciato un lasciapassare prolungato nel tempo, mentre il non vaccinato viene ora penalizzato anche se in grado di esibire un tampone, attestante la propria non infettività; fermo restando che, posto che il tampone ha una validità di 48 ore, egli viene costretto a tale invasiva, ed economicamente costosa

-deliberatamente lasciata tale-, attività in modo continuativo per svolgere le attività più elementari della vita; e ora, con il “green pass rafforzato”, nemmeno tutte, dato che azioni elementari come sedersi al ristorante o prendere l’autobus, e da ultimo anche prendere il caffè al bar, andare alla posta, in banca e tutto quello che si è già resocontato, sono riservate ai vaccinati, mentre al non vaccinato non basta nemmeno il tampone negativo, il che è del tutto irrazionale e lesivo del principio di proporzionalità, tanto più in una situazione, a sua volta irrazionale, per la quale all’interno non basta il tampone, in quanto insufficiente nel fornire garanzie di immunità, e si chiede il vaccino, mentre a chi viene dal resto d’Europa si dice che non basta il vaccino, in quanto insufficiente nel fornire garanzie di immunità, e si chiede il tampone (ordinanza del Ministro della salute Roberto Speranza in data 14 dicembre 2021), *con ciò contraddicendo quanto appena stabilito, in ordine alla superiorità dell’essere vaccinato rispetto alla mera pratica del tampone*, una volta acquisito che nemmeno l’essere vaccinato è garanzia di immunità.

E quindi siamo all’abbandono di ogni ragionevolezza, per la quale si vuole il vaccino, perché il tampone sarebbe insufficiente, e poi però anche si pretende il tampone, perché il vaccino sarebbe insufficiente: tale circolarità è dimostrazione della confusione mentale, che innerva la normativa tutta, la quale non è in grado di passare il benché minimo vaglio di sensatezza da alcun punto di vista che abbia rilevanza giuridica.

Ora, il fatto che si sia di fronte a una vera e propria persecuzione di un gruppo sociale è stato esplicitato nella *ratio* dal presidente francese Macron, il quale ha trovato agio di potersi esprimere in questi termini, riguardo al suo Paese: “Con i non vaccinati, ho tanta voglia di rompere le scatole. E quindi continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia”. Così il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato, in un’intervista a *Le Parisien*, del piano che il governo sta attuando per contrastare la diffusione della variante Omicron di Covid-19 nel Paese. “In democrazia - ha aggiunto - il nemico peggiore sono la menzogna e la stupidità. Sui non vaccinati facciamo pressione limitando loro, per quanto possibile, l’accesso alle attività della vita sociale” (Cfr. *Covid Francia, Macron: Voglio fare arrabbiare i no vax, è la mia strategia*, in Sky Tg24, 5 gennaio 2022). Ebbene, questi tecnicamente si chiamano “crimini contro l’umanità”, ma occorre anche dire, a beneficio del popolo francese, che, nel silenzio della nostra stampa, il suo Parlamento ha ripetutamente bocciato, negli ultimi giorni, le iniziative del presidente Macron.

3. Invalidità del green pass rafforzato. Violazione del “Considerando” 36 del Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. Violazione della Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 2361 del 27 gennaio 2021.

Totale carenza di ragioni scientifiche a sostegno del green pass rafforzato con riferimento alla distinzione tra vaccinati e non vaccinati.

Il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, oltre a “prorogare” (o a “dichiarare”, cfr. infra) il cosiddetto “stato di emergenza”, introduce come detto nuove restrizioni, allargando l’impiego del super green pass, o green pass rafforzato, il che significa che la vaccinazione diventa *conditio sine qua non* per l’esercizio di una serie sempre più estesa di attività, anche le più banali, il tutto, oltre che platealmente illegale, in assenza della benché motivazione scientifica, al che non pone rimedio il rituale e stereotipato richiamo all’art. 32 Cost., richiamo sempre più vacuo in assenza di referenti precisi sul fronte della sanità pubblica. D’altra parte, in presenza di obbligo vaccinale già in sé sanzionato nell’inadempimento, la persistenza nell’ordinamento di ulteriori vicende vessatorie e persecutorie, ***che si accompagnano alla rituale sanzione prevista per un obbligo***, assume carattere persecutorio ed evidenzia una manifesta ***volontà di infierire***, di cui non si comprendono i fondamenti razionali, ma solo eventualmente quelli politici, salvo che poi, come si è già evidenziato, questo infierire va a colpire inopinatamente anche i non soggetti a obbligo vaccinale.

Con il “green pass rafforzato”, nemmeno il tampone è più sufficiente per l’esercizio di tutte quelle attività, il che non ha alcun senso logico, se il tampone rappresenta comunque una garanzia minimale di non infezione attuale -cosa che il vaccino, in questa situazione paradossale, non assicura-, sicché si viene a imporre il vaccino stesso come condizione per l’esercizio di diritti minimali, ***pur quando il vaccino non sia obbligatorio***, il che ci proietta davvero in una commedia dell’assurdo, che forse un giorno qualcuno sarà in grado di spiegare nelle effettive ragioni.

Il Governo propone come concessione onerosa ai cittadini l’esercizio da parte loro di diritti umani e fondamentali di rango costituzionale e super-costituzionale, i quali appartengono loro immediatamente e irrevocabilmente in forza della Costituzione e delle dichiarazioni internazionali dei diritti, che però vengono, ***prima abusivamente revocati, e poi nuovamente rilasciati, riconcessi graziosamente, ma in cambio del previo adempimento (estorto) di un onere gravoso***, ossia adottare i comportamenti che consentono di conseguire il green pass e ora il super green pass.

Il green pass e il green pass rafforzato comprimono, estinguendoli (secondo il linguaggio amministrativistico) e rendendoli **“diritti in attesa di espansione”** (Sandulli), quindi **“interessi legittimi”** nell’accezione tradizionale e non “diritti soggettivi” pieni, una grande quantità di diritti umani elementari, connessi alle esigenze minimali del vivere civile e umano, che vengono -violando le basi del costituzionalismo liberale e del principio dello stato di diritto- subordinati a un discrezionale lasciapassare ottriato dello Stato, per il solo caso in cui, anche contro la propria

autentica volontà, ci si inoculi: occorre qui sapere cogliere il salto di qualità, per il quale il diritto fondamentale viene, non più garantito a livello costituzionale come rigido, ma subordinato al lasciapassare discrezionale del governo, *trasformando la Costituzione* -con l'insieme dei diritti umani e fondamentali- da rigida a flessibile, per cui non vale più il principio liberale per il quale tutto è consentito, salvo che non sia vietato per valida ragione, ma vale il “nuovo” principio, per il quale tutto è vietato, salvo che non sia assentito dal governo per ragioni che ritiene valide per assentire, ad esempio l'essersi vaccinato coi vaccini però da esso stesso autorizzati, dato che trattamenti di tipo diverso non assumono valenza autorizzatoria, il che rappresenta discriminazione del tutto priva di fondamento scientifico, dato che il diritto positivo non può escludere alcuni rimedi medici a vantaggio di altri per mere ragioni di carattere politico.

Ora, se si viene a riconoscere che il governo goda di discrezionalità e flessibilità nell'amministrare i diritti umani e fondamentali, sulla base della proclamazione della superiorità, rispetto ai diritti umani e fondamentali, di un qualche “interesse pubblico” discrezionalmente individuato, sulla base di una qualche norma grimaldello cercata *ad hoc* nel testo costituzionale, questo “interesse pubblico” oggi viene individuato nella “salute”, ma un domani potrà essere individuato in una qualsiasi altra esigenza, che fosse ritenuta prevalente sui diritti umani dall'autorità di governo; e già si prospettano situazioni simili a proposito dell'”ambiente”, per cui il pretesto finisce con l'essere poi sempre la “salute”, come se l'art. 32 Cost. costituisse una norma larvata sullo stato di eccezione, cosa che non è mai stata sostenuta da alcun autore, se non *ad hoc* e *ad usum delphini* nell'ultimo anno.

In effetti, se il “diritto in attesa di espansione” del Sandulli ha senso con riferimento a determinate condotte amministrative (si pensi all'urbanistica), non ha alcun senso se riferito a diritti fondamentali, i quali si stagliano come preclusivi e primari in un ordinamento lessicografico, salvo ammettere che se ne possa determinare un bilanciamento, fermo restando che ciò deve avvenire su basi scientifiche e oggettive e non propagandistiche ad uso “televisivo”.

Ora, tutto quanto è avvenuto è intrinsecamente illegale ed eversivo, ma, nello specifico, osta con specifiche disposizioni di diritto internazionale ed eurounitarie.

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, **nella sua Risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021**, intitolata *Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations*, al punto 7.3.1 ha infatti previsto esplicitamente che è compito dei governi

“ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves”.

E al punto 7.3.2. “ensure that no one is discriminated against for not having been

vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated.

A sua volta, il “Considerando” 36 del **Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021** [su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19], ha stabilito che

“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”

così precisato a seguito di una rettifica della omissiva traduzione italiana, che ha determinato il verificarsi di una magra figura internazionale del nostro Paese, essendo stato tralasciato in un primo momento il riferimento alle persone che **“hanno scelto di non essere vaccinate”** (cfr. Rettifica in [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021](#)). Ne consegue che qualsiasi discriminazione al riguardo è nulla (*voidness*) e va immediatamente disapplicata.

Si noti che, in base all'art. 17, “Il presente regolamento è obbligatorio **in tutti i suoi elementi** e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, quindi ciò vale anche per il “Considerando 36”, il quale, comunque, in base ai principi è parte motiva e come tale innerva l'ermeneutica dell'intero testo regolamentare europeo.

Nell'attuale situazione, **non basta il tampone negativo, ma occorre essere vaccinati** (!), per la consumazione al tavolo, ma ora anche al bancone (!), in bar e ristoranti, per l'accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, in sale da concerto e in sale cinematografiche, in locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali, e per l'accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti, e per l'accesso a sale da ballo e discoteche, che anzi sono addirittura state chiuse temporaneamente, perché nemmeno il green pass rafforzato, appena introdotto basta più.

Discriminare tra tamponati e vaccinati non è munito di alcun fondamento scientifico, dato che anzi il tampone recente garantisce una maggiore sicurezza del non essere infetti, rispetto all'essere vaccinati con questi vaccini, ma ciò va disapplicato immediatamente, oltre che per le altre ragioni, in forza dei già richiamati artt. 20 e 21 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, e non solo censurato in forza dell'art. 3 Cost., dato che la differenziazione di trattamento non poggia su alcun

argomento valido dal punto di vista scientifico. D'altra parte, non ha nessun fondamento costituzionale la tesi volgare e "televisiva", ma abilmente riproposta dagli esponenti del governo, per la quale l'esercizio dei diritti fondamentali sarebbe subordinato alle esigenze di capienza del *welfare*, come dire che in un paese povero senza *welfare* l'esercizio dei diritti fondamentali sarebbe impossibile e sistematicamente precluso: semmai, va detto che il governo ha avuto due anni di tempo per adeguare, ove mai necessario, siffatto *welfare* sanitario, e non averlo fatto non diviene auto-alibi e auto-assoluzione per poterne trarre ragione di restrizione dei diritti dei cittadini, alimentando il governo all'infinito un'emergenza sulla base però dei suoi propri inadempimenti.

Ebbene, le ultime evidenze scientifiche mettono profondamente in discussione una tale *vulgata*, che poi è quella che sta alla base della narrazione persecutoria, di cui si è detto, per la quale i non vaccinati sarebbero gli untori e i propalatori del virus, in una situazione nella quale è invece ormai chiaro che non sussista chiara differenza tra vaccinati e non vaccinati da questo punto di vista -circostanza peraltro evidenziata da Anthony Fauci già molti mesi fa-, anzi, talora si ha l'impressione corroborata che le cose stiano nel senso esattamente opposto. Ad esempio, da tempo circolano -magari rimosse d'autorità dai poco indipendenti *social networks*- testimonianze di farmacisti (cfr. ad esempio Anna Mirabile, *Tutta la verità sui tamponi positivi. Un farmacista ci racconta cosa sta accadendo*, in *Nogreenpass.eu*, 26 gennaio 2022), operatori ai tamponi, i quali dichiarano che la percentuale di vaccinati che risultano positivi ai *test* è molto elevata, addirittura più elevata di quella dei non vaccinati, stante il combinato disposto della modesta durata della copertura vaccinale, dell'inadeguatezza degli attuali vaccini nei confronti della variante Omicron e del, come si vedrà, indebolimento del sistema immunitario, che da molte autorevoli, e anche ufficiali, parti si sostiene essere esito dell'assunzione ripetuta delle dosi vaccinali.

Tant'è vero che una rivista scientifica autorevole come "Lancet" si è espressa in questi termini sulla questione della discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, tanto con riferimento a strumenti come il green pass, quanto con riferimento alla sensatezza di una vaccinazione resa obbligatoria in una situazione come l'attuale: "...l'impatto della vaccinazione sulla trasmissibilità di SARS-CoV-2 deve essere chiarito. Uno studio di coorte prospettico nel Regno Unito di Anika Singanayagam e colleghi per quanto riguarda la trasmissione comunitaria di SARS-CoV-2 tra individui non vaccinati e vaccinati fornisce informazioni importanti che devono essere prese in considerazione nella rivalutazione delle politiche di vaccinazione. Questo studio ha mostrato che l'impatto della vaccinazione sulla trasmissione nella comunità delle varianti circolanti di SARS-CoV-2 non sembrava essere significativamente diverso dall'impatto tra le persone non vaccinate. La logica scientifica per la vaccinazione obbligatoria negli Stati Uniti si basa sulla premessa che la vaccinazione impedisce la trasmissione ad altri, provocando una "pandemia dei non vaccinati".

Tuttavia, la dimostrazione di infezioni rivoluzionarie da COVID-19 tra gli operatori sanitari (HCW) completamente vaccinati in Israele, che a loro volta possono trasmettere questa infezione ai loro pazienti, richiede una rivalutazione delle politiche di vaccinazione obbligatoria che portano al licenziamento del personale sanitario non vaccinato negli Stati Uniti. In effetti, vi sono prove crescenti che i titoli virali di picco nelle vie aeree superiori dei polmoni e il virus coltivabile siano **simili negli individui vaccinati e non vaccinati.** Una recente indagine dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie su un focolaio di COVID-19 in una prigione del Texas ha mostrato la uguale presenza di virus infettivi nel rinofaringe di individui vaccinati e non vaccinati. Allo stesso modo, i ricercatori in California non hanno osservato differenze importanti tra individui vaccinati e non vaccinati in termini di carica virale SARS-CoV-2 nel rinofaringe, anche in quelli con comprovata infezione asintomatica” (***Transmissibility of SARS-CoV-2 among fully vaccinated individuals***, in Lancet, vol. 22, January 2022).

Sulla base di considerazioni analoghe, Israele, che com'è noto è stata all'avanguardia nella politica di vaccinazione, si appresta ad abolire il green pass entro i prossimi giorni. Si legge infatti sul sito internet dell'Ansa in data 24 gennaio 2022, sotto il titolo **“Israele cancella il green pass: con Omicron si ammalano anche i vaccinati”**. “La notizia era già stata diffusa dall'autorevole quotidiano Jerusalem post che la settimana scorsa il pensiero del Ministro delle Finanze dello Stato di Israele, Avigdor Liberman. Tramite un tweet spiegava che non c'era più alcuna "logica medica ed epidemiologica nel green pass", idea peraltro condivisa da “molti esperti” “Quello che c'è, invece, è un impatto diretto sull'economia, sul funzionamento quotidiano (del Paese) e un contributo significativo alla diffusione del panico tra i cittadini”, aveva precisato il ministro, il quale aveva già annunciato di essere impegnato “con tutte le parti per **eliminare il green pass e preservare una routine di vita normale per tutti**”. **Il numero di persone che contrae il virus nonostante il vaccino o la guarigione è salito alle stelle con la variante Omicron, e tale sistema dunque va cancellato.** Israele ancora una volta traccia la strada ai tempi della pandemia?”.

E da “Il Messaggero” del 27 gennaio apprendiamo questo titolo: **“Omicron, da oggi la Gran Bretagna abolisce green pass e mascherine. Spagna, niente certificato verde in locali”**.

Da noi, invece, unico Paese in Europa e in buona parte nel mondo, ci troviamo di fronte a norme che **espungono puramente e semplicemente il non vaccinato dal vivere civile, pur se in grado di allegare un tampone negativo** -tant'è che la stampa, già prima dell'introduzione dell'obbligo vaccinale, aveva battezzato ciò **“lockdown per non vaccinati”** (Corriere della Sera, 30 dicembre 2021)-, per cui siamo alla **discriminazione apertamente dichiarata**, il che è del tutto privo di valenza scientifica, in un contesto in cui è di fatto azzerata la distinzione pandemica tra vaccinato e non

vaccinato, di tal che l'esibizione del tampone negativo non può vedersi certo attribuire valore deteriore rispetto a un certificato di avvenuta vaccinazione, anzi, semmai, logica imporrebbe di ritenere l'esatto contrario, tant'è che in vari luoghi ormai lo si richiede anche al vaccinato.

In effetti, lo stesso giorno, viene diffuso un report della **UK Health Security Agency**, attraverso il quale **il governo del Regno Unito ammette che i vaccini hanno danneggiato il sistema immunitario naturale dei "vaccinati" con due dosi.** Una volta ricevuta la doppia dose di vaccino anticovid, **non si sarebbe mai più in grado di acquisire una piena immunità naturale contro le varianti di Covid,** e forse anche di qualsiasi virus.

Nel suo “rapporto di sorveglianza del vaccino COVID-19” della 42° settimana del 2021, l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha ammesso (pagina 23) che **“N antibody levels appear to be lower in individuals who acquire infection following 2 doses of vaccination”** (“**i livelli di anticorpi N sembrano essere più bassi nelle persone che acquisiscono l'infezione dopo due dosi di vaccinazione**”). Prosegue spiegando che **questo calo di anticorpi è praticamente permanente.**

Posto che i vaccini non fermano l'infezione o la trasmissione del virus (infatti, il rapporto mostra altrove che gli adulti vaccinati sono ora infettati a tassi molto più alti dei non vaccinati), si sta scoprendo che il vaccino interferisce con la capacità innata del corpo, a seguito dell'infezione, di produrre anticorpi contro non solo la proteina *spike* ma anche contro altri pezzi del virus. In particolare, le persone vaccinate non sembrano produrre anticorpi contro la proteina “*nucleocapside*”, cioè il “guscio” del virus, cosa che nelle persone non “vaccinate” contro il covid costituisce una parte cruciale della risposta dell'infezione.

A lungo termine, le persone che prendono il vaccino saranno molto più vulnerabili a qualsiasi mutazione nella proteina *spike* che potrebbe avere luogo, anche se tali persone sono già state infettate e guarite una o più volte. **I non vaccinati, nel frattempo, si procureranno un'immunità duratura (se non permanente) a tutti i ceppi del virus dopo esserne stati infettati naturalmente anche solo una volta.**

Inoltre, fa totalmente difetto nei decreti governativi la benché minima valutazione di quali **rigorose ragioni scientifiche** -sempre assenti nei provvedimenti in questione- **inducano a ritenere tuttora insufficiente la copertura vaccinale conseguita,** considerato che, nel momento in cui scriviamo, risultano completamente vaccinate già circa 47 milioni di persone, vale a dire circa il **78%** della popolazione (considerato che sono esclusi i minori pre-adolescenti), ossia un numero superiore a quello di altri paesi, i quali non sentono alcun bisogno, al contrario del nostro, di “fare la guerra” ai non vaccinati, concentrandosi al contrario in una lotta al virus percorsa con altri mezzi, pur adottando alcuni provvedimenti ritenuti necessari, mentre **l'Italia è l'unica in Europa a costringere davvero**

alla vaccinazione, con obblighi e coazioni formali e informali. Non viene reso noto, infatti, quale percentuale di vaccinati sarà mai ritenuta sufficiente dal governo per interrompere la sua azione di distruzione dell'ordinamento giuridico, allo stesso modo di come non viene mai chiarito quali obiettivi occorra mai conseguire perché si interrompa l'illecita prassi delle proroghe continue dello stato di emergenza, sicché il governo si riserva arbitrio su ogni possibile tavolo, il che già di per sé rappresenta illegalità e illecito costituzionale. L'obiettivo di una vaccinazione totalitaria, oltre che irragionevole e non necessario, viene del resto anche a sottrarre il necessario gruppo di controllo dei non vaccinati residui, che consente di verificare davvero efficacia e innocuità dei vaccini nel corso della sperimentazione tuttora in corso.

All'opposto, dal Sud Africa, dove pare la variante Omicron si sia materializzata, arrivano notizie di tutt'altro segno:

“Altro che tsunami Omicron, la pandemia è solo di isteria (*lanuovabq.it*, 24 dicembre 2021) *Il professor Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, diffonde i primi dati epidemiologici su Omicron che delineano un quadro clinico molto meno preoccupante: letalità e rischio ospedalizzazioni ridotto, meno polmoniti, ma tracheiti e faringiti. E per l'Oms non si può andare avanti a booster di dosi. Una “isteria collettiva”, conseguenza di un'abile regia che ha costruito un mostro immaginario e mediatico. Una ondata pandemica si sta abbattendo sull'Italia e sull'Europa: si tratta di una ondata di “isteria collettiva”.*

Ad affermarlo è un eminente virologo, uno che non frequenta i talkshow e non stona orrendamente davanti ai microfoni, ma fa ricerca scientifica. Si tratta del professor Guido Silvestri, docente alla *Emory University* di Atlanta, che ha espresso il suo giudizio sulla variante *Omicron*, quella con cui i governi e i loro media stanno utilizzando per seminare ancora una volta il terrore. **Lo scienziato ha accuratamente analizzato i dati epidemiologici sulla omicron** che ha commentato in un post su Facebook «nella speranza – afferma - di poter dare un contributo, magari anche molto modesto perché il mio Paese esca da questa ondata di isteria collettiva che sembra averlo preso in queste ultime settimane». Su *omicron* – dice Silvestri - è necessario recuperare una discussione seria, pacata, pragmatica e basata sui fatti. E quali sono i fatti?

Il virologo li illustra con chiarezza: in primo luogo **la letalità calcolata di Covid-Omicron** cioè il rapporto tra numero dei casi osservati e numero dei decessi, **è molto più bassa di quella delle varianti precedenti**. I dati provenienti dal Sudafrica, che ha avuto circa 400mila casi, parlano di una **letalità dello 0,26%** di letalità, ovvero **un decimo della letalità da Covid osservata fino ad ora**. Un dato che è sovrapponibile esattamente a quello dell'influenza stagionale paragonata al 2,5-4% delle ondate

precedenti.

Altro che “Tsunami Omicron”, come ci stanno raccontando i media *mainstream*! Sta arrivando in Europa una variante molto meno pericolosa del virus di Wuhan. Inoltre, Silvestri fa notare che **uno studio del National Institute for Communicable Diseases del governo sudafricano mostra che il rischio di ospedalizzazione nei pazienti che hanno contratto Omicron è il 20% di quello osservato nei pazienti che avevano contratto Delta.** Ovvero: **per cinque pazienti che finivano in ospedale per la variante Delta, per Omicron ce ne va uno solo.**

Nonostante lo studio utilizzi controlli storici (Delta è sparita dal Sudafrica adesso), l'analisi è stata fatta dopo aver corretto per età, sesso ed anamnesi positiva per aver contratto l'infezione in precedenza. Infine, il professor Silvestri cita **un ulteriore studio scientifico fatto presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Hong Kong, secondo cui la variante Omicron è più efficace nell'infettare le cellule delle alte vie respiratorie e dei bronchi, ma meno efficiente nell'infettare quelle del tessuto polmonare profondo.**

Questo studio potrebbe rappresentare la spiegazione della minore severità clinica osservata, in quanto la polmonite interstiziale con danno alveolare diffuso e conseguenti complicanze sistemiche è l'elemento centrale nella patogenesi del Covid severo. La *Omicron*, pertanto, è causa di faringite o di tracheite. E si capisce dal fatto che un Paese come il Sudafrica, con i suoi 60 milioni di abitanti, come l'Italia, ha poco più di 500 persone attualmente in terapia intensiva.

Infine, c'è un ultimo dato molto interessante, ed è quello della percentuale dei vaccinati. **L'Italia, con il suo 80%, viene indotta a tremare di paura di fronte ad Omicron. Il Sudafrica, dove solo il 26% della popolazione è vaccinato, affronta tranquillamente il problema.**

Una “isteria collettiva” dice dunque il professore di Atlanta, conseguenza di un'abile regia che ancora una volta ha costruito un mostro immaginario, mediatico. Ha nascosto ed alterato i dati epidemiologici, e infine non sa fare altro che riproporre la solita presunta soluzione: vaccinare ad oltranza. Terze dosi, addirittura quarte dosi”.

Dopo la pubblicazione di questo articolo, sono giunte dal Sud Africa nuove notizie sull'allentamento ulteriore di ogni restrizione. E intanto, in data 28 dicembre 2021, l'ANSA pubblica i risultati di uno studio con questo titolo: **“Omicron, gli anticorpi dei vaccinati meno attivi contro la variante”**.

Al contempo, dalla Germania arrivano i risultati di uno studio dell'Istituto Koch, il quale dimostra che oltre il 95% dei positivi alla variante Omicron hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, e solo il 5% risulta non vaccinato (cfr. Agata Iacono, *Game over super green pass. Istituto Koch: il 96% positivi Omicron in Germania sono vaccinati*, in *L'Antidiplomatico*, 30 dicembre 2021) e analoga

notizia arriva dalla Scozia, il che dimostra l'*inadeguatezza degli attuali vaccini a fronteggiare la variante Omicron, con tutte le sue nuove particolarità*, il che priva di alcun senso il fatto che essi siano resi oggi obbligatori.

La mistificazione operata dai mass-media consiste nel fatto di trattare un contagiato da variante Omicron come se si trattasse la stessa cosa rispetto ai contagiati dalle varianti precedenti, per cui si effettuano confronti puramente “numerici” che non sono espressivi di alcunché, fino a quando non sia stabilito un chiaro e preciso inquadramento scientifico della variante Omicron, *in nome della quale, allo stato, è totalmente escluso che si possa provvedere a ulteriori conculcazioni di diritti fondamentali dei cittadini.*

4. Impossibilità di disporre, nella specie, l'obbligo di vaccinazione sotto vari profili: illiceità della relativa previsione. Violazione della Risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, punto 7.3.1.

Violazione del principio di precauzione e di proporzionalità. Violazione dell'art. 9 CEDU. Violazione dell'art. 32 Cost. sotto vari profili alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di obbligo vaccinale. Violazione del Codice di Norimberga e dell'art. 16 della Convenzione di Oviedo. Eccesso di potere per omessa considerazione puntuale degli atti dell'EMA.

Violazione del Considerando 11, del Considerando 27 e dell'art. 28, comma 1, capo h, del Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014. Disapplicazione.

Violazione art. 1, 4 e 36 Cost.

Con il quadro scientifico attuale, così come appena descritto, non ha alcun fondamento una *policy* di vaccinazione obbligatoria perseguita oggi.

Pertanto, si è già evidenziato come l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, **nella sua Risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021**, intitolata *Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations*, al punto 7.3.1 abbia previsto esplicitamente che è compito dei governi “***ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves***”.

In altri termini, il Consiglio d'Europa puramente e semplicemente *dà per scontato* che i vaccini in questione non possano essere resi obbligatori, nonché che tutto l'apparato di “spinta gentile”, si fa per dire, messo in opera dal nostro governo per “indurre” le persone a vaccinarsi pur in assenza di

obbligo sia illegale, tant'è che si limita a prescrivere ai governi stessi di “assicurare che i cittadini ne siano informati”.

Ora, un atto del Consiglio d'Europa, che è l'organizzazione internazionale specificamente deputata nel nostro Continente alla salvaguardia e alla promozione dello Stato di diritto e dei diritti umani, va quantomeno collocato, per quanto riguarda la gerarchia delle fonti, nell'ambito delle norme interposte, e quindi superiore alla legge ordinaria -e *a fortiori* alla decretazione d'urgenza!- e comunque non può certo essere ignorato dal nostro governo, pena l'esporsi sul piano internazionale alla stregua di un'agenzia offensiva dei diritti umani e dello Stato di diritto.

Semmai è interessante, e decisivo ai nostri fini, sottolineare per quale ragione l'Assemblea del Consiglio d'Europa dia così per scontato che i vaccini Covid-19 non possano essere “*mandatory*”, quindi obbligatori: ossia che nella specie si tratta di vaccini *sperimentali* (a dispetto di tutta una campagna mass-mediatica volta a negarlo).

E invero, al punto 7 della delibera in questione può leggersi quanto segue:

“7. Scientists have done a remarkable job in record time. It is now for governments to act. The Assembly supports the vision of the Secretary-General of the United Nations that a Covid-19 vaccine must be a global public good. Immunisation must be available to everyone, everywhere. The Assembly thus urges member States and the European Union to:

7.1 with respect to the development of Covid-19 vaccines:

7.2 ensure high-quality trials that are sound and conducted in an ethical manner in accordance with the relevant provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164, Oviedo Convention) and its Additional Protocol concerning Biomedical Research (CETS No. 195), and which progressively include children, pregnant women and nursing mothers; (trials viene tradotto con “sperimentazioni”)

7.1.2 ensure that regulatory bodies in charge of assessing and authorising vaccines against Covid-19 are independent and protected from political pressure;

7.1.3. ensure that relevant minimum standards of safety, efficacy and quality of vaccines are upheld;

7.1.4. implement effective systems for monitoring the vaccines and their safety following their roll-out to the general population, also with a view to monitoring their long-term effects;

7.1.5. put in place independent vaccine compensation programmes to ensure compensation for

*undue damage and harm resulting from vaccination*¹

Conferma si trae dalla stessa lettura del sito dell'EMA, pagina aggiornata al novembre 2021, ove si ricava quanto segue con riferimento al vaccino prodotto dalla Pfizer: **“Può Comirnaty ridurre la trasmissione del virus da una persona a un'altra? L'impatto della vaccinazione con Comirnaty sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 tra la popolazione non è ancora noto. Non si conosce ancora fino a che punto i soggetti vaccinati possano ancora essere portatori del virus e in grado di diffonderlo. Quanto dura la protezione di Comirnaty? Al momento non si conosce la durata della protezione conferita da Comirnaty. Le persone vaccinate nell'ambito della sperimentazione clinica continueranno a essere monitorate per 2 anni per raccogliere maggiori informazioni sulla durata della protezione. Quali sono i rischi associati a Comirnaty?** Gli effetti indesiderati più comuni di Comirnaty sono stati solitamente lievi o moderati e si sono affievoliti entro pochi giorni dalla vaccinazione. Tra questi figuravano dolore e tumefazione nel sito di iniezione, stanchezza, cefalea, dolore muscolare e articolare, brividi, febbre e diarrea. Hanno riguardato più di 1 persona su 10. Arrossamento nel sito di iniezione, nausea e vomito si sono verificati in meno di 1 persona su 10. Prurito nel sito di iniezione, dolore nel braccio in cui il vaccino è stato iniettato, linfonodi ingrossati, difficoltà a dormire, sensazione di star poco bene, appetito ridotto, letargia (mancanza di energia), iperidrosi (sudorazione eccessiva), sudorazione notturna, astenia (debolezza) e reazioni allergiche (quali eruzione cutanea, sensazione di prurito, esantema pruriginoso e rapida comparsa di

¹ 7. Gli scienziati hanno svolto un lavoro straordinario in tempi record. Ora spetta ai governi agire. L'Assemblea sostiene la visione del Segretario Generale delle Nazioni Unite secondo cui un vaccino contro il Covid-19 deve essere un bene pubblico globale. L'immunizzazione deve essere disponibile per tutti, ovunque. L'Assemblea esorta quindi gli Stati membri e l'Unione Europea a:

7.1 rispetto allo sviluppo dei vaccini Covid-19:

7.1.1. garantire sperimentazioni di alta qualità, solide e condotte in modo etico in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano in relazione all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sulla Diritti umani e biomedicina (STE n. 164, Convenzione di Oviedo) e il suo Protocollo aggiuntivo sulla ricerca biomedica (STE n. 195), e che comprendono progressivamente bambini, donne incinte e madri che allattano;

7.1.2 garantire che gli organismi di regolamentazione preposti alla valutazione e all'autorizzazione dei vaccini contro il Covid-19 siano indipendenti e protetti dalle pressioni politiche;

7.1.3 garantire che gli standard minimi pertinenti di sicurezza, efficacia e qualità dei vaccini siano rispettati;

7.1.4 attuare efficaci sistemi di monitoraggio dei vaccini e della loro sicurezza a seguito della loro diffusione presso la popolazione generale, anche nell'ottica del monitoraggio dei loro effetti a lungo termine;

7.1.5 mettere in atto programmi di indennizzo vaccinale indipendenti per garantire il risarcimento di danni e danni indebiti risultanti dalla vaccinazione;

tumefazione sottocutanea) sono stati effetti indesiderati non comuni (hanno riguardato meno di 1 persona su 100). Debolezza nei muscoli di un lato del viso (*paralisi facciale periferica acuta*) si è verificata raramente, in *meno di 1 persona su 1 000*. Con Comirnaty è stato rilevato un numero molto limitato di casi di miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) e pericardite (infiammazione della membrana che circonda il cuore) nonché tumefazione generalizzata del braccio vaccinato e tumefazione del viso in persone alle quali sono state praticate iniezioni con filler dermici (sostanze morbide simili a gel iniettate sotto la pelle). Si è verificato anche un numero molto esiguo di casi di eritema multiforme (macchie rosse sulla pelle con un disco centrale rosso scuro e anelli rossi più chiari). Inoltre si sono verificate reazioni allergiche, compreso un numero molto esiguo di casi di reazioni allergiche gravi (anafilassi). Come per tutti i vaccini, Comirnaty deve essere somministrato sotto stretta supervisione medica e deve essere disponibile un trattamento medico adeguato”.

A sua volta, l’AIFA, con documento reso noto in data 29 dicembre 2021 (Riassunto Caratteristiche Prodotto), ha precisato che *“Per confermare l’efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l’osservatore. Dicembre 2023. Per confermare l’efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591007 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l’osservatore. Luglio 2024”* (pag. 68).

Nell’UE sono tre i regimi autorizzatori previsti dalla normativa europea (Reg. 726/2004, sulle procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, istitutiva dell’EMA, l’Agenzia Europea per i Medicinali; Reg. 507/2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano) e sono i seguenti: 1) Standard Marketing Authorization, che interviene alla fine del processo di sperimentazione del farmaco; 2) Exceptional Circumstances Authorization, relativi a casi particolari in cui è impossibile o non etica la raccolta di dati necessari per l’autorizzazione standard; 3) Conditional Marketing Authorization, autorizzazione condizionata che riguarda il caso del vaccino per il Covid 19.

In base al Reg. 507/2006: “Prima di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio in uno o più Stati membri, un medicinale per uso umano va in genere sottoposto a studi approfonditi volti a garantirne la sicurezza, l’elevata qualità e l’efficacia di impiego per la popolazione destinataria” (Considerando 1) e “nel caso di determinate categorie di medicinali, al fine di rispondere a necessità mediche insoddisfatte dei pazienti e nell’interesse della salute pubblica, può [...] risultare necessario

concedere autorizzazioni all'immissione in commercio basate su dati meno completi di quelli normalmente richiesti e subordinate ad obblighi specifici, di seguito «autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate» (Considerando 2)”. Questo significa che gli accertamenti tecnici su cui si basa l'autorizzazione condizionata sono basati su dati parziali, provvisori, inevitabilmente incompleti e implica che l'autorizzazione condizionata è concessa sulla base del fatto che è probabile che il soggetto che chiede l'autorizzazione sarà in grado di offrire i dati necessari dopo l'autorizzazione (“it is likely that the applicant will be able to provide comprehensive data post-authorisation”). Questo si intende per autorizzazione condizionata: la sua validità è subordinata alla condizione della costante produzione di dati che sono in fase di gathering.

Si legge infatti nel pur parzialmente reticente nei toni comunicato EMA in data 21 dicembre 2020: **“Autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni...** Poiché Comirnaty ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni, **il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio continuerà a fornire i risultati dello studio principale, che durerà 2 anni.** Lo studio principale e **altri studi aggiuntivi** forniranno informazioni sulla durata della protezione, sulla capacità del vaccino di prevenire la forma grave di COVID-19, sulla misura in cui il vaccino protegge le persone immunocompromesse, i bambini e le donne in gravidanza, e sulla capacità di prevenire i casi asintomatici. **L'azienda condurrà inoltre studi per offrire ulteriori garanzie** sulla qualità farmaceutica del vaccino man mano che la produzione continuerà ad aumentare”. Insomma, **per due anni ancora si chiede ai cittadini di sottoporsi a sperimentazione.**

Sicché vale nella specie il principio del **Codice di Norimberga sulla necessità assoluta del consenso in casi di simili esperimenti** (art. 1, che vieta qualsiasi forma di pressione coattiva, quindi al di là dello stesso “obbligo giuridico”, essendo precluso **“intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion”**: **in Italia, non esiste obbligo generalizzato, però esiste una quantità di forme costrittive, morali, formali e materiali, in assenza di obbligo!**).

A tale riguardo, la dottrina più recente ha notato come sia impossibile imporre la vaccinazione obbligatoria per i vaccini Covid-19, dato il loro carattere ancora non definitivo, che ne ha consentito l'autorizzazione esclusivamente sulla base di una procedura d'urgenza, dante luogo ad autorizzazione condizionata all'immissione in commercio (*Conditional marketing authorization*), utilizzabile anche in caso di *Public Health Emergency*). Senonché la dottrina in questione sottolinea come la non suscettibilità del vaccino a essere reso obbligatorio, in base all'**art. 16 della Convenzione di Oviedo** (Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti

delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina. Oviedo, 4 aprile 1997), *impedisce anche la possibilità di sottoporre condotte a disincentivi*, in guisa tale da indurre sostanzialmente all'assunzione di un vaccino *che non può essere reso obbligatorio* (cfr. Giandomenico Barcellona, *Osservazioni critiche circa l'obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19 e riflessioni sui limiti di ammissibilità di sistemi di disincentivazione e dei licenziamenti*, in *Il diritto sanitario moderno*, 2021).

Orbene, siffatto carattere condizionato a (duplice) relazione finale dell'autorizzazione, esclude in radice la possibilità che ne sia disposto l'obbligo, *anche sotto il profilo che un farmaco condizionato può essere somministrato solo dietro ricetta medica, come può leggersi a chiare lettere al punto B dell'Allegato II del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO: "Medicinale soggetto a prescrizione medica" (pag. 65)*, d tal che il farmaco deve essere *prescritto* dal medico sulla base di ragioni di scienza e coscienza, e giammai può essere *imposto* dal legislatore, né tampoco dal legislatore d'urgenza. In effetti, un'**autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (CMA)** è limitata a quanto in essa previsto ("immissione in commercio", secondo le regole del commercio dei farmaci), e non può essere estesa, se non in un sia oggetto di un ambito di normazione a livello europeo, quindi pari grado, all'*obbligatorietà di quanto semplicemente immesso in commercio*; il che sarebbe un paradosso o un ossimoro, che semplicemente *vanificherebbe le garanzie di sicurezza apposte al commercio*, che è concetto ontologicamente opposto, in quanto fondato sul consenso nell'acquisto, oltre che sulla prescrizione medica, a quello di obbligo di assunzione *ex lege* (cfr. Domande e risposte, Autorizzazione immissione in commercio condizionata, Commissione Europea).

È quindi escluso che un farmaco soggetto a immissione in commercio condizionata possa essere somministrato e assunto dal paziente *senza che alcun medico, attraverso la prescrizione, se ne sia assunto la responsabilità sulla base di valutazioni mediche caso per caso*, e non sulla base di una "prescrizione" politica del legislatore "popolo per popolo", il che si appalesa estremamente grossolano e *lesivo della dignità della persona, oltre che del suo diritto alla salvaguardia della propria salute individuale*².

² Prendiamo dal sito del Ministero della Salute, https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3619&area=farmaci&menu=assfarm

Medicinali soggetti a prescrizione medica Sono medicinali che devono essere prescritti obbligatoriamente dal medico.

La ricetta è necessaria perché si tratta di medicinali che:

Senonché, in un contesto in cui i vaccini in questione risultano *sempre più controversi sul piano scientifico*, tanto nell'innocuità, quanto nell'efficacia -del resto *L'EMA parla esplicitamente di "sperimentazione" in corso-*, il che dovrebbe indurre a rispettare le scelte individuali, le scelte di coscienza ex art. 9 CEDU, i calcoli costi/benefici individuali e non imposti d'autorità, oltretutto al di là del lecito.

Val la pena di sottolineare come *il concetto di vaccino sperimentale non sia incompatibile con la sua immissione in commercio*, tanto più quando condizionata come nel nostro caso: tanto si ricava dal *Considerando 11* del Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (Sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE), il quale parla sia pure di prescrizioni meno stringenti a date condizioni -peraltro molte delle quali del tutto assenti nella specie-, ma di certo non giunge ad ammettere l'obbligatorietà per un vaccino, il quale, pur posto condizionatamente in commercio, conservi detto proprio carattere di sperimentazione. Tant'è vero che, al *Considerando 27* del Regolamento stesso può leggersi: *“La dignità umana e il diritto all'integrità della persona trovano riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»).* *In particolare, secondo la Carta nessun intervento nell'ambito della medicina e della biologia può essere eseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La direttiva 2001/20/CE contiene un ampio complesso di norme per la tutela dei soggetti. Tali norme dovrebbero essere mantenute”*.

Orbene, il Regolamento stesso, al Capo V, dispone che la conduzione di una sperimentazione clinica

-
- a. *possono rappresentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;*
 - b. sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, è probabile che rappresentino un pericolo diretto o indiretto per la salute;
 - c. *contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;*
 - d. sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le accezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell'AIFA.

I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”.

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Si tratta di *medicinali che possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute e richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico.*

è «*consentita esclusivamente se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: (..) h) i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica*» (art. 28, comma 1, capo h), con la conseguenza che, dall'entrata in vigore del Regolamento in data **31 gennaio 2022** -acclarato come si è dimostrato, il carattere sperimentale della presente campagna vaccinale - nessun cittadino italiano può essere obbligato o altrimenti indotto ad assumere in assenza di autentico consenso libero e informato i vaccini in questione, stante che il Regolamento stesso opera, o quale *ius superveniens* con efficacia abrogativa, o comunque esplica l'effetto tipico proprio del regolamento eurounitario nei confronti dell'ordinamento interno in contrasto, ossia quello della disapplicazione.

Tale violazione comporta come di consueto necessità di disapplicazione di tutte le norme interne in contrasto, vale a dire di tutte le norme che prevedono l'obbligo vaccinale in questione.

Tutto ciò dovrebbe consentire quantomeno l'applicazione del **principio di precauzione**, nel senso che non vaccinarsi, in tale contesto, diventa una scelta conforme al principio di precauzione, mentre è l'obbligo o l'induzione al vaccino a rivelarsi contraria a tale basilare principio, consistente a sua volta nell'esercizio di un diritto umano, in quanto ognuno applichi liberamente a sé il principio di precauzione stesso.

La rilevanza del problema si viene sempre di più accentuando che, considerato che, a fronte delle nuove varianti del virus, l'efficacia *temporale* del vaccino è in drastica diminuzione, si chiedono ai cittadini una terza, una quarta e poi annuale una dose vaccinale, **di tal che i diritti "conquistati" vaccinandosi si riperdono non rinnovando di continuo la dose di vaccino**, per cui si diventa costretti, dalla scarsa capacità immunizzante del vaccino, a una sorta di "tossicodipendenza" al solo fine di potere esercitare senza disturbo i propri diritti fondamentali e non andare incontro alla loro revocazione periodica! Quanto agli effetti avversi denunciati, anche letali, seppure la correlazione con il vaccino non viene poi ufficialmente sempre riconosciuta, se ne veda l'abbondanza in Healthimpactnews.com, November 28, 2021, con riferimento alle segnalazioni risultanti da EudraVigilance, documento che si produce. Per quanto riguarda l'Italia, i dati **ufficiali** AIFA parlano di **608 casi fatali segnalati in vigilanza solo passiva** -il che significa che i casi sono molti di più, visto che questo dato riguarda esclusivamente le segnalazioni spontanee del medico di base-, con riconosciuta correlazione certa con la vaccinazione almeno con riferimento a **16** casi ("Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19 – 27/12/2020 – 26/09/2021", pag. 13), il che però già di per sé preclude qualsiasi forma di obbligo o di pressione "di induzione" di qualsiasi tipo, dato che **anche un solo morto da effetto avverso sarebbe sufficiente a non consentire di rendere obbligatoria la vaccinazione**, e quindi però sarebbe sufficiente anche a precludere le "induzioni coattive" del tipo in

discorso.

E in effetti, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che lo Stato non può imporre al cittadino addirittura un rischio, pur “piccolo”, di morte, come si ricava con chiarezza dalla sentenza 307/1990 (cfr. infra).

In tali casi, si può negare l'autodeterminazione della scelta e la libertà di coscienza in nome di un presunto “interesse collettivo” superiore, solo calpestando, con i diritti umani, il precetto kantiano, per il quale l'essere umano è fine in sé, e non mezzo per soddisfare fini ulteriori, altri dalla persona umana, coincidenti qui con un'astratta collettività, o, più realisticamente, con determinati fini politici.

Concetto del resto enunciato dalla Corte Costituzionale, proprio a proposito di vaccini obbligatori e di cure obbligatorie, allorché ha ribadito che **nessun individuo particolare può essere sacrificato in nome di un interesse collettivo**, ammettendosi l'obbligatorietà del vaccino solo quando gli effetti avversi sono quelli basici inevitabili del mero atto dell'inoculazione, altrimenti si tratta di compressione del diritto alla salute individuale inaccettabile nella nostra civiltà. Del resto, essendo così controversi e contraddittori i dati, emerge il carattere non adeguatamente testato dei farmaci in questione.

E invero, con la sentenza n. 5/2018 la Corte Costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale del D.L. n.73/2017, statuendo i principi in base ai quali, in alcune ipotesi, può prevalere l'interesse della salute pubblica sull'autodeterminazione dei singoli. In particolare, la Corte Costituzionale, ha ritenuto legittimo il mezzo del decreto-legge per l'imposizione del trattamento, solo in riferimento alla situazione sanitaria del 2017, anno in cui si era verificata una preoccupante ondata di casi di morbillo, ma, si badi bene, con riferimento a vaccini fundamentalmente incontestati o comunque poco controversi.

In quel caso, la Corte ha riconosciuto una discrezionalità del legislatore, ma sempre alla luce di acquisizioni scientifiche “sempre in evoluzione” (cfr. Corte Costituzionale, n. 282/2002)-e noi sappiamo come nel nostro caso l'evoluzione giochi contro l'obbligo, stante una variante Omicron che sfugge in buona parte alla capacità immunizzante dei vaccini originari.

Ma c'è di più: la Corte ha stabilito che l'obbligo vaccinale non contrasta con l'art. 32 Cost., solo a stringenti condizioni, vale a dire che: a) il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è sottoposto, ma anche a preservare lo stato di salute altrui; b) si preveda che esso non incida negativamente sullo stato di salute del soggetto obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; c) nell'ipotesi di un danno ulteriore, si preveda comunque la corresponsione di un'equa indennità in favore del danneggiato (cfr. Corte Costituzionale, sentenze nn. 258/1994 e 307/1990).

Ora, ormai, nell'attuale situazione tali condizioni non sussistono, dato che, sotto il primo profilo, è pacifico che il vaccino non offre capacità immunizzante, stante la messe di vaccinati infetti e infettanti che abbiamo di fronte; sotto il secondo profilo si è detto, vista la mole ingente delle reazioni avverse anche fatali, mentre il terzo profilo rimane tuttora alquanto indeterminato.

Che in un simile contesto uno possa essere costretto o indotto a vaccinarsi contro la sua volontà, costretto quindi o indotto ad assumersi rischi, che in libera coscienza e arbitrio non sarebbe disposto ad assumersi, oltretutto in "urgente" lesione del principio di precauzione, è del tutto illegale, dato che il presupposto minimo di un'obbligatorietà vaccinale, o anche solo di una forte "induzione" vaccinale, è la sicura efficacia del trattamento, dato che rasenta l'assurdo comprimere il diritto individuale, ponendo a rischio la salute della persona, ***senza nemmeno la certezza che ciò abbia davvero utilità***, tanto sul piano personale, tanto sul piano collettivo e sociale: e invero,

“la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione ***se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività***, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario ***può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato***, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili» (Corte cost., sentenza n. 307/1990, cit.; in dottrina, cfr. Alessandro Attilio Negroni, *Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie*, in *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*, 15 giugno 2020, 792 ss.).

Nella specie fanno difetto entrambi i presupposti, ossia la certezza tanto dell'utilità sociale, quanto quella della non dannosità individuale, la quale dannosità, anzi, ha evidenze statistiche di una certa rilevanza, il che esclude che si possa barattare un rischio di danno alla salute individuale effettivamente presente con una notevole non-certezza di efficacia nell'interesse collettivo del farmaco, in una situazione in cui sono sempre più frequenti le segnalazioni in arrivo di casi in cui ***sono i vaccinati a infettare i non vaccinati, e non viceversa*** (il che già sarebbe stravagante, altrimenti non si comprenderebbe a che cosa mai servirebbe un vaccino); e invero, ne “La Repubblica” del 29 dicembre 2021, può leggersi quanto segue: “Dopo 2 dosi di vaccino Pfizer/BioNTech, l'attività neutralizzante contro il virus originario ***diminuisce di 4 volte nel periodo di 5 mesi*** (da 546 a 139)

e contro Omicron il 30-37% dei campioni ha mostrato una neutralizzazione rilevabile. Sono i dati che arrivano da uno studio condotto dall'università di Colonia con altri atenei tedeschi, sottoposto a peer-review e accettato per la pubblicazione su 'Nature Medicine' (peraltro, il giorno stesso, sul sito del medesimo quotidiano poteva leggersi il seguente titolo: ***"Omicron non turba Montecitorio. Niente misure speciali per il voto sul Quirinale"***).

Siamo dunque in una situazione, nella quale gli scienziati più accreditati hanno addirittura salutato l'arrivo di Omicron, in quanto variante del virus in grado addirittura di porre fine alla vicenda pandemica, in quanto variante depotenziata, per quanto diffusiva, ma con il vantaggio di rendere endemico il virus, favorendo l'immunità di gregge, mentre la "politica" e il governo reagiscono alimentando allarmismo e adottando misure sempre più restrittive, ma ciò appunto in assenza di alcun serio fondamento scientifico.

Si noti, poi, che in una vicenda come la nostra, tanto più per i contorni che viene ogni giorno assumendo, nemmeno Vavricka vs. Repubblica Ceca sarebbe in grado di supportare un obbligo vaccinale, difettando i due requisiti ivi indicati, ossia a) ***la finalità del raggiungimento dell'immunità di gregge***, che è fuori portata nel caso di questi vaccini e di questa variante, nonché b) ***il carattere proporzionato delle sanzioni per l'inottemperanza all'obbligo***, dato che nel nostro caso le conseguenze non sono per nulla proporzionate, ma devastanti, come la perdita del lavoro e della retribuzione, nonché la completa emarginazione sociale -che nel nostro caso viene per assurdo conseguita persino in assenza di obbligo!

Ebbene, l'introduzione oggi esplicita dell'obbligo per gli ultra-cinquantenni, e in particolare per i lavoratori, non sposta minimamente i termini della questione, dato che alla sanzione pecuniaria per la trasgressione all'obbligo si assommano tutte le altre forme di emarginazione e di esclusione dalla vita associata, di cui si è detto, anzi, altre se ne aggiungono, di tal che **la violazione del principio di proporzionalità, non solo permane, ma semmai si aggrava**, dallo stesso punto di vista della giurisprudenza CEDU, in particolare per le pesantissime conseguenze, gravanti sui lavoratori in violazione degli artt. 1, 4 e 36 Cost., vale a dire nientedimeno che la perdita della sussistenza e la messa sul lastrico.

A questo va aggiunto che con Vavricka vs. Repubblica Ceca -che riguarda un caso ben diverso, ossia di vaccini ben consolidati presso la pubblica opinione- la CEDU ha ammesso l'eventualità che si possa eccepire al vaccino obbligatorio o variamente "costretto" per ragioni di coscienza e religiose, e va nella specie precisato che il ricorrente Fabio Massimo Nicosia è, non da oggi, ma documentatamente dal 2007, fondatore di culto religioso e in atto Ministro di quel culto, di tal che le sue ragioni di opposizione alla vaccinazione coattiva sono tanto sanitarie, quanto filosofiche e

giuridiche, quanto religiose e di coscienza, in quanto ragioni riferibili al culto da lui fondato e ai principi ispiratori di questo.

In effetti, i provvedimenti in questione vengono in effetti sempre adottati in nome del “diritto alla salute”, ma la Costituzione italiana parla di “interesse della collettività” alla salute, mentre il “diritto” alla salute è quello dell’individuo (art. 32 Cost.); salvo che un “diritto”, anche se individuale, prevale sul mero “interesse”, anche se collettivo, il che distingue la civiltà occidentale da altri tipi di civiltà totalitaria (cfr. del resto art. 16 Convenzione di Oviedo): invero, quando un Autore come Paolo Grossi sostiene che il “diritto alla salute” è il primo dei diritti fondamentali, sta parlando del diritto dell’individuo che non deve essere leso, nel senso che nessuno è legittimato a ledere attivamente la salute di un soggetto; senonché, l’”interesse della collettività” alla salute non può invece essere configurato come pretesto per ledere tutti gli altri diritti soggettivi di fondamentale rilievo, in nome di un’ipotesi di “perseguimento attivo” di quell’”interesse”, anche alla luce della precisazione, sempre contenuta nell’art. 32, **secondo il quale il perseguimento della salute non deve mai ledere la dignità umana**, occorre sempre agire nel “rispetto della persona umana” (c. 3), anche alla stregua dell’inderogabilità dei diritti fondamentali (“inviolabili”) ai sensi dell’art. 2 Cost.. D’altra parte, se il Costituente avesse inteso equiparare gerarchicamente diritto individuale alla salute, che prevale, e interesse della collettività alla salute, avrebbe chiamato quest’ultimo “diritto della collettività”, e non mero “interesse”: in ogni caso, il bilanciamento tra l’uno e l’altro deve avvenire allegando elementi concreti verificabili, e non petizioni di principio, dato che un testo normativo non è una dichiarazione alla stampa o alla televisione: al contrario, come si è già dedotto, ciò che brilla nella presente vicenda è la completa assenza di dati scientifici a supporto delle determinazioni assunte, pur quando esse appaiono del tutto estreme e sconsiderate.

D’altra parte, **è altresì escluso che un obbligo vaccinale possa essere istituito per decreto-legge** di punto in bianco, come se una determinazione del genere, che presuppone ampio approfondimento tecnico e scientifico -oltre evidentemente che di legittimità- potesse essere assunta in quanto determinazione **di urgenza**, e non, semmai, in quanto esito meditato di una politica sanitaria, la quale ponderi e prenda in adeguata considerazione tutti gli elementi, dei quali si è sopra riferito, tanto più che non si comprende che fine faccia, a questo punto, la necessità del consenso **libero** e informato con riferimento a vaccini così controversi e dubbi, a dire poco, tanto nell’efficacia, quanto nell’innocuità; in effetti, posto che poco muta nella sostanza con siffatto “obbligo” -dato che quel che più conta è che rimangono *in toto* le discriminazioni connesse alla necessità di dotarsi di green pass o di green pass rafforzato-, pare proprio che l’obiettivo sviato perseguito dall’introduzione dell’obbligo sia proprio quello di liberarsi dei vincoli del consenso libero e informato, ***il che si direbbe addirittura criminoso con riferimento a farmaci immessi in commercio con mera***

autorizzazione condizionata.

In effetti, allorché la Corte Costituzionale ha ammesso la decretazione d'urgenza in materia di obbligo vaccinale, ha fatto ciò sul presupposto di un'urgenza immunologica, che qui non sussiste dal punto di vista empirico -dato che la questione è di fatto e non astratta-, giacché non risulta allegazione, né tantomeno dimostrazione scientifica a sostegno degli atti governativi, che i vaccini *originari* siano tuttora idonei a fronteggiare la variante Omicron -del che molti scienziati dubitano-, sicché la questione diviene a questo punto per certi versi di tipo empirico.

5. L'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 38/2022 in data 17 gennaio 2022: carenza di evidenze scientifiche e conflitti di interessi.

Che nella specie emergano forti elementi di tipo empirico, e che dubbi sussistano e siano ragionevoli, è dimostrato dall'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 38/2022 in data 17 gennaio 2022, di cui riteniamo opportuno riportare ampi stralci:

“8.2. Si deve (...) rilevare che il contenzioso qui in esame solleva anche problemi diversi ed ulteriori rispetto a quelli esaminati dalla richiamata decisione della III sezione del Consiglio di Stato, con specifico riferimento alla contestata validità e sufficienza del sistema di farmacovigilanza nonché alla compatibilità della normativa che introduce l'obbligo vaccinale con il diritto eurounitario, con riferimento, tra gli altri profili, a quello del consenso informato.

In ordine alla prima questione, del resto, la stessa decisione n. 7045/2021 sottolinea che l'autorizzazione è condizionata all'acquisizione di più completi dati acquisiti successivamente all'autorizzazione stessa e che il rigore scientifico e l'attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l'autorizzazione devono trovare conferma mediante i cc.dd. «*comprehensive data post-authorisation*».

Al riguardo, parte ricorrente, per un verso, pone in dubbio proprio la sufficienza ed attendibilità delle modalità di **acquisizione di studi e monitoraggi in corso di vaccinazione**; e per altro verso, sottopone alla valutazione del giudice dati recenti, circa l'esponenziale aumento di effetti collaterali gravi e anche letali osservati in ambito europeo.

Sotto ulteriore profilo, viene in rilievo la circostanza che **la situazione sanitaria appare in costante divenire e già in parte diversa rispetto quella oggetto di valutazione della citata decisione della III sezione, con specifico riferimento alla diffusione di nuove varianti quale la Omicron, rispetto alle quali i vaccini non sono ancora “aggiornati”**, di guisa che sulla relativa ed attuale efficacia protettiva la comunità scientifica non pare aver raggiunto una conclusione unanime (sebbene

l'orientamento prevalente sia favorevole), mentre si profila una reiterazione di somministrazioni in tempi ravvicinati (sei mesi o addirittura quattro), sulla cui opportunità non si ravvisa, parimenti, una posizione unanime, per cui **l'attuale obbligo vaccinale pone un (nuovo) problema di proporzionalità**, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell'anno per periodi di tempo indeterminati.

In conclusione, nella vicenda sottoposta al Collegio si ravvisano elementi di diversità e novità rispetto la questione decisa dalla III sezione.

8.3. La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della collettività.

In particolare, la Corte ha precisato che – ferma la necessità che l'obbligo vaccinale sia imposto con legge - la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. alle seguenti condizioni:

- (i) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
- (ii) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;
- (iii) e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).

In particolare, come affermato dalla sentenza 22 giugno 1990, n. 307, **la costituzionalità degli interventi normativi che dispongano l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari (nel caso di specie si trattava del vaccino antipolio) risulta subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:**

*<il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, **ma anche a preservare lo stato di salute degli altri**, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.*

*..... un trattamento sanitario può essere imposto **solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato**, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento*

sanitario, e pertanto tollerabili.

Con riferimento, invece, all'ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – (...) - il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri>.

E qualora il rischio si avveri, in favore del soggetto passivo del trattamento deve essere *<assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito>*.

Inoltre, le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento devono essere *<accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (.), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili>*.

Come affermato con la decisione 18 gennaio 2018 n. 5, il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017) *<e **delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia** (così, la giurisprudenza costante della Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)>*.

A tal riguardo, si precisa ancora nella decisione n.5/2018, i vaccini, al pari di ogni altro farmaco, sono sottoposti al vigente sistema di farmacovigilanza che fa capo principalmente all'Autorità italiana per il farmaco (AIFA) e poiché, sebbene in casi rari, anche in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative, l'ordinamento reputa essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi, senza che rilevi a quale titolo - obbligo o raccomandazione - la vaccinazione è stata somministrata (come affermato ancora di recente nella

sentenza n. 268 del 2017, in relazione a quella anti-influenzale); dunque <sul piano del diritto all'indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze: si veda, da ultimo la sentenza n. 268 del 2017>.

Già con sentenza 26 febbraio 1998 n.27 la Corte aveva affermato che

<Non vi è (...) ragione di differenziare, (...) il caso (...) in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello (...) in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria.

Una differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione>.

Tale concetto è stato ribadito dalla decisione 23 giugno 2020 n.118, secondo la quale *<in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli. Questa Corte ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2,3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano. La ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale. Per questo, la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subito, mentre sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012). (...) la previsione dell'indennizzo completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti*

vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione>.

8.4. Il Consiglio d'Europa ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid; con la Risoluzione 2361 (2021) ha, per quanto qui rileva, "esortato" gli Stati membri e l'Unione europea a:

7.1.1. Garantire elevati standard qualitativi delle ricerche condotte in modo etico, conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione sui diritti dell'uomo e della biomedicina (ETS n. 164, Convenzione Oviedo) e il suo protocollo aggiuntivo relativo alla ricerca biomedica (CETS n. 195);

7.1.2. Assicurarsi che gli organismi di regolamentazione incaricati della valutazione e dell'autorizzazione dei vaccini contro Covid-19 siano indipendenti e protetti dalle pressioni politiche;

7.1.3. Garantire che vengano rispettate le pertinenti minime norme di sicurezza, efficacia e qualità dei vaccini;

7.1.4. Implementare sistemi efficaci di monitoraggio dei vaccini e della loro sicurezza dopo la prima fase della vaccinazione di popolazione generale al fine di monitorare i loro effetti a lungo termine;

7.1.5. Attuare programmi di indennizzo indipendenti per garantire il risarcimento dei danni indebiti derivanti dalla vaccinazione;

7.1.6. **Prestare particolare attenzione a possibili fenomeni di insider trading dei dirigenti farmaceutici o aziende farmaceutiche che cercano di arricchirsi indebitamente a spese pubbliche;**

7.3.4. **Diffondere informazioni trasparenti** sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali del vaccino;

7.3.5. Comunicare in modo trasparente il contenuto dei contratti con i produttori di vaccini, renderli pubblicamente consultabili per il controllo parlamentare e lo scrutinio pubblico;

7.5. Assicurare il monitoraggio della sicurezza e degli effetti dei vaccini COVID-19 a lungo termine:

7.5.1. Garantire la cooperazione internazionale per tempestiva individuazione e chiarimenti di eventuali segnali di sicurezza sugli effetti avversi, successivi all'immunizzazione, mediante lo scambio di dati globali in tempo reale (AEFIs);

7.5.4. Avvicinare la farmacovigilanza ai sistemi sanitari;

7.5.5. Sostenere il campo emergente della ricerca 'avversomica', che studia le variazioni interindividuali nelle reazioni ai vaccini in base delle differenze nell'immunità naturale, nei microbiomi e nell'immunogenetica.

9. Questo giudice, ove ritenesse le questioni prospettate dall'appellante rilevanti e non

manifestamente infondate, dovrebbe sollevare l'incidente di costituzionalità.

9.1. Le questioni risultano nella specie rilevanti: una volta che il Collegio abbia ritenuto sussistente, in capo al ricorrente, un obbligo vaccinale, diventa infatti rilevante accertare se tale obbligo sia costituzionalmente legittimo.

9.2. *Ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, occorre verificare se l'obbligo vaccinale per il Covid 19 soddisfi le condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale sopra indicate, ossia non nocività dell'inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica, ed in particolare:*

- che il trattamento «non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato», ferma restando la tollerabilità di effetti collaterali di modeste entità e durata;

- che sia assicurata <la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (...), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili>;

- che la discrezionalità del legislatore sia esercitata alla luce <delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica> e quindi che la scelta vaccinale possa essere rivalutata e riconsiderata, nella prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario (sentenza n. 5/2018);

- che sia stata seguita la “raccomandazione” della Corte (decisione n.258/1994) secondo la quale, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, il legislatore dovrebbe individuare e prescrivere in termini normativi, specifici e puntuali, sebbene entro limiti di compatibilità con le esigenze di generalizzata vaccinazione, <gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze>.

9.3. Seguendo gli indici costituzionali fin qui richiamati, deve ritenersi essenziale, per un verso, che il cittadino riceva informazioni complete e corrette che siano facilmente e liberamente accessibili, e per altro verso che la sperimentazione, la raccolta e la valutazione dei dati (il più possibile ampi e completi) avvengano (o siano almeno validati) da parte di organismi indipendenti, in quanto *l'affidamento della raccolta dei dati al produttore del vaccino presenta profili di evidente criticità (in tema di situazioni di conflitto di interessi in relazione ad attività svolta in favore di case*

farmaceutiche produttrici di vaccini si veda Cons. St., V, 2 aprile 2021, n. 2744).

E del resto tali prescrizioni sono anche contenute nella menzionata Risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d'Europa.

9.4. Il Collegio, non essendo la causa sufficientemente istruita in ordine a tali profili, ritiene che, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità, *si debbano accertare:*

1) le modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla base dell'anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all'utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico individuale può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino); chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus;

2) le modalità di raccolta del consenso informato;

3) l'articolazione del sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti avversi, la sospensione dell'applicazione dell'obbligo vaccinale; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell'attuale campagna di somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi (in particolare, quali criteri siano stati fissati, e ad opera di quali soggetti/istituzioni, per raccogliere i dati su efficacia dei vaccini ed eventi avversi; chiarimenti circa i criteri di raccolta ed elaborazione dei dati e la dimensione territoriale, se nazionale o sovranazionale; chi sono i soggetti ai quali confluiscono i dati e modalità di studio), e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus.

4) articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse).

Viene, pertanto, disposta istruttoria, affidata ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il Ministero della salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, con facoltà di delega o di farsi coadiuvare per la raccolta dei dati; l'Organo incaricato dell'istruttoria provvederà ad inoltrare una dettagliata relazione sui quesiti sopraindicati; ad ulteriore specificazione dei quali, si precisa che

la relazione dovrà anche partitamente chiarire:

1.1. con riferimento al primo quesito, se ai medici di base siano state fornite direttive prescrivendo loro di contattare i propri assistiti ai quali, eventualmente, suggerire test pre-vaccinali;

1.2. modalità in virtù delle quali venga data comunicazione al medico di base dell'avvenuta vaccinazione spontanea di un proprio assistito (presso hub vaccinali e simili);

2.1. quanto al secondo quesito, si richiedono chiarimenti circa la documentazione offerta alla consultazione dell'utenza al momento della sottoscrizione del consenso informato;

2.2. chiarimenti circa il perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale;

3.1. con riferimento al terzo quesito, si richiede la trasmissione dei dati attualmente raccolti dall'amministrazione in ordine all'efficacia dei vaccini, con specifico riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i numeri parziali di vaccinati con una due e tre dosi; i dati sul numero di ricovero e decessi dei vaccinati contagiati; i dati di cui sopra comparati con quelli dei non vaccinati;

4.1. Con riferimento al quarto quesito, si chiede di conoscere se sia demandato ai medici di base:

4.1.1. di comunicare tutti gli eventi avversi (letali e non) e patologie dai quali risultino colpiti i soggetti vaccinati, ed entro quale range temporale di osservazione; ovvero

4.1.2. di comunicare solo eventi avversi espressamente elencati in direttive eventualmente trasmesse ai sanitari; ovvero

4.1.3. se sia a discrezione dei medici di base comunicare eventi avversi che, a loro giudizio, possano essere ricollegabili alla vaccinazione;

4.2. si richiede, altresì, di specificare con quali modalità i medici di base accedano alla piattaforma per dette segnalazioni, chi prenda in carico dette segnalazioni, da chi vengano elaborate e studiate.

Facciamo nostra ciascuna di tali considerazione ai fini della presente azione e impugnativa, sicché esse devono ritenersi intesi qui quali motivi di diritto del ricorso.

Quanto in particolare alla raccolta dei dati in conflitto di interessi, è intervenuta con nettezza la prestigiosa rivista British Medical Journal, con l'articolo "*Covid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now Data should be fully and immediately available for public scrutiny*" del 19 gennaio 2022, che viene così presentato giornalmisticamente: "*Un editoriale del British Medical Journal denuncia il grave ritardo delle aziende farmaceutiche nel fornire i dati grezzi, necessari per*

un controllo indipendente, su vaccini e nuovi farmaci anti-Covid. **Clamoroso il caso di Pfizer, il cui studio chiave è finanziato e gestito in casa: i dati non saranno divulgati prima del 2025.** Il BMJ ricorda lo scandalo Tamiflu e **punta il dito sulle agenzie di controllo dei farmaci**, che dovrebbero pensare a tutelare non Big Pharma bensì la popolazione (La nuova bussola quotidiana, lanuovabq.it, del 28 gennaio 2022).

6. Violazione della normativa sul consenso informato: art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e art. 5 Convenzione di Oviedo.

Ne deriva che l'individuo è titolare del diritto a esercitare in prima persona il principio di precauzione con riferimento ai farmaci che si intende inocularsi, anche in omaggio all'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (**Diritto all'integrità della persona** 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: **il consenso libero e informato della persona interessata**, secondo le modalità definite dalla legge", senza che tale consenso possa venire coartato in alcun modo, di fatto o di diritto. La Convenzione di Oviedo, in particolare l'**art. 5**, guadagna così un grado nella gerarchia delle fonti, in quanto norma suprema eurounitaria, con conseguente inevitabile disapplicazione della norma interna difforme, per quanto poi nell'ordinamento interno esista la legge 22 dicembre 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che sembra essere rapidamente caduta nell'oblio nella nostra cultura sociale, il cui art. 1 (Consenso informato), così dispone al primo comma:

*“La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che **nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata**, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.*

Il consenso deve essere quindi “libero” prima ancora che “informato”, e “libero” significa anche esente dalle pressioni estorsive della normativa, della quale si sta discutendo, per la quale o ti vaccini o sei sospeso dal lavoro, o ti vaccini o non sei retribuito, o ti vaccini o non puoi fare praticamente nulla di quello che una persona qualsiasi fa durante il corso della giornata, con l'ulteriore beffa che poi ti rispondono che sei comunque “libero” di non vaccinarti, confondendo il diritto di libertà con il libero arbitrio, di tal che uno, in tale secondo senso filosofico, è certamente sempre “libero” di assumersi qualsiasi responsabilità: ma il diritto di libertà è altro concetto, ossia la libertà, a un tempo

empirica e tutelata dalla legge, di potere agire indisturbato da turbative di sorta.

Consenso “libero”, oltre che informato, significa anche essere al riparo da pressioni di carattere anche solo *psicologiche* (cfr. Armando Cavaliere, *Consenso informato: profili evolutivi e rapporto medico-paziente*, in *diritto.it*, 17 aprile 2018), laddove nella specie si va ben oltre, dato che qui la pressione psicologica è pressione conseguente alla prospettazione, diciamo così, di gravi conseguenze normative *materiali* -conseguenze, ripetesi, assurdamente riconnesse all’esercizio di un atto legittimo, ossia dell’esercizio del diritto a non vaccinarsi.

L’attuale recrudescenza di restrizioni, giunta persino ad approvare una misura ripetutamente squalificata dalla comunità scientifica, oltre che dall’OMS, come l’obbligo di “mascherina” all’aperto, della quale viene rivendicato il carattere meramente “simbolico”, mentre ne viene riconosciuta la totale inefficacia preventiva, come se si potesse fare strame di diritti fondamentali in nome dei simboli, viene fondata -mediaticamente, si badi, perché dagli atti del governo non ne emerge traccia-, sulla sopravvenuta cosiddetta “variante omicron”, alla quale si riconnette il consueto allarmismo, peraltro in assenza di alcun dato scientifico serio o minimamente significativo. Non esiste la benché minima ragione, dotata di evidenza scientifica, che autorizzi di immaginare l’ulteriore stretta, con provvedimenti meramente **vessatori ed emulativi come la mascherina all’aperto**, in nome della “variante omicron”, che non sia la consueta grancassa sui mass-media, e comunque nessuna specifica ragione viene allegata dagli atti del governo.

E allora, in un contesto in cui l’obbligo vaccinale è nei fatti precluso nella sua legittimità dalle ragioni in precedenza esposte, una sua funzione primaria finisce con l’assumere, tra le altre, quella di aggirare la necessità del consenso *libero* e informato, dato che non è ammissibile che siffatto fondamentale principio di carattere pressoché assoluto possa essere puramente e semplicemente venir posto nel nulla attraverso l’*escamotage* di introdurre un obbligo così mal fondato, dimodoché si viene a inverare l’assurda regola **“è necessario il libero consenso, tranne quando il governo decida che non è necessario”** (“*La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi*”, art. 28 dello Statuto Albertino, che però era costituzione flessibile e non rigida), salvo che il consenso libero è informato è di rango superprimario (art. 3 Carta di Nizza), a fronte oltretutto di vaccini così controversi e contestati, tanto da buona parte dell’opinione pubblica, quanto dalla comunità scientifica, non quella “televisiva” in sistematico conflitto di interessi, dimodoché un governo del tutto incapace di guadagnare consenso effettivo sul proprio operato -dato che la grande parte delle vaccinazioni sono avvenute *ob torto collo*- riesce però a conseguire i propri obiettivi squisitamente politici e per nulla scientifici con il bullismo, l’intimidazione e la minaccia,

che non è quella della sanzione di “cento euro”, ma consiste in tutto il contorno, che poi in realtà è il piatto forte, di perdita dei diritti fondamentali, di cui si è ampiamente trattato.

7. Vizi propri del decreto-legge in data 7 gennaio 2022 n. 1. Disapplicazione per violazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: discriminazione anagrafica in assenza di alcuna seria e reale, nemmeno allegata, ragione scientifica.

Violazione dell’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 33 Cost. Violazione dell’art. 9 CEDU.

Irrazionalità scientifica della disciplina dei “guariti”.

Violazione degli artt. 13 e 28 sotto altro profilo del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Violazione dell’art. 48, c. 2, Carta di Nizza.

Illegittimità e/o nullità della circolare e/o nota del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022 con prot. M_dg.DOG. 13/01/2022.0006977.U sotto vari profili: violazione del principio di legalità nelle sanzioni amministrative.

Stabilito dunque che nella specie non v’è margine per ammettere l’obbligatorietà dei vaccini Covid-19 -ovvero per altrimenti “indurlo” con spinte “gentili” o ricattatorie che siano-, come esposto in fatto, con decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni, il che però risulta inficiato altresì da vizi propri e autonomi.

L’individuazione di una tale soglia di età non è supportata, infatti, da alcuna allegazione di carattere scientifico, nemmeno accennata -giacché nessuno riterrà che assurga a idonea “motivazione” l’inciso, del tutto tautologico e inespressivo, “*al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza*”-, sicché si tratta di **discriminazione anagrafica** totalmente arbitraria, e quindi priva di effetti, dato il contrasto con gli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza, e quindi da disapplicarsi per incompatibilità con il diritto eurounitario, prima ancora che per violazione dell’art. 3 Cost.; il quale pure può ammettere trattamenti differenziati, ma sempre sulla base della constatazione che si tratti di situazioni diverse razionalmente individuate, il che qui non si verifica, dato che una tale soglia è dichiaratamente “politica”, frutto di un qualche compromesso tra partiti, ma del tutto disancorata da elementi oggettivi seri, che in effetti nemmeno vengono dichiarati o accennati. Del resto, il tasso di mortalità e di letalità tra i malati inizia a essere significativo, per comune opinione, ma anche alla luce dei dati, compresi quelli più recenti,

attorno al settantesimo anno di età (l'85% circa dei decessi avviene oltre il settantesimo anno di età: cfr. tabella pubblicata dal Sole 24 Ore, relativa ai dati aggiornati al 19 gennaio), sicché non è dato proprio di comprendere donde mai scaturisca questa soglia dei cinquanta anni, se non appunto da una mediazione politica, che però è insignificante dal punto di vista scientifico, e quindi però anche giuridico.

Il secondo comma è a sua volta invalido, dato che le esenzioni vaccinali sono affidate nell'individuazione alle “*circolari del Ministero della salute*” (sic!), il che significa che compete alla burocrazia di stabilire in linea generale e astratta, e non sulla base delle situazioni mediche individuali, quando il vaccino possa essere dannoso, in chiara violazione del principio di individualità della cura, nonché di scienza e coscienza del medico, principio il quale ha sua volta conosce copertura costituzionale, quantomeno da parte dell'art. 33, che salvaguarda la libertà della scienza, e di diritto eurounitario, come risulta evidente dall'art. 13 della Carta di Nizza.

Quanto alla necessità di esibire le certificazioni verdi sul posto di lavoro, ma anche in generale, si fa riferimento anche alla certificazione “*di guarigione*”, e tuttavia le certificazioni di guarigione hanno durata *di sei mesi*, e già si parla di una riduzione, il che è del tutto irrazionale sia stabilito in via generale e astratta, dato che l'effettiva immunità del guarito varia da individuo a individuo sulla base degli anticorpi IGG e IGM, risultanti dai test sierologici quantitativi e qualitativi, che possono esplicare efficacia immunizzante anche ben oltre i sei mesi; con la conseguenza che costringere alla vaccinazione costoro, al solo fine di consentire loro di esercitare facoltà e diritti, può rappresentare un rischio per la salute estremamente elevato, che una tale normativa si permette irresponsabilmente di ignorare totalmente. Del resto, non è mai stato chiarito per quale ragione nella specie non debba operare il principio di cui al noto “Decreto Lorenzin”, per il quale *”L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante... ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione”* (art. 1, c. 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale*). A tale motivo di impugnazione hanno interesse tutti i ricorrenti, in quanto ognuno ha la possibilità di versare in tale condizione e, più specificamente, ha interesse la ricorrente Adelina Soldi, in quanto soggetto guarito.

Sulla trasformazione dei datori di lavoro in organi di polizia nei confronti dei lavoratori loro dipendenti si è già detto, con riferimento al discorso di carattere generale a proposito di questo “organamento forzoso” del cittadino nello Stato con funzioni di controllo di sicurezza, il che altera profondamente il carattere liberale e democratico dello Stato, per trasformarlo nella direzione di un nuovo modello totalitario, di stampo fascista o da Europa orientale dei tempi del socialismo reale

(modello DDR), però questa volta in versione tecnologica, con l'app e tutte le scannerizzazioni del caso. Lo stesso vale per la previsione di cui al c. 1-ter, per il quale ***“Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.”***

Il sesto comma introduce la sanzione amministrativa di euro cento in uno dei seguenti casi: “a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute; c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.

Ora tutto ciò è paradossale, dato che si viene a trattare, anche nella comunicazione, oltre che nelle artefatte statistiche, come “no vax”, anche chi abbia effettuato la prima e la seconda dose, laddove si dovrebbe pur ritenere che tali soggetti, evidentemente per nulla “no vax”, avranno pur una qualche ragione se non intendono sottoporsi alle ulteriori inoculazioni, e si tratta di ragioni di salute, di precauzione, di scienza e coscienza, che vengono totalmente ignorate dal legislatore d'urgenza, per il quale conta un'unica cosa, ossia accumulare dati statistici per la propria propaganda politica e mediatica, senza alcuna attenzione per le reali esigenze delle persone, calpestando i loro legittimi dubbi, che devono essere a tutti i costi tacitati sull'altare della “campagna vaccinale”; tutto ciò rappresenta quantomeno violazione dell'art. 9 CEDU in materia di libertà di coscienza, che ricomprende il diritto di risipiscenza rispetto a una scelta vaccinale originaria, la quale da parte di molti viene ridiscussa alla luce delle risultanze, delle reazioni avverse e delle statistiche generali sulle reazioni avverse stesse; oltre che per un legittimo senso di ritrosia rispetto alla continua imposizione di obblighi da parte del governo.

In base al terzo comma, ***“L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale.***

Una siffatta previsione è fatta apposta per dare ragione a chi sostiene che il green pass, lungi dal rappresentare un autentico strumento di politica sanitaria, è null'altro che uno strumento di controllo informatico, volto a predisporre le basi per l'introduzione nel nostro ordinamento di qualcosa di analogo al certificato di “credito sociale” vigente nella Repubblica Popolare Cinese, di tal che,

unificando tutte le banche dati, il governo conosca vita, morte e miracoli di tutti i cittadini, in modo tale da poter poi distinguere buoni e cattivi sul piano fiscale, su quello della disciplina stradale e così via, per poi agire di conseguenza con un sistema di punizioni ed eventualmente premi a vantaggio degli ossequienti. Non v'è invero alcuna ragione, altrimenti, per la quale l'Agenzia delle Entrate debba accedere a dati sensibili, riguardanti salute e scelte di carattere sanitario, dei cittadini.

Anche sotto tale profilo risulta perciò violato l'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - **violazione che comporta disapplicazione** della disposizione interna in contrasto- al secondo paragrafo, si prevede che “In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato”. Allo stesso modo v'è violazione dell'art. 28, facendo difetto il rapporto di delega tra titolare del trattamento e suo responsabile.

V'è poi la questione, già trattata, dell'aver consentito “*esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale: a) servizi alla persona; b) pubblici uffici³, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, **fatti salvi quelli necessari per assicurare il***

³ Si noti altresì che, avendo la legge di bilancio stabilito che la corresponsione del reddito di cittadinanza sia subordinata alla frequentazione dei Centri per l'Impiego, la corresponsione stessa viene subordinata al possesso di tessera verde, il che appare de tutto irrazionale, data la finalità precipua dell'istituto, che riguarda la sussistenza e non la politica sanitaria.

soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (c. 1-bis). In tal caso, emergono tutti i vizi di lesione della dignità umana già dedotti nei confronti del DPCM applicativo in questa sede impugnato, ivi compresa l'invalidità di assegnare a un atto amministrativo il compito di effettuare scelte così delicate, che invocano l'esercizio di esigenze fondamentali della vita della persona, e quindi ancora la sua dignità e i suoi diritti umani.

L'art. 3, c. 2, prevede che anche difensori, consulenti, periti e gli altri ausiliari dei magistrati sono soggetti a green pass, con la sola esclusione dei testimoni e delle parti dei processi. Inoltre, **“L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”**.

Siffatte disposizioni sono particolarmente lesive per quegli attuali ricorrenti che sono anche avvocati, nonché però anche per i loro assistiti, che vengono vulnerati nei loro diritti di difesa, in contrasto con quanto prevede l'art. 48, c. 2, della Carta di Nizza. A tale proposito, va evidenziato come, successivamente alla pubblicazione del DL 1/2022, il Ministero della Giustizia, nella persona del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Dott.ssa Barbara Fabbrini, alla luce dell'imposizione dell'obbligo vaccinale in capo a tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che abbiamo compiuto 50 anni, ha emanato una circolare e/o nota, datata 13 gennaio 2022, con la quale veniva chiesto agli uffici giudiziari di **verificare dal 15 febbraio 2022** il «rispetto degli obblighi di detenzione e di esibizione a richiesta del green pass “rafforzato” da parte degli obbligati ultracinquantenni che appartengono alle categorie soggette al controllo ai sensi del medesimo articolo 9-sexies. Attesa l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 lett b), che contiene le modifiche alla disciplina dell'art. 9 sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 “ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia”, alla potestà di verifica e di controllo risultano, ad oggi, sottratti esclusivamente le parti processuali ed i testimoni».

Precisava altresì il Ministero che «Per tutti i soggetti non compresi nelle predette categorie, cui è applicabile la disciplina speciale dell'art. 9 sexies, sarà obbligatorio il possesso del green pass “ordinario” (a partire, questa volta, dal 1° febbraio 2022), in relazione ai quali non potrà che svolgersi un controllo all'ingresso, secondo modalità che saranno individuate con successiva

circolare».

Una siffatta nota e/o circolare appare non solo in evidente contrasto con la stessa normativa ivi richiamata, ma anzi sembra totalmente stravolgerla in maniera arbitraria.

E infatti, l'art. 3, comma 1, lett b) del DL 1/2022 novella l'art. 9 *sexies* del DL 52/2021 s.m.i. estendendo l'obbligo dell'esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del già ricordato DL 52/2021 (il c.d. "green pass base), ai difensori, ai consulenti e ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

Pertanto, il legislatore ha inequivocabilmente stabilito che i difensori, i consulenti, come pure i periti e gli altri ausiliari del magistrato, devono esibire, per accedere agli uffici giudiziari, nulla più che il c.d. green pass base, vale a dire la mera certificazione verde che si ottiene, non solo essendosi vaccinati, ma anche per avvenuta guarigione o a seguito di test antigenico rapido o molecolare negativo.

La nota o circolare in questione, quindi, **viene indebitamente ad aggravare la condizione di questi soggetti** rispetto a quanto previsto dalla norma di rango legislativo, prevedendo che l'accesso agli uffici giudiziari sia subordinata a green pass rafforzato, ma questo la norma primaria non lo prevede affatto.

Si noti che, in tal modo, non solo si viene a introdurre un onere ulteriore rispetto a quanto previsto dal decreto-legge, ma altresì: a) si introduce attraverso una semplice circolare ***una sanzione ulteriore, o accessoria, per l'avvocato, il perito, etc. ultracinquantenne non vaccinato***; b) si assegna agli usceri dei palazzi di giustizia un potere di controllo con riferimento a un elemento che la legge non assegna loro, ossia verificare l'essere vaccinati o no, in violazione ulteriore della loro *privacy* con riferimento a tale dato sensibile rispetto a quanto la norma primaria non consenta; c) attribuendo tale potere di controllo si viene a stravolge, o a indebitamente "integrare", la procedura sanzionatoria prevista dalla norma, quella culminante con l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, attribuendo al soggetto controllore il potere nella buona sostanza di applicare questa ulteriore sanzione, **in chiara violazione del principio di legalità, il quale regge il sistema delle sanzioni amministrative** (art. 1 della legge 689/1981). Tale circolare esercita quindi una lesività immediata, grave e irreparabile nei rispetti dei soggetti qui ricorrenti, i quali siano anche avvocati, come in epigrafe indicato.

8. Violazione degli artt. 13 e 16 Cost. Violazione dell'art. 45 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

L'altra norma grimaldello o *pass-partout*, oltre all'art. 32 Cost., invocata ritualmente dal

governo a sostegno dei propri provvedimenti, è l'art. 16 Cost.

In base all'art. 16, c. 1, Cost., “*Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche*”. Siamo quindi di fronte a una riserva di legge, e riserva di legge rinforzata, dato che si richiede in materia, quale presupposto indefettibile di ogni ipotetica limitazione per ragioni di sanità e sicurezza, una legge, la quale stabilisca dette limitazioni “**in via generale**”. Ora, siffatta legge generale non è mai stata adottata dal legislatore, e ***i decreti-legge in questione sono del tutto inidonei a inverare un'ipotesi di legge generale, trattandosi, come il giudice interno ha riconosciuto, di decreti-legge-provvedimento***, in quanto prevedenti ***misure estremamente specifiche e puntuali*** con riferimento a differenziate classi di cittadini, e quindi in nessun caso può essere considerato “legge generale”. Per altro verso, affermare che l'art. 16 consenta limitazioni alla libertà di circolazione non può essere inteso come se si trattasse di un “via libera” a qualsivoglia limitazione senza motivazione puntuale, dimodoché **una norma posta a garanzia della libertà di circolazione si trasforma nel proprio contrario, ossia in una pura e semplice autorizzazione a ledere la libertà di circolazione**.

Anzitutto, ci pare evidente e ovvio che una legge, ancorché non “generale”, di limitazione della libertà di circolazione, non possa porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., vale a dire con il principio di eguaglianza, sicché le limitazioni alla circolazione varrebbero per alcuni e non per altri. Nessuno può sostenere l'iperbole che l'art. 16 “prevalga” sull'art. 3, che è norma fondamentale e costitutiva di un ordinamento che voglia dirsi democratico, con la conseguenza che qualsiasi limitazione della circolazione per ragioni di sanità non può dividere i cittadini in classi, di modo che alcuni siano limitati e altri no, ma deve essere configurata in modo tale da potersi applicare indifferenziatamente per tutti i cittadini. E si è già ricordato che all'art. 3 Cost. vanno sovrapposti, quanto agli effetti, gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La questione di rilievo è però un'altra, ossia che nella specie non si fa davvero questione di “libertà di circolazione”, ma di ***libertà personale***. Lo ammetteva implicitamente già lo stesso Decreto-Legge 105/2021, allorché, all'art. 3, introducendo l'obbligo di “certificazione verde” per l'accesso a un elenco di “**servizi e attività**”, ma la fruizione di servizi e attività afferisce alla libertà personale, ***anche sotto il profilo della libertà economica, in quanto lesivo della libertà di contratto***, e quindi si tratta di una lesione della capacità giuridica e di agire, qualcosa di molto grave; e non solo e non tanto alla circolazione.

Vediamo al riguardo che cosa ha affermato il Giudice di Pace di Frosinone, con sentenza 516/2020, 15-29 luglio 2020: riferendosi in particolare alla previsione del *lockdown*, il Giudice scrive: “Tale

disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio ***obbligo di permanenza domiciliare***. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, ***l'obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale*** che viene irrogata dal Giudice di Pace per alcuni reati. Sicuramente nella giurisprudenza **è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale...** Infatti l'art. 13 Cost. stabilisce che ***le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo dall'autorità giudiziaria***. Pertanto, **neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l'obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore**, anziché dall'autorità giudiziaria con atto motivato, senza violare l'art. 13 Cost... Infine, non può neppure condividersi l'estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell'obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale.

Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale, **la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio l'affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte, che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare** (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: **i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici, il cui accesso può essere precluso, perché, ad esempio, pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale**"

In altri termini, ***oltre una certa soglia***, la limitazione della libertà di circolazione ***trasmuta*** in limitazione della libertà personale, perché impedire anche il semplice "attraversare la strada", o di fare il giro del palazzo, riguarda una circolazione talmente ***minimale***, rispetto allo spostarsi di città in città, di regione in regione, di Paese in Paese, da volgere immediatamente in limitazione della libertà personale. Lo stesso vale per il divieto al non titolare di certificazione verde di andare al museo, in palestra o al ristorante, dato che ***museo, palestra e ristorante potrebbero essere a dieci o cento metri da casa, distanza che non può essere ricondotta a "circolazione", trattandosi di mera questione di libertà personale***. L'art. 13, però, prevede appunto una chiara **riserva di giurisdizione**, dimodoché, non solo nessun provvedimento amministrativo, ma nemmeno alcuna legge può scalfire la libertà personale, così come protetta da quell'articolo, imponendo la norma che sia sempre un provvedimento del giudice a limitarla, ovviamente sulla base di una qualche puntuale previsione di legge. Il fatto è che, siccome l'art. 16 Cost., riguardante la libertà di circolazione, ammette effettivamente delle possibilità di limitazione, allora qualsiasi diritto viene ricondotto dal governo,

compreso il diritto al lavoro e alla retribuzione, a “libertà di circolazione”, compreso ora persino prendere il caffè anche solo in piedi al bar⁴, in modo da poterla limitare, ma si tratta di un *escamotage* inaccettabile, che rende il concetto di circolazione ubiquitario e onnicomprensivo, dotato di una formidabile *vis attractiva*, al solo fine pretestuoso di limitare qualsiasi diritto chiamandolo “circolazione”.

Nel precedente giudizio, l’Avvocatura dello Stato si è limitata a invocare, in modo tutt’altro che persuasivo, l’art. 11, § 2, della CEDU e l’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione stessa, per il debole fatto che ivi risulta invocata la “protezione della salute”, laddove dette disposizioni non accennano minimamente a stati di emergenza di sorta, né pretendono di prevedere “deroga” alcuna ai diritti umani, ma si limitano a ricordare i limiti intrinseci del tutto banali e consueti dei diritti fondamentali, limiti che non autorizzano a pensare ad alcuna situazione eccezionale, né pretendono di legittimare alcunché di simile.

E invero, l’art. 11, che peraltro si riferisce alle sole libertà di riunione e di associazione, al par. 2 si limita a precisare che “*L’esercizio di questi diritti **non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge** e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*”; si tratta, come si vede, di un normale riferimento agli abituali limiti normalmente previsti dalla legge, e non si fa riferimento ad alcuna deroga ulteriore in via emergenziale (“*limite*” e “*deroga*” sono due concetti radicalmente diversi, dato che il primo è normale, mentre la seconda è eccezionale).

Quanto all’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4, che si riferisce alla sola “libertà di circolazione”, il par. 3 si limita a ribadire che “*L’esercizio di tali diritti **non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge** e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui*”. Nulla di speciale, come si vede.

Non solo: al paragrafo 4 può addirittura leggersi che “*I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, **in alcune zone determinate**, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica*”. Quindi, del resto in conformità con la

⁴ In data 29 dicembre 2021, la stampa da conto di una circolare del ministero dell’interno per la quale il “non vaccinato”, nuova categoria razziale introdotta in questa modernità, può però al bar prendere “beni di asporto”. Ora, simili intemerate dimostrano solo che il carattere meramente discriminatorio e di stigma sociale che viene impresso come un marchio al “non vaccinato” risulta addirittura oggetto di atti formali **confessori**.

giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale (Sent. n. 68 del 1964), semplicemente si precisa che la libertà di circolazione può essere disposta solo con riferimento ad “*alcune zone determinate*”, e quindi non mai in termini generalizzati, il che evidentemente nemmeno l’art. 16 Cost. consente. Va comunque ribadito che grandissima parte delle limitazioni, delle quali si discute, ha poco a che fare con la libertà di circolazione, e molto di più con la capacità giuridica e di agire, di stipulare contratti, con la libertà personale e il diritto al lavoro e alla retribuzione, mentre è escluso che possano essere ricondotti a mera “circolazione” il diritto sedersi o non sedersi al bar, o di portare o non portare mascherine all’aperto. Nemmeno può ritenersi legittima limitazione della libertà di circolazione, entro i limiti fissati dalle norme e dalla Corte Costituzionale, il vero e proprio *confino*, che viene imposto ai non possessori di adeguati mezzi di trasporto privati, tanto più ai residenti nelle zone *insulari*, i quali quindi vengono anche sotto tale particolare profilo privati dei diritti umani minimali (compreso il diritto di libero stabilimento, di migrazione interna, di andare alla ricerca altrove di cure sanitarie, etc., il che vale per tutti, ma appunto in particolare per gli insulari).

In ogni caso, la norma posta al vertice della gerarchia delle fonti nella materia *de qua*, in quanto norma dell’ordinamento eurounitario, è rappresentata dall’art. 45 della Carta di Nizza, il quale non propone eccezioni di sorta alla più estesa libertà di circolazione all’interno dello Stato membro; di tal che qualsiasi ipotetica eccezione di carattere “emergenziale”, che non sia pretestuosa, va intesa nel senso più restrittivo possibile, laddove nella specie si abusa ampiamente della facoltà di eccepire.

9. Nullità o invalidità radicale della proroga (o “dichiarazione”) dello “stato di emergenza”. Disapplicazione per violazione dell’art. 2 del Trattato dell’Unione Europea. Violazione sistematica dell’art. 77 Cost.

Nel “*Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Relazione sullo Stato di diritto 2021 – Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia*” del 20 luglio 2021, la Commissione Europea scrive: “*Per quanto riguarda il bilanciamento dei poteri, perdura lo stato di emergenza collegato alla pandemia di COVID-19, ma il Governo sta adottando misure per ridurre progressivamente le restrizioni*”.

Come si è visto, al contrario, la realtà è ben diversa, dato che nonostante i “grandi successi nella campagna vaccinale”, si assiste a giro di vite dopo giro di vite, fino all’ultimo DPCM, oggetto principale della presente impugnazione, di cui si è descritta la natura francamente scandalosa. E intanto *si continua a prorogare quello stato di emergenza*, che a luglio 2021 la Commissione Europea era stata indotta a credere che volgesse al termine. Tale situazione, che mette a repentaglio

la persistenza o la solidità dei principi dello Stato di diritto, merita a questo punto, stante l'abuso ormai acclarato dello strumento, di essere immediatamente disapplicata, in quanto in plateale contrasto con il già ricordato art. 2 del Trattato dell'Unione Europea, il quale, in modo del tutto inequivoco, così dispone: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini."

Dispone infatti l'art. 1, c. 1, del Decreto-Legge in data 24 dicembre 2021 n. 221:

“(Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale) In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”.

Si tratta di determinazione del tutto estemporanea, priva di alcun fondamento giuridico che non sia la sua propria stessa invenzione *ex nihilo*, il che consente di considerarla norma giuridicamente nulla, probabilmente addirittura inesistente anche in quanto norma *imperfecta* e incompleta -più esattamente non siamo di fronte a una norma, ma a un moncone di norma- per le ragioni che si diranno, sicché la sua implementazione rappresenta un puro e semplice abuso e *illecito costituzionale*.

Del resto, è molto significativo il fatto che, mentre il testo della norma parla di stato di emergenza “*prorogato*”, la rubrica della norma parla di “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”, ma non si tratta di due nozioni fungibili, dato che la seconda allude con forza al fatto che tale stato di emergenza sia istituito nuovo rispetto a quello originariamente previsto dal testo unico della protezione civile.

Ora, come si vede vi è un chiaro problema di gerarchia delle fonti, dato che ciò che viene prorogato è ancora un **atto amministrativo**, quello adottato il 31 gennaio 2020, ma ciò avviene per la seconda volta con atto di rango legislativo, *senza nemmeno procedere alla modifica del testo legislativo di base*, ossia l'art. 24 del codice della protezione civile, *che non viene nemmeno richiamato*, e che quindi deve ritenersi puramente e semplicemente *violato*, dato che si richiama uno stato di emergenza adottato in applicazione di quell'art. 24, per farlo durare oltre il termine previsto dall'art. 24, che però né viene citato, né viene esplicitamente modificato, ma solo bistrattato, per cui si accede allo strano ordine di idee per cui violare una norma significherebbe riformarla.

Non si vuole sostenere che nell'ordinamento esista in assoluto una cosiddetta “riserva di

amministrazione”, salvo il fatto che, se il legislatore ordinario, con una legge organica come il Codice della protezione civile, ha previsto che un determinato atto fosse adottato in forma amministrativa, non è consentito, in linea di principio, che il governo incida su tale previsione, nemmeno modificandola, adottando in suo luogo un atto di rango legislativo in via di urgenza, **senza nemmeno spiegare le ragioni di tale scelta**, dato che, nella buona sostanza, tali ragioni sono sviate e abusive, ossia:

a) andare al di là del termine di durata dello stato di emergenza previsto dallo stesso Codice della protezione civile, **senza nemmeno darsi la pena di modificarlo**;

b) pretendere di eludere la tutela giurisdizionale diretta e immediata prevista per l’atto amministrativo, e tradizionalmente, o tralaticciamente, negata alla legge-provvedimento, come dimostra il fatto che **la deliberazione di stato di emergenza originaria è stata ripetutamente disapplicata dal giudice ordinario**, civile e penale, sicché in tal modo il governo cerca di porsi al riparo da tale “scomodità”.

Se quindi una legge di settore e organica come il Codice della protezione civile prevede che il particolare stato di emergenza da esso previsto sia da adottarsi **con atto amministrativo**, non è consentito adottarne la proroga con atto legislativo, ai soli fini di eluderne le previsioni e di evitarne il sindacato giurisdizionale⁵, anche se poi tale tentativo mostra la sua inanità, trovandoci noi **in un contesto di grave violazione dei diritti umani e di illiceità costituzionale generalizzata**, sicché valgono i principi sopra richiamati in ordine all’incorrenza in responsabilità ex art. 2043 Cost. per chi agisce in ispregio dei principi costituzionali e in genere fondamentali con tanta impudenza. Il tutto con ben carente motivazione, come invece un atto amministrativo imporrebbe, salvo che, ancora una volta, quando i presupposti della normazione devono possedere forti fondamenti scientifici, qui del tutto assenti e meramente asseriti, anche l’atto normativo deve essere significativamente motivato per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale. Tutto ciò senza nemmeno un’esplicita modifica della norma, alla quale ci si riferisce, ma puramente e semplicemente agendo in modo a essa difforme. Se queste sono questioni attinenti le forme, ancor più gravi sono quelle riferibile

⁵ “...è proprio l’incremento dei casi di ricorso alla ‘legge-provvedimento’ (c.d. “Amministrazione per legge”) a rappresentare il ‘termometro della febbre’ del legislatore, essendo l’istituto connotato da un’inevitabile ingerenza nella sfera di attribuzioni del potere esecutivo che altera la corretta ripartizione dei poteri con **significative ricadute sul versante della tutela dei destinatari incisi**, osservandosi al riguardo che le leggi provvedimento risultano spesso animate dall’obiettivo –diremmo non proprio esemplare- di sottrarre al controllo del giudice l’atto incidente sulle posizioni giuridiche soggettive” (Francesco Soluri, *Qualche spunto di “ragionevole” riflessione in tema di responsabilità del legislatore: the King can do non wrong?*, in *Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 20 ottobre 2021, 208).

all'illiceità dell'atto sotto il profilo della sostanza.

In effetti, se pure con atto di rango normativo (salvo poi opinare sui limiti intrinseci di una decretazione d'urgenza quanto all'impatto su di un testo organico e di settore come il Codice della protezione civile) si è prorogata esplicitamente, per l'ennesima volta, l'efficacia di un atto amministrativo, vale a dire la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, posto che tale deliberazione fu adottata a suo tempo in ossequio al Codice stesso e, in particolare, ai suoi articoli 7, c. 1, lett. c e 24, ciò significa che l'istituto invocato è ancora quello, si tratta, o dovrebbe trattarsi, sempre dello stesso genere di "stato di emergenza", così come delineato dall'art. 24, e quindi i suoi effetti dovrebbero sempre essere gli effetti, fissati dall'art. 24, ferma restando l'operatività del principio, reso fermo dell'art. 7, c. 1, lett. c, citato, per il quale deve trattarsi di "limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24", sicché è ben fissato il principio della *necessità che uno stato di emergenza sia predeterminato nella durata ultima*. Ora, quegli effetti, ossia gli effetti riconducibili allo "stato di emergenza" specifico, di cui all'art. 24 in discorso, sono semplicemente, per quanto qui interessa, quelli di cui al successivo art. 25, vale a dire l'attribuzione della potestà o facoltà di adottare "ordinanze di protezione civile", nulla di più.

Al contrario, il governo intende lo "stato di emergenza" come un lasciapassare per approvare la qualsivoglia cosa, sicché l'istituto emergenziale viene ad assumere un mero carattere simbolico-espressivo, di rilievo psicologico per l'opinione pubblica e con il supporto dei mass-media, per consentirgli di adottare provvedimenti a piacere, e ciò nonostante il fatto che sia dichiarato a chiare lettere dal Codice della protezione civile che ogni provvedimento dovrà essere adottato "nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea" (art. 25, c. 1), i quali viceversa, come si è ampiamente dimostrato, il governo non tiene in alcun cale.

La verità giuridica, infatti, è un'altra, oggi, e l'Avvocatura dello Stato lo ha ampiamente riconosciuto in altra occasione, ossia che questo nuovo tipo di "stato di emergenza", inaugurato con il decreto-legge n. 105/2021, ha poco a che fare con quello previsto dalla normativa sulla protezione civile, e si tratta di istituto di nuovo conio; salvo che si tratta di istituto *toto coelo* carente sotto il profilo dei lineamenti minimi, che universalmente devono essere riconosciuti non solo a uno stato di emergenza, che sono particolarmente rigorosi -altrimenti non si tratterebbe di "stato di emergenza", ma di *golpe* - ma a una norma giuridica attributiva di potere *tout court* per potere essere definita tale, e non mera *parvenza* o moncone di norma giuridica.

Ora, una qualsiasi proclamazione di stato di emergenza deve possedere i seguenti requisiti essenziali e costitutivi del proprio essere proclamazione di stato di emergenza, e non qualche altra cosa, altrimenti denominata: a) presupposti di adozione; b) concreti effetti giuridici, ossia precise

conseguenze; c) *durata ultima*, sia in termini temporali, sia in termini di individuazione degli elementi di fatto della sua legittima persistenza; si tratta di elementi indefettibili di uno stato di emergenza, che sia tale e non un colpo di Stato, dato che, ammesso che qui i presupposti consistano nella “pandemia” –salvo non riscontrare in atti alcuna motivazione in ordine al carattere indispensabile del ricorso a uno strumento di eccezione per far fronte all’attuale situazione pandemica così come la si conosce, tanto più che si tratta di *situazione null’affatto nuova, ma stranota ormai da quasi due anni, senza che siano stati adottati gli atti necessari di organizzazione sanitaria, idonei ad affrontare una straordinarietà divenuta ordinaria-*, *non si sa per nulla quali siano gli effetti giuridici reali di uno stato di emergenza così configurato* (mentre la normativa sulla protezione civile li indica), per cui poi l’Avvocatura dello Stato, in altra occasione, ha sostenuto che i vari provvedimenti adottati nel corso del tempo poggiano sullo stato di emergenza, ma anche però ne prescindono e vivono di vita propria, per cui ci troviamo immersi in una situazione di *completo arbitrio*, di modo che lo stato di emergenza autorizzerebbe *tutto*, e però questo *tutto* potrebbe inverarsi anche in assenza di stato di emergenza.

Tutti i provvedimenti adottati si fondano sull’avvenuta proclamazione dello “stato di emergenza”, *salvo che l’ordinamento giuridico e costituzionale italiano non conosce alcuno stato di emergenza, che non sia quello limitato alle specifiche esigenze della protezione civile*, senza che tale proclamazione autorizzi alcunché in termini di compressione *ad libitum* dei diritti costituzionali, fondamentali e umani, oltretutto senza predeterminazione di durata⁶, dato che non è per nulla chiaro quando questo stato di emergenza abusivo possa smettere di essere prorogato, dato che nessuna autorità è *nessun atto giuridico spiega che cosa debba mai accadere perché lo stato di emergenza possa essere revocato e mai più rinnovato*; d’altra parte, se si riconnette la permanenza dello stato di emergenza alla “campagna vaccinale”, nel momento in cui si parla apertamente del fatto che il vaccino diverrà una costante, consistente ormai in più dosi annuali, per cui alla terza dose seguirà la quarta e così via, stabilmente, allora dovremmo ritenere intento del governo anche mantenere come permanente lo stato di emergenza e le connesse misure restrittive dei diritti umani, in quanto funzionali a detta “campagna vaccinale”; che poi è campagna condotta a suon di minacce, come quella del comandante della campagna vaccinale, Generale Figliuolo, di andare a vaccinare le persone cercandole “casa per casa”, cosa che ripete spesso, e solo in parte di obblighi formali.

Con sentenza 19/10/2021, trattando di proroga degli sfratti, la Corte Costituzionale ha parlato di

⁶ Sul punto si è soffermata come Segretaria Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić in una lettera in data 24 marzo 2020 al Primo Ministro Ungherese Viktor Orbán, per sottolineare come *uno stato di emergenza non possa essere di durata indeterminata, pena la fuoriuscita dal sistema democratico e dello stato di diritto*.

“misura emergenziale (è) prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale”, il che è stato inteso come una messa sull’avviso al governo di non prorogare lo stato di emergenza *tout court* ulteriormente, tanto più che è evidente che **il diritto umano vale di più del diritto di proprietà di un immobile dato in locazione**, sicché il monito della Corte Costituzionale vale *a fortiori*. Nell’altra occasione, alla quale si è accennato, al contrario, l’Avvocatura dello Stato ha ripetutamente rivendicato il diritto del governo di prorogare, attraverso decreto-legge, lo stato di emergenza a proprio piacere, e in effetti poi il governo ha dimostrato di volere seguire l’indicazione dell’Avvocatura.

Queste continue proroghe di uno stato di emergenza, del quale nemmeno sono chiari i connotati giuridici, formali e sostanziali, e che servono solo a legittimare genericamente innanzi all’opinione pubblica e ai mass-media il fatto che il governo rivendichi “mani libere” in deroga a ogni limite costituzionale e di diritti fondamentali, tende a routinizzare tale deroga e a renderla “ordinaria”, sicché l’emergenza giuridica diviene perenne e stabilizzata, quando tutto ciò è reso illegittimo, non solo sul piano della gerarchia delle fonti -dato che prima per atto amministrativo e poi per legge si è derogato ai diritti costituzionali-, ma anche sul piano sostanziale e funzionale, dato che la transitorietà di uno stato di emergenza è resa obbligata anche dal fatto che, perdurando uno stato di emergenza limitato nel tempo, **compete al governo di adottare tutte le misure organizzatorie**, ad esempio in ambito sanitario, per fare fronte alle relative criticità; laddove nel nostro caso ci troviamo innanzi a **condotte omissive**, dolosamente e colposamente omissive, tal per cui si rende poi sistematicamente necessario prorogare, incorrendo in eccesso di potere legislativo, abuso del diritto e illecito costituzionale -teniamo sempre presente che siffatto stato di emergenza non possiede alcuna copertura costituzionale-, uno stato di emergenza, che, per definizione, non può durare indefinitamente (sull’illegittimità di un simile modo di procedere, per cui **a omissione corrisponde nuova emergenza auto-alimentata**, cfr. Giandomenico Barcellona, *Prolegomeni di diritto emergenziale – Tutele di sanità pubblica e diritti umani*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 11-113). La violazione dell’art. 77 Cost. è perciò sistematica, dato che **si inseguono “urgenze” del tutto inesistenti sull’onda emotiva e dei mass-media, e semmai auto-determinate dalla completa inettitudine del governo a indicare una linea chiara e lineare di gestione della pandemia, che non sia inventata e improvvisata settimanalmente esclusivamente per fare titolo sui giornali e ai telegiornali**, oltretutto **in assenza della benché minima allegazione scientifica**, non si dice nemmeno minimamente persuasiva, puramente e semplicemente non ve n’è mai alcuna.

Tutto ciò è inoltre nettamente contrastante con un istituto emergenziale (ripetesi, non previsto nella Costituzione italiana), che per sua natura è transitorio e destinato a scadere, cessata l’emergenza, che

è principio non di oggi, ma risalente alla Dittatura nella Repubblica Romana; salvo che nel nostro caso *nemmeno è mai stato precisato quali contorni la situazione debba assumere, affinché si possano dire cessate le condizioni dell'emergenza*: l'indeterminatezza, non solo sui presupposti di adozione, *ma anche su quelli di cessazione*, consente al governo di auto-attribuirsi un potere totalmente arbitrario riguardo al prolungamento a piacere dell'emergenza stessa, in un contesto, peraltro, in cui dal febbraio 2020 *non si è mai investito sulle cure*, ad esempio quelle domiciliari, e si è sempre e solo confidato e investito nella vaccinazione, sicché, a fallimento di questa, almeno rispetto agli sbandierati propositi, fa difetto l'altro, in realtà più ovvio, rimedio.

Si tratta a questo punto di comprendere le ragioni, che hanno indotto il Governo ad adottare lo strumento di rango legislativo e non quello di rango amministrativo, in forma di deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il fatto è che il potere pretesamente attribuito al riguardo dall'art. 7, citato, era potere già *esaurito* al momento dell'adozione del decreto-legge 105/2021, ai sensi dell'art. 24 dello stesso Codice della protezione civile. Invero, in base al comma 3 dell'art. 24, “*La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi*”. Senonché lo stato di emergenza iniziale, attraverso quelle delibere, *era già stato prorogato per 12 mesi*, posto che la prima delibera è del **31 gennaio 2020**, e ha proclamato uno stato di emergenza di **6 mesi**, dimodoché proprio in quei giorni scadevano gli ulteriori 12 mesi di possibile proroga. La nostra interpretazione è confermata proprio dal fatto che lo stesso Governo ha ritenuto esaurito il proprio potere di proroga, intervenendo non con delibera amministrativa, ma con atto avente forza di legge, vale a dire il decreto-legge n. 105/2021.

Ma se questa interpretazione è esatta, e lo è, perché è fatta propria persino dal Governo, se ne ricava che già il decreto-legge n. 105/2021 stesse adottando uno stato di emergenza *nuovo* (cfr. rubrica dell'art. 1, che parla di “*Dichiarazione stato di emergenza nazionale*”), *del tutto sfornito di supporto normativo ordinario*, giacché non si tratta più di applicare il Codice della protezione civile, ma qualcosa d'altro, che però non esiste, se non a partire da questo momento, il che, assurdamente, secondo il Governo, dovrebbe consentire l'instaurazione di *stati di emergenza perenni*, con deroga non più solo temporanea, ma istituzionalizzata ai diritti costituzionali fondamentali dei cittadini, quando la loro natura è esattamente di essere transitoria e provvisoria, laddove invece qui lo stato di emergenza è *permanente*: per utilizzare il linguaggio di Carl Schmitt, la “dittatura commissaria” temporanea, giustificata dal fare fronte a un'emergenza, si trasforma in “dittatura sovrana”, in grado di traghettarci in un vero e proprio nuovo, ma in peggio, sistema costituzionale, in quanto sistematicamente derogatorio di se stesso. In effetti, già il decreto-legge n. 105/2021 non si limitava

ad “applicare” uno stato di emergenza, ma stava *inventando dal nulla e di sana pianta un nuovo istituto*, ora rianimato, e mentre lo inventa o lo rianima lo applica; ma si tratta di un istituto ben strano, dato che è del tutto privo dell’indicazione dei presupposti empirici e formali della propria adozione, delle procedure, delle competenze, degli effetti –perché nemmeno è chiaro quali specifici effetti ritenga il Governo di assegnare alla “dichiarazione” dello stato di emergenza, se non quello di autoassegnarsi mani libere per qualsiasi successivo e non normato, quindi anche atipico, intervento- **, della durata –dato che, come si notò, la proroga al 31 dicembre 2021 non garantiva da ulteriori proroghe susseguenti, e infatti questo ora è avvenuto-** mentre, il Codice della protezione civile non viene nemmeno evocato, e quindi non costituisce più testo normativo di riferimento. Ma è chiaro che uno stato di emergenza stabilizzato e potenzialmente permanente cessa di essere uno “stato di emergenza”, che per sua stessa definizione è transitorio, per diventare qualcosa di diverso, che in nessun caso può essere accolto nel nostro sistema costituzionale.

Senonché, l’Avvocatura dello Stato si era in quella occasione premurata di rassicurarci, ricordandoci che un decreto-legge deve pur sempre essere convertito in legge, e quindi anche l’intervento più *tranchante* avrebbe comunque una “**solida base democratica**”; ora, a prescindere dalla constatazione che l’attuale maggioranza parlamentare di sostegno al governo non conosce quasi opposizioni, sicché la conversione parlamentare del decreto in legge finisce con il rivelarsi una *sinicura*, è appena il caso di sottolineare come in una democrazia costituzionale il criterio della “maggioranza” non rappresenti un valore assoluto, per il semplice fatto che **la Costituzione esiste esattamente per inibire gli abusi della maggioranza politica.**

In un sistema costituzionale, la democrazia è liberal-democrazia, vale a dire che la Costituzione opera quale recinto invalicabile di ciò che alla maggioranza sia consentito legittimamente fare, sicché, in un sistema costituzionale liberal-democratico –e non meramente “democratico”- al principio della *Maior Pars* si affianca e lo sovrasta quello della *Sanior Pars*, che la giurisdizione, interna e internazionale, è chiamata ad assicurare e a rendere effettivo: che è rappresentato null’altro che dalle ragioni del diritto, in quanto gerarchicamente superiori, nell’ordinamento, alla ragion politica, la quale al diritto deve piegarsi, e non viceversa.

E allora noi vediamo come il caso di specie rappresenti un caso addirittura scolastico di *norma giuridica nulla*, probabilmente addirittura “inesistente” per carenza di requisiti minimi, di tal che ci troviamo innanzi a parvenza di norma e non a norma, posto che non ci troviamo di fronte all’infrazione di questa o quella disposizione costituzionale, ma dell’impianto complessivo della Costituzione e, quindi, simbolicamente, della totalità dell’art. 1 della Costituzione sul carattere democratico dell’ordinamento e sulla sovranità popolare, oltre che alla fondazione della Repubblica

sul lavoro, a sua volta assoggettato a regime concessorio (Sulla norma di legge nulla, cfr. *Quando una legge è nulla? Incontro sul tema all'Unicusano*, con interventi di Franco Modugno, Alessandro Pace, Otto Pfersmann e Giuseppe Ugo Rescigno, in *Dire.it*, 27 marzo 2019).

Ora, una norma così radicalmente invalida, per violazione del principio democratico e di sovranità popolare -oltre che per contrasto con l'indefettibile principio dello Stato di diritto, imposto dall'art. 2 del Trattato dell'Unione Europea-, non è una norma meramente "incostituzionale", sottoposta a sindacato accentrato, ma un vero e proprio illecito, civile e penale, e quindi, a quel rango, illecito costituzionale -che **non consente da parte dello Stato di invocare l'“imperatività della legge”** per eludere l'obbligo di rispetto dei diritti umani e ledere la sovranità popolare stessa attraverso il ricorso allo strumento di rango legislativo-, che comporta responsabilità diretta degli autori e che merita di essere disapplicato, ignorato, da qualsiasi giudice diffuso, che rappresenti baluardo dell'ordinamento democratico.

10. Violazione art. 15 CEDU e violazione art. 4 Patto di New York.

Uno stato di emergenza, per come viene prospettato, dal punto di vista della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo impatta un po' su tutte le norme indivisibilmente, ed è appena il caso di sottolineare che il nostro governo non ha ottemperato nemmeno alla minimale previsione di cui al terzo comma dell'art. 15 della CEDU, che è condizione essenziale preliminare per attivare la procedura; e infatti tale c. 3 prescrive quanto segue: "*Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga **tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate.** Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione". E in effetti, l'assenza di una tale notifica è stata a suo tempo persino ufficializzata, come si evince dal comunicato stampa in data 17 ottobre 2020 dell'Osservatorio permanente sulla Legalità Costituzionale: "Il Consiglio d'Europa riconosce l'omissione dello Stato italiano. L'Ufficio del Segretario generale del Consiglio d'Europa ha riscontrato in tempi rapidissimi l'esposto dell'Osservatorio permanente sulla Legalità Costituzionale, riconoscendo che **lo Stato Italiano ha omesso di segnalare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la sospensione di diritti fondamentali, come richiesto dall'art. 15 CEDU. L'Ufficio del segretario Generale ha altresì indicato che le conseguenze di tale violazione sono "la piena vigenza della CEDU in territorio Italiano", che non è quindi in alcun modo sospesa**, e che tutti i cittadini italiani possono, dunque, rivolgersi alla Corte Europea di Strasburgo per tutelare i propri diritti violati. Fra questi, il diritto alla libertà personale, di recarsi sul posto di*

lavoro, di frequentare le scuole di ogni ordine e grado, di aver utilizzato procedure come i Dpcm con gravi violazione della Costituzione, di aver alimentato e tollerato un clima di terrore mediatico che ha influito profondamente sulle possibilità economiche e sull'equilibrio psicofisico di ogni persona, con grave "danno esistenziale" che perdura a tutt'oggi".

In ogni caso, anche dal punto di vista dell'ordinamento interno, non sarebbe consentito che con decreto-legge, tanto più **con un unico decreto-legge**, in assenza di alcuna sensibilità procedimentale, si stabiliscano simultaneamente: a) l'istituzione di un nuovo strumento in grado di consentire l'instaurazione di uno stato di emergenza (strumento peraltro come detto "bruto", in quanto privo di alcun lineamento istituzionale di riconoscibilità e in assenza di alcuna tempo ultimo di scadenza); b) l'instaurazione dello stato di emergenza, simultaneamente all'introduzione dell'istituto che consente la dichiarazione dello stato di emergenza stesso (senza però alcuna motivazione espressa al riguardo, anche perché non essendo indicati i presupposti della dichiarazione dello stato di emergenza, nemmeno è possibile indicarne la presenza nel mondo dei fatti); c) l'introduzione diretta e immediata, a sua volta simultanea, ossia nell'identico testo normativo, di misure eccezionali, che sarebbero asseritamente consentite dal punto a) e dal punto b), che quindi si autofondano circolarmente assieme al punto a) e al punto b).

Tutto questo non è consentito dalla logica costituzionale e della buona legislazione, che imporrebbe si trattasse di tre fasi procedimentali distinte, ma anche, a ben vedere dallo stesso art. 4 del "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966". Detta norma così infatti dispone al primo comma: "***In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure*** le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale".

Ora, a prescindere dall'ovvia constatazione che, nel nostro caso, "l'esistenza della nazione" non è punto minacciata –stante il numero dei morti, lo sarebbe anche dal traffico automobilistico–, e quindi **non sussistono i presupposti minimi per adottare misure eccezionali in nome del Patto di New York**, la norma però comporta che "proclamazione con atto ufficiale del pericolo pubblico eccezionale" e "adozione di misure di deroga al Patto" (al Patto, si badi, e a null'altro) consistono in due fasi ben distinte, anzi tre, nel senso che: a) deve sussistere una norma attributiva del relativo potere; b) deve essere esercitato quel potere proclamando con "atto ufficiale" lo stato di pericolo

pubblico; c) possono essere prese di conseguenza “misure” derogatorie. Il tutto per ovvie ragioni di trasparenza e di rispetto del principio di legalità, che nel nostro caso sono del tutto trascurate con conseguente invalidazione della norma in questione anche da tale punto di vista. In ogni caso, va sottolineato con decisione che, *poiché l’unica normativa attualmente vigente sulla possibilità di dichiarare in astratto stati di emergenza è rappresentata dall’art. 4 del Patto di New York, difettando in toto i presupposti della sua applicazione, e non essendone state comunque rispettate le procedure, si rende illegittima qualsiasi dichiarazione di stato di emergenza*: si noti, in ogni caso, che *il governo italiano non ha mai enunciato nei propri atti l’intenzione di applicare tale art. 4*, che quindi deve ritenersi estraneo alla nostra fattispecie.

In ogni caso, *l’onere di dimostrare l’efficacia dei provvedimenti adottati ricade interamente sullo Stato* procedente, in mancanza di che persino la minima limitazione dei diritti fondamentali, ove pure in astratto ammissibile, deve ritenersi giuridicamente nulla e *tamquam non esset* persino nella peggiore delle ipotesi: e invero, l’art.12 dei *Siracusa Principles*, interpretativi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore in Italia il 23 marzo 1976 (in argomento cfr. Giandomenico Barcellona, *Lockdown e misure sanitarie emergenziali di sanità pubblica: la tutela dei diritti fondamentali nella global health law*, in *Dir. San. Mod.*, 3/2020, 99 ss.), così si esprime: *“The burden of justifying a limitation upon a right guaranteed under the Covenant lies with the state”*: nella specie, all’opposto, l’efficacia scientifica di misure come il *Green Pass* non è nemmeno adombrata dal decreto-legge, sicché pare proprio prevalere il loro carattere simbolico-espressivo, quindi politico e comunicazionale, mentre la loro adeguatezza al caso risulta del tutto disancorata da alcuna persuasiva motivazione.

In definitiva, tale “proroga” dello stato di emergenza, in realtà “nuova” adozione di stato di emergenza *extra ordinem*, deve ritenersi totalmente estranea al quadro costituzionale, in quanto arbitraria, vale a dire fondata su un istituto-fantasma, del tutto privo di lineamenti, se non altro quanto ai presupposti di adozione, quanto ai suoi effetti concreti, che non sono specificamente indicati, e quanto alla mancata previsione dei limiti di tempo della sua prorogabilità, che restano “aperti” e non predeterminati, il che rappresenta una costante messa a repentaglio dei diritti costituzionali, fondamentali e umani dei cittadini.

11. La configurabilità dei “danni punitivi”.

In un siffatto contesto profondamente lesivo dei diritti e della dignità della persona in tutte le sue facce e manifestazioni, e quindi totalmente illegale, si configura altresì la legittimità della richiesta da parte nostra di applicazione dell’istituto dei *danni punitivi*.

I danni punitivi (o esemplari), in inglese *punitive* (o *exemplary*) *damages*, nascono come istituto giuridico degli ordinamenti di *Common Law* e si sono affermati, in particolare, negli Stati Uniti. In presenza di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato ***un altro risarcimento*** rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (i *compensatory damages*), ***se prova che il danneggiante ha agito con malizia*** termine approssimativamente traducibile con dolo, o *gross negligence* (colpa grave), e non v'è dubbio che nella specie si sia ampiamente dimostrata la presenza di tale attitudine nel convenuto, che definire "maliziosa" significa esprimersi con un eufemismo.

La finalità dell'istituto viene ravvisata nell'affiancare il normale risarcimento quando è ritenuto insufficiente allo scopo di punire l'autore dell'illecito, fungere da efficace deterrente nei confronti di altri potenziali trasgressori (e dello stesso autore dell'illecito, che potrebbe reiterarlo), ***premiare la vittima per l'impegno profuso nell'affermare il suo diritto giacché, in questo modo, ha contribuito anche al rafforzamento dell'ordine legale***, ristorare la vittima per il pregiudizio subito. Nei danni punitivi, alla funzione risarcitoria, tipica della sanzione per illecito civile, si sovrappone quindi una ***funzione punitiva***, tipica della sanzione penale (cfr. Alessandra Concas, *I danni punitivi*, in *diritto.it*, 25 maggio 2021).

Superando le proprie precedenti resistenze, la giurisprudenza, anche sulla spinta della dottrina, ha iniziato a riconoscere al risarcimento del danno, anche nell'ordinamento italiano, ***una funzione deterrente e sanzionatoria***, oltre che esclusivamente riparatoria. In particolare, la sentenza della Cassazione n. 7613 del 15 aprile 2015 ha affermato espressamente che *è noto come allo strumento del risarcimento del danno, cui resta affidato il fine primario di riparare il pregiudizio patito dal danneggiato, vengano ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti e la sanzione (l'obbligo di risarcire costituisce una pena per il danneggiante)*.

Infine, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 16601 del 05.07.2017) ha definitivamente legittimato l'applicabilità anche nel nostro ordinamento dell'istituto in questione, anche alla luce di una considerazione dell'evoluzione in tal senso del nostro sistema legislativo. Esistono infatti nel nostro ordinamento varie norme civili, che hanno una funzione spiccatamente sanzionatoria, di tal che le Sezioni Unite statuiscano con nettezza che, nel vigente ordinamento, ***alla responsabilità civile non è assegnato esclusivamente il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, perché sono insite nel sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile***.

Non solo: a tutto ciò va aggiunto che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno 2016 n. 152, essendo stata chiamata a decidere sulla legittimità dell'art. 96 c. 3 c.p.c., il quale stabilisce che

“in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

La questione posta all'attenzione della Corte, in particolare, verteva sulla circostanza che la previsione di **un pagamento a favore della parte attribuiva i benefici della funzione sanzionatoria al privato e non allo Stato**. Senonché *la Corte Costituzionale ha valicato queste Colonne d'Ercole*, riconoscendo la costituzionalità della norma, non ostando a ciò la sua “natura non risarcitoria (ma), più propriamente, sanzionatoria”.

Persino nel caso Englaro si è fatta questione di danni punitivi: *“Nei casi di c.d. danni punitivi è infatti spesso imposto al giudice di tener conto dell'intensità del dolo o del grado di colpa al precipuo fine di sanzionare, ossia di quantificare un risarcimento che superi il danno cagionato, in modo analogo a quanto avviene nella commisurazione della pena pecuniaria ex art. 133 c.p. Si pensi a quanto prescritto in materia di danno ambientale all'art. 18 della legge n. 349 del 1986 e in materia di proprietà industriale all'art. 125 del D.Lgs. n. 30 del 2005. Si è osservato come **il progressivo ampliarsi delle fattispecie di danni punitivi, la cui legittimità costituzionale ha trovato conferma in una recente sentenza della Corte Costituzionale**, abbia portato allo svilupparsi nella giurisprudenza di merito di una propensione alla **valorizzazione della funzione sanzionatoria del risarcimento, accanto a quella riparatoria**. Ciò in particolare nei casi di quantificazione equitativa del risarcimento, in cui il giudice gode di maggior discrezionalità e rispetto a cui il limite dell'entità del danno patito risulta meno stringente”* (così Lavinia Del Corona, *La responsabilità civile della pubblica amministrazione per lesione di diritti fondamentali della persona e il risarcimento del danno non patrimoniale* (Tar Milano, Lombardia, Sez. III, 6 aprile 2016, n. 650 e Consiglio di Stato, Sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058), in *Osservatorio Costituzionale*, Fasc. 1/2018, 16 aprile 2018).

E ancora: *“Per la quantificazione del danno biologico, trattandosi di un danno non patrimoniale, i giudici hanno proceduto in via equitativa. A riguardo, il Consiglio di Stato ha espressamente indicato quale parametri di quantificazione, accanto a quello della «gravità degli interessi lesi», quello della **colposità della condotta lesiva**». Trattasi di un dato importante in quanto espressivo del **rilievo che l'elemento psicologico può assumere nella quantificazione del risarcimento allorché si debba procedere in via equitativa**. Mentre infatti quando il danno è determinato o determinabile il giudice è tenuto ex art. 1223, in ottica meramente riparatoria, ad operare la quantificazione sulla base dell'esclusivo criterio dell'integralità della riparazione del danno, inteso come danno emergente e lucro cessante, qualora invece il danno non risulti determinabile, il giudice deve, ex art. 1226, svolgere una **valutazione equitativa sulla base di criteri diversi, facendo riferimento a elementi che***

possano considerarsi sintomatici dell'entità del danno stesso, quali appunto la rilevanza che l'ordinamento, e in particolare la Costituzione, attribuisce ai beni lesi, e l'intensità dell'elemento psicologico. Infatti, la lesione di un bene di particolare rilievo costituzionale può far presumere la sussistenza di un danno di rilevante entità e a un comportamento di natura dolosa si correla normalmente un maggior danno" (ibidem).

Nella specie sono violati in termini radicali tutti i più fondamentali valori costituzionali, attraverso l'assunzione di atteggiamenti, che assumono contorni molto gravi dal punto di vista morale, come il privare esseri umani di diritti fondamentali, con la "promessa" di restituirglieli per il caso che si sottopongano, contro la propria volontà, a un vaccino che, oltretutto, l'EMA tuttora definisce in fase di sperimentazione, pena l'essere additati come capri espiatori della pandemia; si direbbe proprio non vi sia migliore occasione per rendere vivo l'istituto dei danni punitivi o esemplari.

12. La configurabilità del danno di tipo esistenziale per il caso di lesione e lesione grave di primari valori di rango costituzionale: la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008.

Come emerge molto agevolmente dalla narrazione, nella presente vicenda sono stati violati tutti i supremi valori costituzionali, così come segnati anzitutto, nientedimeno, dai primi due articoli della Costituzione, oltre a tutto quanto di rango costituzionale può afferire alla dignità della persona, considerando altresì una qualsiasi carta internazionale che abbia per oggetto la salvaguardia dei diritti primari dell'uomo, della sua personalità, della sua libertà nell'accezione filosofica più alta. Al contempo, tutto ciò ha procurato negli attori grande sofferenza psicologica per la persecuzione subita. Ebbene, è di tutta evidenza come in un simile caso operino i principi, per i quali, a fronte di lesione e lesione gravissima di valori di rango costituzionale trova applicazione l'istituto del risarcimento dei danni di tipo esistenziale.

E invero, in forza della fondamentale sentenza della Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008 n° 26972, per il risarcimento di simili danni occorre riferirsi alla violazione dei diritti inviolabili della persona incisa nella sua **dignità**, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (nonché dall'art. 1, e non casualmente è l'art. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea): è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ma solo se sia accertata la **lesione di un diritto inviolabile della persona**: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Pertanto, non possono essere risarcite tutte le lesioni alla persona ovvero tutti i pregiudizi non patrimoniali, ma soltanto quelli che realizzano un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.

I diritti costituzionali inviolabili non vanno intesi come un numerus clausus: la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel

presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete *rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano*, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma *di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana*.

Il cosiddetto. *pregiudizio di tipo esistenziale* è, quindi, *risarcibile entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria*.

La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.

Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).

Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

*Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale (per ulteriori ragguagli, cfr. Luigi Viola, *Il danno esistenziale esiste? La posizione delle Sezioni Unite*, in *Altalex.com*, 19 febbraio 2010).*

13. Istanza cautelare. Le considerazioni che precedono evidenziano il *fumus* di fondatezza del presente ricorso. Il *periculum in mora* è *in re ipsa*, dato che il provvedimento impugnato, sotto la veste di DPCM, rappresenta in realtà, non un atto di natura regolamentare, ma una sorta di ordinanza a contenuto puntuale, a effetti concreti, ancorché a destinatario generale, sicché la sua operatività è immediatamente precettiva, e quindi regolativa delle condotte dei consociati senza possibilità di

scampo, senza alcuna necessità di attendere né atti applicativi, né sanzionatori, dato che la lesione procurata ai ricorrenti è immediatamente riconducibile al provvedimento impugnato senza alcuna necessità di ulteriori mediazioni, in quanto **i ricorrenti sono comunque tenuti ad attenersi**, in assenza di un tempestivo intervento cautelare di codesto ecc.mo Tribunale.

D'altra parte, vertendosi nella specie di diritti fondamentali -pur avendo ritenuto di esercitare il governo e la Presidenza del consiglio poteri di specie autoritativa, il che radica ora la presente giurisdizione ai fini di salvaguardia della posizione cautelanda (cfr. Elisa Scotti, *I diritti fondamentali nel pluralismo delle giurisdizioni*, in *Questione Giustizia*, fasc. 1/2021)-, opera nel nostro caso l'art. 13 CEDU, il quale consente, al fine di potersi configurare la fattispecie del "ricorso effettivo", l'immediato sindacato dell'atto lesivo dell'Autorità, **indipendentemente dalla veste formale assunta da detto atto lesivo**. Ne consegue altresì la necessità che siano disposte sin d'ora tutte le disapplicazioni richieste con riferimento agli atti di rango primario indicati, ove esse disapplicazioni siano ritenute indispensabili ai fini della tutela cautelare oggetto della presente domanda; giacché, rappresentando la disapplicazione dell'atto normativo in contrasto con il diritto eurounitario **un dovere per il Giudice**, alla stessa egli deve provvedere, com'è pacifico, fin dalla fase cautelare del giudizio; il che riguarda massimamente, nella specie, tutto quanto afferisce alla violazione del supremo e superprimario (anche nel senso di formalmente supercostituzionale, in quanto *in melius* rispetto alla disciplina costituzionale, tanto dal punto di vista sostanziale, quanto dal punto di vista degli aggravii processuali richiesti) **principio di non discriminazione**, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 (considerando 36), agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la cui portata nel nostro caso è ubiquitaria e onnipervasiva, nonché con riferimento alle di pari grado disposizioni sul consenso **libero** e informato, che prevalgono senza meno su qualsiasi improvvisata e mal fondata ipotesi di obbligatorietà, puramente elusiva di quelle disposizioni liberali.

Quanto alla circolare e/o nota del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022 con prot. M_dg.DOG. 13/01/2022.0006977.U, la sua lesività immediata e la gravità del danno dalla stessa procurata in capo ai ricorrenti avvocati emergono *prima facie*, alla luce di quanto si è dedotto in narrativa, sicché se ne chiede a sua volta la sospensione cautelare.

PQM

I ricorrenti, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, assumono allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, *contrariis rejectis*, così giudicare:

- In via cautelare:

- **Sospendere l'efficacia** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2022, con ogni altro atto e comportamento presupposto, connesso e consequenziale;

- **Ordinare e disporre la disapplicazione**, ove occorra al predetto fine, di tutte le previsioni di rango primario, di cui in narrativa, che costituiscano fondamento normativo del DPCM, per contrasto con disposizioni di rango eurounitario, con particolare riferimento al principio di non discriminazione, quali il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 (considerando 36), gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché con riferimento alle disposizioni di diritto eurounitario sul consenso *libero* e informato;

- **Sospendere l'efficacia** della circolare e/o nota del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022 con prot. M_dg.DOG. 13/01/2022.0006977.U

- **Inibire l'adozione** di atti ulteriormente lesivi dei diritti fondamentali dei ricorrenti;

- **Accertare e dichiarare la nullità ovvero disapplicare** la dichiarazione o proroga dello stato di emergenza per le ragioni di cui in narrativa e, in particolare, per violazione dei principi dello Stato di diritto di cui all'art. 2 del Trattato dell'Unione Europea;

- **In via strettamente subordinata:** Elevare la questione di costituzionalità per le parti dei decreti-legge in narrativa eventualmente non disapplicabili in via immediata, per contrasto con gli artt. 1, 3, 13, 16 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana per le ragioni dedotte in narrativa.

- Nel merito:

- **Annullare** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2022, con ogni altro atto e comportamento presupposto, connesso e consequenziale;

- **Ordinare e disporre la disapplicazione** ove occorra al predetto fine, di tutte le previsioni di rango primario, di cui in narrativa, che costituiscano fondamento normativo del DPCM, per contrasto con disposizioni di rango eurounitario, con particolare riferimento al principio di non discriminazione, quali il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 (considerando 36), gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché con riferimento alle disposizioni di diritto eurounitario sul consenso *libero* e informato;

- **Accertare e dichiarare la nullità ovvero disapplicare** la dichiarazione o proroga dello stato di

emergenza per le ragioni di cui in narrativa e, in particolare, per violazione dei principi dello Stato di diritto di cui all'art. 2 del Trattato dell'Unione Europea;

- **Annullare** la circolare e/o nota del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022 con prot. M_dg.DOG. 13/01/2022.0006977.U

- **Accertare e dichiarare** la responsabilità dei convenuti per la loro condotta illecita sotto il profilo dell'illecito costituzionale e dell'illecito sotto il profilo della violazione del diritto eurounitario

- **In via subordinata:** Elevare la questione di costituzionalità per le parti dei decreti-legge in narrativa eventualmente non disapplicabili in via immediata, per contrasto con gli artt. 1, 3, 13, 16 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana per le ragioni dedotte in narrativa.

- **In ogni caso:**

Condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi per gli illeciti costituzionale ed eurounitari compiuti, anche sotto il profilo dei danni esistenziali e punitivi, per un importo che verrà determinato in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia.

In ogni caso

- Con condanna al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari, con attribuzione ai procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si producono A) Atto costitutivo e statuto di Diritto e Mercato; 1) Direttiva Lamorgese 10 novembre 2022; 2) Circolare e/o nota del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022 con prot. M_dg. DOG. 13/01/2022.0006977U; 3) Manifesto Commissariato Covid-19; 4) Healthimpactnews.com su segnalazioni casi avversi EudraVigilance; 5) Documento EMA su vaccini; 6) Riassunto Caratteristiche Prodotto, Documento AIFA 29 dicembre 2021; 7) Domande e risposte - Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, Commissione Europea; 8) Rapporto sorveglianza vaccini AIFA; 8) Manifesto fondativo della Chiesa Nikeista.

Si dichiara, agli effetti del T.U. 115/2002 e successive modifiche, che il valore del procedimento è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è di € 650,00.

Milano-Roma-Napoli-Palermo-Pescara

1° febbraio 2022

Avv. Fabio Massimo Nicosia

Avv. Francesco Giunta

Avv. Michela Roi

Avv. Salvatore Ceraulo

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA TELEMATICA

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della legge 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis d.l. 179/2012, attestiamo che il file in pdf contenente il ricorso in oggetto, in tal modo notificato, per il combinato disposto degli articoli 16, comma 9 bis e undecies, comma 3, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, è copia conforme del corrispondente atto informatico ovvero cartaceo e che il messaggio PEC, oltre alla relata di notifica (file: relata.pdf), sottoscritta digitalmente, contiene il file sottoscritto digitalmente Ricorso Tar Lazio DPCM.

Milano-Roma-Napoli-Palermo-Pescara

1° febbraio 2022

Avv. Fabio Massimo Nicosia

Avv. Francesco Giunta

Avv. Michela Roi

Avv. Salvatore Ceraulo